



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Tribunale di L'Aquila

CARTA

dei

SERVVZI



Sviluppato da : Tribunale di L'Aquila

Carta dei Servizi – Revisione : 2025.2 [31.12.2025]

*Riferimenti web : <https://smart.giustizia.it> (Tribunale Online),
<https://www.tribunale-laquila.giustizia.it> (Tribunale di L'Aquila),
<https://giustizia.it> (Ministero della Giustizia).*

La Carta dei Servizi (CdS) serve a stabilire un "patto" tra Pubblica Amministrazione (PA) e cittadino, definendo diritti, standard qualitativi e modalità di erogazione dei servizi, per garantire trasparenza, imparzialità e partecipazione. Si ispira ai principi di qualità, continuità, uguaglianza e partecipazione, formalizzati da direttive del DPCM (es. 27 gennaio 1994, 7 giugno 1995,), per rendere l'azione amministrativa chiara e misurabile, offrendo strumenti di tutela e verifica ai cittadini (es. reclami).

A cosa serve la Carta dei Servizi:

Informativa: Descrive i servizi offerti, le procedure di accesso, i contatti e i tempi.



Impegnativa: L'ente si impegna a rispettare determinati standard di qualità e prestazioni (es. tempi di attesa, efficienza).

Di tutela: Definisce i diritti dei cittadini e le modalità per presentare reclami o chiedere rimedi in caso di disservizio.

Di verifica: Fornisce gli strumenti per controllare il rispetto degli standard e stimolare il miglioramento continuo.

A cosa si ispira (Principi fondamentali):

Uguaglianza e parità di trattamento: Tutti i cittadini hanno diritto allo stesso trattamento.

Trasparenza: Chiarisce diritti e doveri, rendendo l'operato dell'ente comprensibile.

Imparzialità e obiettività: Trattamento corretto e senza favoritismi.

Continuità e regolarità: Assicurare un servizio costante.

Diritto di partecipazione: Coinvolgimento dei cittadini nei processi di miglioramento.

Qualità dei servizi: Garanzia di livelli ottimali e misurabili.

Efficienza ed Efficacia: Ingegnarsi costantemente nel perseguire l'obiettivo di miglioramento secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia, adottando a tal fine le migliori soluzioni organizzative e procedurali.

Riservatezza: Viene garantito in ogni servizio il diritto alla privacy, rispettando i criteri stabiliti dal D. Lgs. 196/2003, dal GDPR e s.m.i.

La Carta dei servizi viene redatta con riferimento alla seguente normativa:

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 ("Principi sull'erogazione dei Servizi Pubblici");

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 ottobre 1994 ("Direttiva sui principi per l'istituzione ed il funzionamento degli uffici per le relazioni con il pubblico");

D.Lgs n. 286/1999;

Legge 4 marzo 2009 n. 15;

Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n°150 "Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

D. Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" che, all'art. 32, comma 1, stabilisce che "Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici".





INDICE GENERALE

Carta dei Servizi – Tribunale di L'Aquila -

INDICE GENERALE	4
Indice delle Tabelle	6
Indice delle Figure	6
Tribunale di L'Aquila	7
➤ <i>Chi Siamo</i>	7
➤ <i>Dove Siamo</i>	7
➤ Come Raggiungerci uscendo dall'autostrada	7
➤ Percorso dalla stazione ferroviaria.....	7
➤ <i>Competenza territoriale</i>	8
➤ <i>Dislocazione degli uffici</i>	10
➤ <i>Contatti, Uffici, Personale e Organigramma</i>	11
➤ 1. Come contattare il Tribunale	11
➤ 1. Uffici Area Civile	11
➤ 1. Area Penale.....	12
➤ 1. Area Amministrativa/Contabile	13
➤ <i>L'Aquila e il Tribunale on Line – La Giustizia a portata di click.</i>	18
➤ Descrizione del Servizio	18
➤ Servizi disponibili (per procedimenti in volontaria giurisdizione)	18
➤ Vantaggi principali	18
➤ Come utilizzare il servizio	18
➤ <i>Il sito web del Tribunale</i>	20
→ Servizi del Tribunale Civile di L'Aquila	21
<i>Servizi Generali Comuni a Tutti Gli Uffici</i>	21
Patrocinio a spese dello stato in materia civile	21
Iscrizione A Ruolo	21
Consultazione del Fascicolo e richiesta informazioni	22
➤ Richiesta di Attestazioni E Certificati	22
➤ Deposito Atti Endoprocessuali	22
➤ Rilascio Attestazioni Di Presenza In Udienza	23
➤ Richiesta Copie di Atti	23
➤ Dichiarazione Di Acquiescenza	23
➤ Decreto Ingiuntivo Europeo	23
➤ Iscrizione All'Albo Dei Consulenti Tecnici	24
➤ <i>Servizi del contenzioso civile</i>	24
➤ Separazione Giudiziale.....	24

➤ Divorzio Giudiziale	25
➤ Regolamentazione dell'Esercizio della responsabilità genitoriale (Contenzioso)	25
➤ Modifica Delle Condizioni Di Separazione, Divorzio E Della Regolamentazione Dell'Esercizio Della Responsabilità Genitoriale (Contenzioso)	26
➤ Ordini Di Protezione Contro Gli Abusi Familiari	26
➤ Mutamento di Sesso	28
➤ Violenza Domestica O Di Genere.....	28
➤ Interdizione	29
➤ Inabilitazione	29
➤ Controversie In Materia Di Rettificazione Di Attribuzione Di Sesso	30
➤ Istanza Per La Sospensione Dello Sfratto	30
➤ Protezione Internazionale	31
➤ Apolidia	31
➤ Cittadinanza Italiana	31
➤ <i>Servizi della Cancelleria del Lavoro e di Previdenza</i>	32
➤ Iscrizione A Ruolo dei Giudizi di Lavoro	32
➤ Richiesta Visione Fascicolo dei giudizi di Lavoro	33
➤ Richiesta Rilascio Copie dei giudizi di Lavoro	33
➤ <i>Servizi di Volontaria Giurisdizione</i>	34
➤ Separazione Giudiziale	34
➤ Divorzio Consensuale	34
➤ Regolamentazione dell'Esercizio Della Responsabilità Genitoriale (Congiunto)	35
➤ Modifica Delle Condizioni di Separazione, Divorzio e della Regolamentazione dell'Esercizio della Responsabilità Genitoriale (Congiunto).....	35
➤ Adozione Di Persona Maggiorennne.....	36
➤ Amministrazione Di Sostegno	36
➤ Tutela E Curatela.....	37
➤ Rendiconto Dello Stato Patrimoniale Dell'Amministrato/Tutelato	38
➤ Scomparsa, Assenza O Morte Presunta	38
➤ Trattamento Sanitario Obbligatorio (Tso) E Opposizione	39
➤ Nomina Interprete per Muto O Sordo	40
➤ Trapianto Di Organi Tra Viventi.....	40
➤ Atti di Stato Civile: Formazione Atti Omessi, Opposizione alla Correzione.....	40
➤ Rilascio Documenti Espatrio Minore	41
➤ Atti di Straordinaria Amministrazione a Favore di Minore e/o Genitori	41
➤ Autorizzazione della Minore All'Interruzione Di Gravidanza	42
➤ Rinuncia all'Eredità	42
➤ Revoca della Rinuncia ll'Eredità	43
➤ Eredità Giacente	44
➤ Fissazione dei Termini per Accettare L'Eredità	44
➤ Accettazione dell'Eredità Con Beneficio Di Inventario	45
➤ Nomina del Cancelliere per l'Inventario dell'Eredità.....	46
➤ Autorizzazione alla Vendita nelle Eredità Beneficiate.....	46
➤ Esecutori Testamentari: Accettazione	47
➤ Esecutori Testamentari: Rinuncia	47
➤ Apposizione dei Sigilli all'Eredità	48
➤ Rimozione dei Sigilli all'Eredità.....	48



➤ Consultazione delle Rubriche Testamenti	49
➤ Certificato Registro Successioni	49
➤ Ammortamento di Titoli Di Credito	50
➤ Riabilitazione del Protestato	50
➤ Attribuzione Di Cognome/Correzione Di Cognome Ed Altri Atti Dello Stato Civile (Es. Formazione Atto Di Nascita)	51
➤ Giudice Del Registro Delle Imprese	51
➤ Certificato di godimenti dei diritti civili(Certificato Di Non interdizione e di Non inabilitazione)	52
➤ Atti Notori	52
➤ Asseverazione Di Traduzioni, Asseverazioni Di Perizia Ed Autentica Di Firma	53
➤ Iscrizione Al Registro Stampa Di Giornali E Periodici	54
➤ Richiesta Di Modifica Di Iscrizione Al Registro Stampa Dei Giornali E Dei Periodici	54
➤ Servizi delle esecuzioni civili	55
➤ Certificazione Di Pendenza Delle Procedure Esecutive E Concorsuali	55
➤ Rilascio Copie Fotostatiche Atti Giudiziari nelle procedure esecutive	55
➤ Istanza Per La Conversione Del Pignoramento	56
➤ Intervento Dei Creditori Nelle Procedure Esecutive	56
➤ Istanza Di Vendita	57
➤ Partecipazione Alle Vendite Giudiziarie	57
➤ Autentica Di Firma Su Impegno Al Trasferimento Della Residenza Nel Territorio Del Comune Ove È Ubicato L'Immobile Entro 18 Mesi Dall'Acquisto - Agevolazioni Fiscali "Prima Casa" -	58
➤ Richiesta Di Liquidazione Dei Compensi Professionali Del Difensore Della Parte Ammessa Al Patrocinio A Spese Dello Stato Nel Processo Esecutivo	58
➤ Pignoramento Immobiliare	59
➤ Pignoramento Presso Terzi	60
➤ Esecuzione In Forma Specifica	60
➤ Procedimenti Di Riscossione Speciale	61
➤ Servizi delle procedure concorsuali	62
➤ Certificato Di Assenza Di Procedure Fallimentari O Altre Procedure Aventi Il Medesimo Oggetto O Procedure Esecutive	62
➤ Liquidazione Giudiziale	62
➤ Concordato Preventivo	63
➤ Piano Di Ristrutturazione Soggetto Ad Omologazione (Pro)	63
➤ Accordi Di Ristrutturazione Dei Debiti	64
➤ Domanda Di Ammissione Al Passivo	65
➤ Certificato Pendenza Procedure Concorsuali	65
➤ Certificato Di Assenza Di Opposizione Allo Stato Passivo	66
➤ Ristrutturazione Dei Debiti Del Consumatore	66
➤ Concordato Minore	67
➤ Liquidazione Controllata Del Sovraindebitato	67
➤ Esdebitazione Del Sovraindebitato Incapiente	68
➤ Accesso Alle Procedura Di Sovraindebitamento Per Famiglie (C.D. "Procedure Familiari")	68
➤ Servizi delle Cancellerie Penali	70
➤ Patrocinio A Spese Dello Stato	70
➤ Opposizione A Decreto Penale Di Condanna	70
➤ Richiesta Di Estinzione Del Reato	71
➤ Istanza Per Autorizzazioni A Colloqui Per Detenuti	71
➤ Richiesta Rilascio Certificazioni Relative E Connesse Ai Procedimenti Penali	72

➤ Consultazione E/O Rilascio Copie Di Atti E Fascicoli Processuali	72
➤ Certificato Dei Carichi Pendenti Per Misure Di Prevenzione	73
➤ Rilascio Certificazioni Di Presenza A Parti Processuali, Testimoni E Soggetti Intervenuti A Qualunque Titolo Nel Processo	73
➤ Rilascio Informazioni Per Vendite Veicoli, Corpi Di Reato Di Valore e Ordinari: Dissequestri E Restituzione	73
Lavori Di Pubblica Utilità	74
➤ Messa Alla Prova	74
➤ Impugnazione Dei Provvedimenti	75
➤ APPENDICE	76
➤ <i>Tariffe e Diritti di Copia – Giustizia</i>	76

Contributo Unificato – Tabelle per Area con Note Esplicative**77**

➤ <i>Area Civile – Processo civile</i>	77
➤ Note esplicative	77
➤ <i>Area Civile – Riduzioni e aumenti del Contributo Unificato</i>	77
➤ Note esplicative	77
➤ <i>Area Tributaria – Commissione tributaria provinciale e regionale</i>	77
➤ Note esplicative	77
➤ <i>Area Amministrativa – Ricorsi (pubblici lavori, forniture e servizi)</i>	78
➤ Note esplicative	78
➤ <i>Area Famiglia – Separazione, divorzio e prole</i>	78
➤ <i>Volontaria Giurisdizione</i>	78
➤ Note esplicative	78
➤ <i>Crisi d'impresa e Insolvenza (CCII)</i>	78
➤ Note esplicative	78
➤ <i>Procedimenti Esecutivi</i>	78
➤ Note esplicative	79
➤ <i>Area Lavoro – Lavoro, pubblico impiego, previdenza e assistenza</i>	79
➤ Note esplicative	79
➤ <i>Legenda e Riferimenti Normativi</i>	79

Glossario Sintetico**80**



Indice delle Tabelle

TABELLA 1 (TAB 1.COMPETENZE TERRITORIALI NELLA PROVINCIA DI L'AQUILA)	9
TABELLA 2 SUDDIVISIONE IN UFFICI	10
TABELLA 3 PERSONALE AREA CIVILE	14
TABELLA 4 PERSONALE AREA PENALE	15
TABELLA 5 PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA/CONTABILE	16
TABELLA 6 SERVIZI DEL TRIBUNALE ONLINE	19
TABELLA 7 TABELLA RIASSUNTIVA DEL REGIME FISCALE DEI PROCED. DI FAMIGLIA GIUDIZIALI O CONGIUNTI (CC E VG)	27

Indice delle Figure

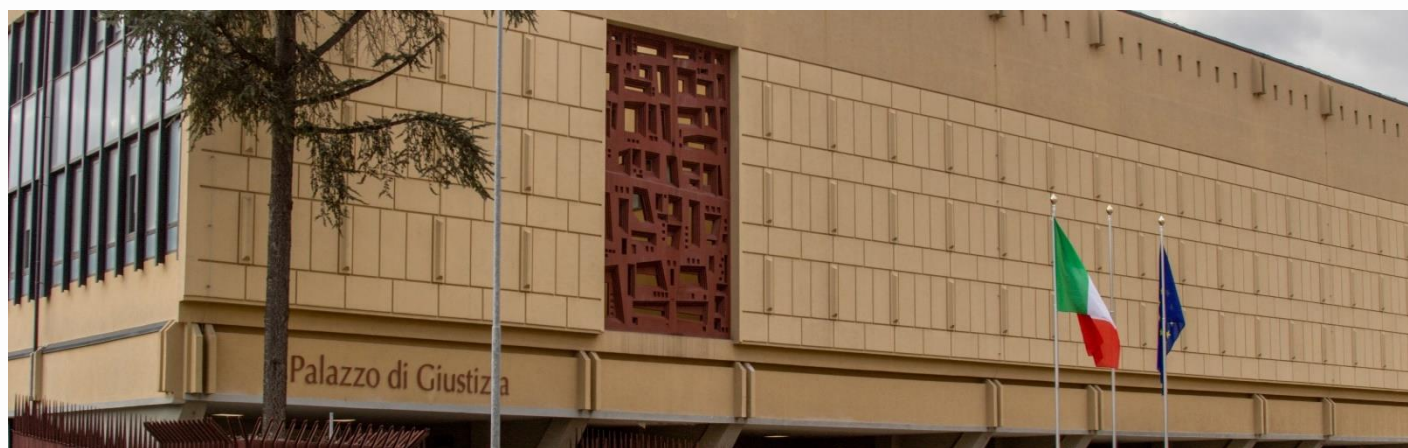
FIGURA 1. PERCORSO IN AUTO DALL'USCITA DELL'AUTOSTRADA A24.	7
FIGURA 2. PERCORSO A PIEDI DALLA STAZIONE DI L'AQUILA.....	8
FIGURA 3. RENDERING DI MY MAPS DI GOOGLE DEI COMUNI ALL'INTERNO DELLA COMPETENZA DEL TRIBUNALE DI L'AQUILA	8
FIGURA 4 ORGANIGRAMMA DEL TRIBUNALE DI L'AQUILA.	17
FIGURA 5 HOME PAGE DEL SITO DEL TRIBUNALE DI L'AQUILA	20

Tribunale di L'Aquila

➤ Chi Siamo

Il termine latino, da cui deriva l'italiano "tribunale", indicava in origine la tribuna dalla quale il giudice amministrava la giustizia. Nell'ordinamento giudiziario italiano il tribunale identifica l'organo giurisdizionale che ha composizione monocratica o collegiale (giudice unico di primo grado). Nel campo civile ha competenza per tutte le cause che non sono di competenza del giudice di pace. E' inoltre sempre competente per tutte le cause relative allo stato e alla capacità delle persone, per la querela di falso, per la dichiarazione di fallimento e le cause che ne derivano, oltreché per le controversie di valore indeterminabile. E' inoltre giudice di appello rispetto alle sentenze del giudice di pace. In materia penale, il tribunale ordinario, che esercita la giurisdizione in primo grado, è competente per i reati che non appartengono alla competenza del giudice di pace o della corte di assise.

La funzione fondamentale del Tribunale è quella di assicurare una risposta **giusta** e fornita in **tempi ragionevoli** alle esigenze dei cittadini di vedere risolte le loro controversie – di ampio spessore oppure minute – tanto da costituire da sempre “la ragionevole durata del processo” un obiettivo da perseguire, oltre che un valore



fondamentale della nostra Costituzione. Lo stesso art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo del 1950, entrata in vigore nel nostro ordinamento solo nel 1955, sancisce “Il diritto di ogni persona ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti un Tribunale indipendente ed imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta”. Statuizione questa, sinteticamente espressiva di fondamentali principi giuridici elaborati

dai sistemi giuridici europei, che ha oggi trovato un ulteriore riconoscimento nell'art. 111 Cost., nel quale, tra l'altro.

“La legge assicura la ragionevole durata” del processo in condizioni di parità tra le parti e di imparzialità e terzietà del giudice.

➤ Dove Siamo

Il Tribunale ordinario distrettuale di L'Aquila è ubicato in Via XX Settembre 68 - 67100 L'AQUILA (AQ)

➤ Come Raggiungerci uscendo dall'autostrada

Prendi viale Corrado IV e subito dopo via XX Settembre



Figura 1. Percorso in auto dall'uscita dell'autostrada A24

➤ Percorso dalla stazione ferroviaria

Dalla stazione è possibile raggiungere facilmente il Tribunale a piedi.

➤ Competenza territoriale

La provincia di L'Aquila è una delle province più estese tra quelle in cui è suddiviso il territorio nazionale.

A nord dal comune di Montereale fino a a Castel di Sangro si estendono le competenze di tre Tribunali :

L'aquila – Tribunale distrettuale in quanto sede di Cortedi Appello, Avezzano e Sulmona.

Le competenze dei tre Tribunali sono state riassunte nella Tabella di seguito (Tab 1), mentre la Fig 3 disegna la competenza del Tribunale di L'Aquila tramite il rendering realizzato da Google Maps.



Figura 2. Percorso a piedi dalla stazione di L'Aquila



Figura 3. Rendering di My Maps di Google dei comuni all'interno della competenza del Tribunale di L'Aquila

All'interno della circoscrizione in cui si estende la competenza del Tribunale di L'aquila è presente solo un ufficio del Giudice di Pace la cui sede è in **Via Pile 6, 67100 L'Aquila (AQ)**, ovviamente serve lo stesso bacino di utenza dell'ufficio di ordine superiore.



Tabella 1 (Tab 1. Competenze Territoriali nella provincia di L'Aquila)

UFFICIO	SEDE	COMPETENZA TERRITORIALE
Tribunale di L'Aquila	Via XX Settembre 68, 67100 L'Aquila (AQ)	Barete; Barisciano; Cagnano Amiterno; Calascio; Campotosto; Capestrano; Capitignano; Caporciano; Carapelle Calvisio; Castel del Monte; Castelvechio Calvisio; Collepietro; Fagnano Alto; Fontecchio; Fossa; L'Aquila; Lucoli; Montereale; Navelli; Ocre; Ofena; Pizzoli; Poggio Pienze; Prata d'Ansionia; Rocca di Cambio; Rocca di Mezzo; San Benedetto in Perillis; San Demetrio ne' Vestini; San Pio delle Camere; Sant'Eusanio Forconese; Santo Stefano di Sessanio; Scoppito; Tione degli Abruzzi; Tornimparte; Villa Sant'Angelo; Villa Santa Lucia degli Abruzzi
Tribunale di Avezzano	Via Corradini 148/150, 67051 Avezzano (AQ)	Aielli; Avezzano; Balsorano; Bisegna; Canistro; Capistrello; Cappadocia; Carsoli; Castellafiume; Celano; Cerchio; Civita d'Antino; Civitella Roveto; Cocullo; Collarmele; Collelongo; Gioia dei Marsi; Lecce nei Marsi; Luco dei Marsi; Magliano de' Marsi; Massa d'Albe; Morino; Oricola; Ortona dei Marsi; Ortucchio; Ovindoli; Pereto; Pescina; Rocca di Botte; San Benedetto dei Marsi; San Vincenzo Valle Roveto; Sante Marie; Scurcola Marsicana; Tagliacozzo; Trasacco; Villavallelonga
Tribunale di Sulmona	Piazza G. Capograssi 1, 67039 Sulmona (AQ)	Acciano; Alfedena; Anversa degli Abruzzi; Ateleta; Barrea; Bugnara; Campo di Giove; Cansano; Castel di Ieri; Castel di Sangro; Castelvechio Subequo; Civitella Alfedena; Corfinio; Gagliano Aterno; Goriano Sicoli; Introdacqua; Molina Aterno; Opi; Pacentro; Pescasseroli; Pescocostanzo; Pettorano sul Gizio; Pratola Peligna; Prezza; Raiano; Rivisondoli; Rocca Pia; Roccacasale; Roccaraso; Scanno; Scontrone; Secinaro; Sulmona; Villalago; Villetta Barrea; Vittorito
Giudice di Pace di L'Aquila	Via Pile 6, 67100 L'Aquila (AQ)	Barete; Barisciano; Cagnano Amiterno; Calascio; Campotosto; Capestrano; Capitignano; Caporciano; Carapelle Calvisio; Castel del Monte; Castelvechio Calvisio; Collepietro; Fagnano Alto; Fontecchio; Fossa; L'Aquila; Lucoli; Montereale; Navelli; Ocre; Ofena; Pizzoli; Poggio Pienze; Prata d'Ansionia; Rocca di Cambio; Rocca di Mezzo; San Benedetto in Perillis; San Demetrio ne' Vestini; San Pio delle Camere; Sant'Eusanio Forconese; Santo Stefano di Sessanio; Scoppito; Tione degli Abruzzi; Tornimparte; Villa Sant'Angelo; Villa Santa Lucia degli Abruzzi
Giudice di Pace di Avezzano	Via Camillo Corradini 148, 67051 Avezzano (AQ)	Aielli; Avezzano; Balsorano; Canistro; Capistrello; Cappadocia; Carsoli; Castellafiume; Celano; Cerchio; Civita d'Antino; Civitella Roveto; Magliano de' Marsi; Massa d'Albe; Morino; Oricola; Ovindoli; Pereto; Rocca di Botte; San Vincenzo Valle Roveto; Sante Marie; Scurcola Marsicana; Tagliacozzo
Giudice di Pace di Pescina	Via dei Mancini 1, 67057 Pescina (AQ)	Bisegna; Cocullo; Collarmele; Collelongo; Gioia dei Marsi; Lecce nei Marsi; Luco dei Marsi; Ortona dei Marsi; Ortucchio; Pescina; San Benedetto dei Marsi; Trasacco; Villavallelonga
Giudice di Pace di Sulmona	Via Silvestro Di Giacomo 1, 67039 Sulmona (AQ)	Acciano; Alfedena; Anversa degli Abruzzi; Ateleta; Barrea; Bugnara; Campo di Giove; Cansano; Castel di Ieri; Castel di Sangro; Castelvechio Subequo; Civitella Alfedena; Corfinio; Gagliano Aterno; Goriano Sicoli; Introdacqua; Molina Aterno; Opi; Pacentro; Pescasseroli; Pescocostanzo; Pettorano sul Gizio; Pratola Peligna; Prezza; Raiano; Rivisondoli; Rocca Pia; Roccacasale; Roccaraso; Scanno; Scontrone; Secinaro; Sulmona; Villalago; Villetta Barrea; Vittorito
Giudice di Pace di Castel di Sangro	Corso Vittorio Emanuele 10 (Palazzo Municipale), 67031 Castel di Sangro (AQ)	Circondario di Sulmona – ripartizione Alto Sangro (vedi Giustizia Map)



➤ Dislocazione degli uffici

Al momento tutti gli uffici del Tribuanle di L'Aquila sono in via Via XX Settembre, 68 - L'Aquila, e sono distribuiti fra il piano terra e il primo piano della prima struttura adiacente l'ingresso (Tab 2)

Al piano Secondo si trovano le aule di udienza , mentre al terzo piano ci sono gli uffici della Corte di Appello d'Abruzzo

Tabella 2 Suddivisione in Uffici

Ufficio	Piano	Contesto
Cancelleria Sezione Penale Dibattimento	Primo	Penale
Cancelleria Sezione Penale GIP/GUP	Terra	Penale
Segreteria Amministrativa del Personale e di Presidenza	Primo	Amministrativo
Recupero crediti	Primo	Amministrativo /Civile/Penale
Ufficio del funzionario delegato	Primo	Amministrativo
Ufficio Spese di Giustizia	Primo	Amministrativo
Ufficio del Consegnatario	Primo	Amministrativo
Ufficio Acquisti	Primo	Amministrativo
Cancelleria Penale - Sezione Promiscua	Primo	Penale
Cancelleria Penale - Post Dibattimento	Primo	Penale
Ufficio Spese Penali	Primo	Penale
Cancelleria Civile Contenzioso	Terra	Civile
Cancelleria Sezione Lavoro/Previdenza	Terra	Civile
Cancelleria Esecuzioni	Terra	Civile
Cancelleria Proc. Concorsuali (Crisi di impresa e dell'insolvenza)	Terra	Civile
Cancelleria Volontaria Giurisdizione	Terra	Civile
Cancelleria Spese di Giustizia Civili	Terra	Amministrativo /Civile



➤ Contatti, Uffici, Personale e Organigramma

➤ 1. Come contattare il Tribunale

Indirizzo

Tribunale di L'Aquila
Palazzo di Giustizia, Via XX Settembre 68
67100 L'Aquila (AQ)

Telefono

+39 0862 6321 (centralino)

Indirizzo PEO principale

tribunale.laquila@giustizia.it

Indirizzi PEC istituzionali

prot.tribunale.laquila@giustiziacert.it
segreteria.tribunale.laquila@giustiziacert.it
volgiurisdizione.tribunale.laquila@giustiziacert.it
fallimentare.tribunale.laquila@giustiziacert.it
depositoattipenali.tribunale.laquila@giustiziacert.it
sez1.penale.tribunale.laquila@giustiziacert.it

Orari di apertura al Pubblico

Lunedì–Venerdì: 08.30–12.30
Sabato: 09:00–12:30

Suggerimenti Utili

- Contattare il centralino per recapiti specifici delle cancellerie.
- Usare la PEC per inviare atti ufficiali.
- Per Volontaria Giurisdizione utilizzare la PEC dedicata: volgiurisdizione.tribunale.laquila@giustiziacert.it.

➤ 1. Uffici Area Civile

Di seguito gli uffici/cancellerie in cui è suddivisa l'area civile del Tribunale di L'Aquila :

1. *Cancelleria Contenzioso Civile*

- **Funzione:** Gestisce le cause civili ordinarie (contratti, responsabilità civile, diritti reali, ecc.).

• **Attività principali:**

- Iscrizione a ruolo delle cause.
- Tenuta dei fascicoli e dei registri.
- Comunicazioni alle parti e agli avvocati.
- Supporto alle udienze civili.

2. *Cancelleria Volontaria Giurisdizione*

- **Funzione:** Tratta procedimenti non contenziosi, come:

- Atti noti.
- Rinunce o accettazioni di eredità.
- Nomina di tutori, curatori e amministratori di sostegno.

- **Caratteristica:** Non vi è conflitto tra le parti; il giudice interviene per autorizzazioni o convalide.

3. *Cancelleria Lavoro e Previdenza*

- **Funzione:** Gestisce le controversie in materia di lavoro subordinato, previdenza sociale e assistenza.

• **Attività principali:**

- Iscrizione delle cause di lavoro.
- Comunicazioni alle parti.
- Supporto alle udienze dedicate.

4. *Cancelleria Esecuzioni*

- **Funzione:** Cura le procedure esecutive mobiliari e immobiliari.

• **Attività principali:**

- Iscrizione dei pignoramenti.



- Gestione delle aste giudiziarie.
- Rapporti con custodi e delegati alla vendita.

5. *Cancelleria Procedure Concorsuali (della Crisi di impresa e dell'insolvenza)*

- **Funzione:** Gestisce le procedure concorsuali (fallimenti, concordati preventivi).
- **Attività principali:**
 - Iscrizione delle istanze di fallimento.
 - Comunicazioni ai curatori.
 - Tenuta dei registri fallimentari.

6. *Cancelleria Spese di Giustizia (Civile)*

- **Funzione:** Liquidazione delle spese processuali e contributi unificati.
- **Attività principali:**
 - Gestione delle richieste di pagamento.
 - Rapporti con il Ministero per i rimborsi.

➤ 1. Area Penale

Di seguito gli uffici/cancellerie in cui è suddivisa l'area penale del Tribunale di L'Aquila:

1. *Cancelleria GIP/GUP (Giudice per le Indagini Preliminari / Udienza Preliminare)*

- **Funzione:** Gestisce gli atti relativi alle indagini preliminari e alle udienze preliminari.
- **Attività principali:**
 - Registrazione delle notizie di reato.
 - Gestione dei fascicoli delle indagini.
 - Ricezione e deposito di richieste del PM (misure cautelari, archiviazioni).
 - Supporto alle udienze preliminari.

2. *Cancelleria Penale Dibattimentale*

- **Funzione:** Cura i fascicoli delle udienze penali di primo grado.
- **Attività principali:**
 - Iscrizione a ruolo dei procedimenti penali.
 - Gestione dei fascicoli dibattimentali.
 - Comunicazioni alle parti e agli avvocati.
 - Supporto alle udienze in aula.

3. *Cancelleria Sezione Promiscua*

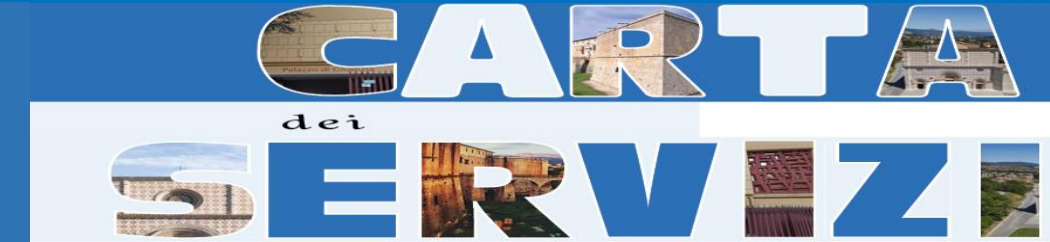
- **Funzione:** Gestisce procedimenti penali minori o misti (ad esempio, reati di competenza monocratica).
- **Attività principali:**
 - Tenuta dei registri.
 - Supporto alle udienze di rito abbreviato o speciale.

4. *Ufficio Spese Penali*

- **Funzione:** Liquidazione delle spese di giustizia in ambito penale.
- **Attività principali:**
 - Pagamento difensori d'ufficio.
 - Liquidazione compensi per interpreti e consulenti tecnici.
 - Rapporti con il Ministero per i rimborsi.

5. *Cancelleria Post Dibattimento*

- **Funzione:** Cura le attività successive alla sentenza.
- **Attività principali:**



- Trasmissione delle sentenze agli uffici competenti.
- Gestione delle esecuzioni penali.

Aggiornamento dei registri delle condanne.

➤ 1. Area Amministrativa/Contabile

Di seguito gli uffici/cancellerie in cui è suddivisa l'area penale del Tribunale di L'Aquila:

1. Segreteria Amministrativa, del Personale e di Presidenza

- **Funzione:** Supporta la Presidenza del Tribunale e gestisce il personale amministrativo.
- **Attività principali:**
 - Organizzazione interna e dei servizi e gestione delle risorse umane.
 - Protocollo atti, controllo della corrispondenza istituzionale e caselle.
 - Rapporti con Enti istituzionali.
 - Supporto agli organi direttivi.

2. Ufficio del Funzionario Delegato

- **Funzione:** Gestisce le spese di giustizia del Tribunale.
- **Attività principali:**
 - Imputazione e liquidazione delle spese.
 - Gestione dei fondi assegnati.
 - Rendicontazione annuale delle aperture di credito ricevute e delle somme erogate nell'anno.

3. Ufficio del Consegnatario

- **Funzione:** Cura la gestione dei beni mobili dello Stato (beni patrimoniali e durevoli e di facile consumo).
- **Attività principali:**
 - Inventario dei beni.

- Assegnazione e manutenzione delle dotazioni.
- Controllo delle giacenze.

4. Ufficio Recupero Crediti

- **Funzione:** Cura il recupero dei crediti erariali in materia civile e penale.
- **Attività principali:**
 - Rapporti con Equitalia Giustizia ed Agenzia delle Entrate-Riscossione.
 - Monitoraggio delle riscossioni ed adempimenti consequenziali.

5. Ufficio Spese di Giustizia

- **Funzione:** Liquidazione delle spese processuali e dei compensi dovuti a difensori, custodi, ausiliari del magistrato e testimoni.
- **Attività principali:**
 - Emissione di prospetti di liquidazione, in materia civile e penale.

6. Ufficio acquisti

- **Funzione:** Gestisce le spese di funzionamento dell'Ufficio.
- **Attività principali:**
 - Attività di competenza di cui al D.lgs. 36/2023 e trasparenza.



Tabella 3 Personale Area Civile

Nominativo	Ufficio Specifico	Qualifica	Telefono	Email
Dott.ssa Monia Rotilio	Direzione Civile	Direttore Amm.vo	0862.632394	monia.rotilio@giustizia.it
Dott.ssa Marina Tucceri	Contenzioso Civile	Funzionario Giudiz.	0862.6323330	marina.tucceri@giustizia.it
Dott. Andrea Votta	Contenzioso Civile	Funzionario Giudiz.	0862.632370	andrea.votta@giustizia.it
Dott.ssa Giovanan Maimone	Contenzioso Civile	Funzionario Giudiz.	0862.632536	giovanna.maimone@giustizia.it
Sig.ra Federica Capestrani	Contenzioso Civile	Assistente Giudiz.	0862.632386	federica.capestrani@giustizia.it
Sig.ra Barbara Pettine	Contenzioso Civile	Operatore Giudiz.	0862.632355	barbara.pettine@giustizia.it
Sig.ra Fabiola Polidoro	Contenzioso Civile	Operatore Giudiz.		fabiola.polidori@giustizia.it
Sig. Lorenzo D'Onofrio	Contenzioso Civile	Ausiliario		Lorenzo.donofrio@giustizia.it
Sig.ra M. Domenica Carusi	Lavoro / Previdenza	Cancelliere Esperto	0862.632397	mariadomenica.carusi@giustizia.it
Sig.ra Graziella Valentini	Lavoro / Previdenza	Operatore Giudiz.	0862.632392	graziella.valentini@giustizia.it
Dott.ssa Claudia Petrocco	Volontaria Giurisd.	Funzionario Giudiz.	0862.632883	claudia.petrocco@giustizia.it
Sig. Fabrizio Fuciarelli	Volontaria Giurisd.	Assistente Giudiz.	0862.632377	fabrizio.fuciarelli@giustizia.it
Sig.ra Beatrice Rosettini	Esec. Imm.	Funzionario Giudiz.	0862.632391	beatrice.rosettini@giustizia.it
Dott.ssa Laura Di Giulio	Esec. Mob.	Assistente Giudiz.	0862.632357	laura.digiulio@giustizia.it
Dott.ssa Vilma De Santis	Proced. Concors.	Funzionario Giudiz.	0862.632436	vilma.desantis@giustizia.it
Dott.ssa Caterina Valente	Proced. Concors.	Cancelliere Esperto		caterina.valente01@giustizia.it
Dott. Giuseppe Di Giorgio	Volontaria Giurisd.	Cancelliere Esperto	0862.632540	giuseppe.digiorgio02@giustizia.it



Tabella 4 Personale Area Penale

Nominativo	Ufficio Specifico	Qualifica	Telefono	Email
Dott.ssa Lina Di Donato	Direzione Penale	Direttore Amm.vo	0862.632336	lina.didonato@giustizia.it
Dott.ssa Ilaria Di Cola	Dibattimento	Cancelliere Esperto	0862.632885	ilaria.dicola@giustizia.it
Dott.ssa Maria Gubaidullina	Ufficio spese penali	Funzionario Giudiz.	0862.632591	maria.gubaidullina@giustizia.it
Dott.ssa Pina Meco	Dibattimento	Cancelliere Esperto	0862.632537	pina.meco@giustizia.it
Dott.ssa M. Danesi De Luca	Cancelleria Sez. promiscua	Cancelliere Esperto	0862.632535	maria.danesideluca@giustizia.it
Dott. Anthony Gallo	GIP / GUP	Funzionario Giudiz.	0862.632314	anthony.gallo@giustizia.it
Dott. Lorenzo Ardente	GIP / GUP	Funzionario Giudiz.	0862.632308	lorenzo.ardente@giustizia.it
Dott. Marco Lombardi	Cancelleria Sez. promiscua	Funzionario Giudiz.	0862.632313	marco.lombardi@giustizia.it
Dott.ssa Antonella Digonzelli	Riesame / Appelli	Assistente Giudiz.	0862.632251	antonella.digonzelli@giustizia.it
Dott.ssa Eleonora Gigante	Post dibattimento	Assistente Giudiz.	0862.632535	eleonora.gigante@giustizia.it
Dott.ssa Sara Di bartolomeo	GIP/GUP	Assistente Giudiz.	0862.632372	sara.dibartolomeo@giustizia.it
Dott. Alfonso Di Tommaso	GIP/GUP	Assistente Giudiz.	0862.632387	alfonso.ditommaso@giustizia.it
Dott.ssa Sonia Di Bartolomeo	Dibattimento	Operatore Giudiz.	0862.632383	sonia.dibartolomeo@giustizia.it
Sig.ra Bruna Tennina	Post dibattimento	Operatore Giudiz.		bruna.tennina@giustizia.it
Dott.ssa Elvira Lucia Menga	Post dibattimento	Assistente Giudiz.	0862.632398	elviralucia.menga@giustizia.it



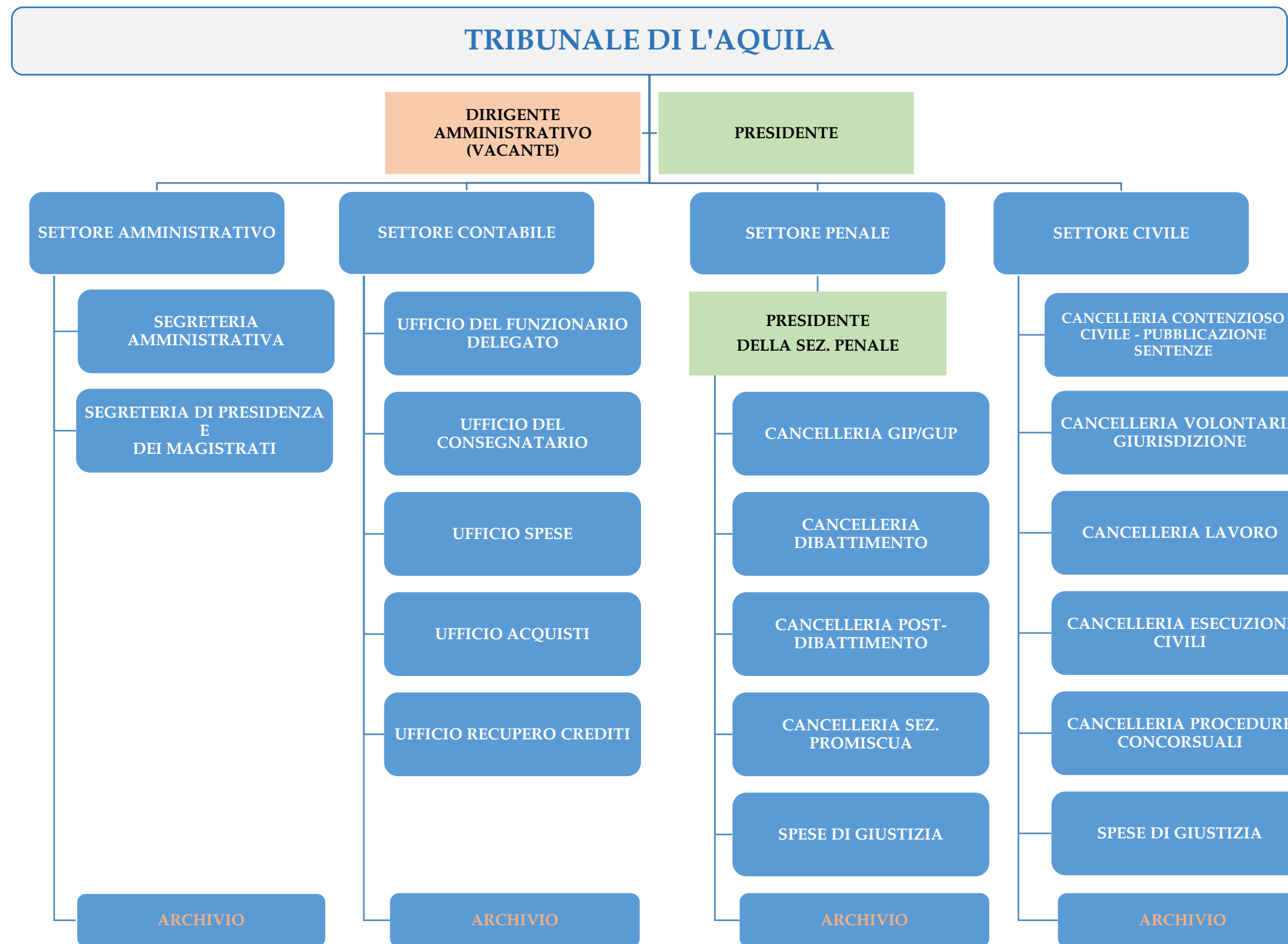


Tabella 5 Personale Area Amministrativa/Contabile

Nominativo	Ufficio Specifico	Qualifica	Telefono	Email
Dott.ssa Pierina Riddei	Direzione settore amministrativo – contabile	Direttore Amm.vo	0862.632382	pierina.riddei@giustizia.it
Dott.ssa Lucia Testa	Settore amministrativo – contabile	Funzionario Giudiziario	0862.632205	lucia.testa@giustizia.it
Dott.ssa Giulia Valeri	Settore amministrativo – contabile	Tecnico di Amministrazione	0862.632373	giulia.valeri@giustizia.it
Dott.ssa Francesca Palozzo	Settore amministrativo – contabile	Cancelliere Esperto	0862.632373	francesca.palozzo@giustizia.it
Dott.ssa Alessia Di Michele	Ufficio Recupero crediti – Contabilità	Funzionario Giudiziario	0862.632381	alessia.dimichele@giustizia.it
Dott.ssa Valeria Venditti	Ufficio Consegnatario – Contabilità	Cancelliere Esperto	0862.632376	valeria.venditti@giustizia.it
Dott.ssa Caterina Maria Verde	Settore amministrativo – contabile	Assistente Giudiziario	0862.632339	caterinamaria.verde@giustizia.it
Dott. Marco Taranto	Settore amministrativo – contabile	Tecnico di Contabilità Junior	0862.632574	marco.taranto@giustizia.it
Sig.ra Bruna Tennina	Settore amministrativo – contabile	Operatore Giudiziario	0862.632433	bruna.tennina@giustizia.it
Sig. Enrico Cortesi	Settore amministrativo – contabile	Conducente di automezzi	0862.632400	enrico.cortesi@giustizia.it
Sig. De Paulis Ernesto	Settore amministrativo – contabile	Conducente di automezzi	0862.632434	ernesto.depaulis@giustizia.it
Sig. Alessio Del Re	Settore amministrativo – contabile	Conducente di automezzi	0862.632433	alessio.delre@giustizia.it
Sig. Domenico Fabriani	Settore amministrativo	Centralinista	0862.6321	domenico.fabriani@giustizia.it



Figura 4 Organigramma del Tribunale di L'Aquila.



➤ L'Aquila e il Tribunale on Line – La Giustizia a portata di click.

➤ Descrizione del Servizio

Il Tribunale Online, accessibile tramite <https://smart.giustizia.it/to> (anche dal portale PST), è una piattaforma digitale lanciata dal Ministero della Giustizia in alcune sedi pilota – tra cui L'Aquila – con l'obiettivo di semplificare procedimenti del settore della *volontaria giurisdizione* (senza obbligo di avvocato). Include due aree:

- Pubblica: informazioni su iter, costi, tempi, modulistica scaricabile, FAQ.
- Riservata: accessibile con SPID/CIE/CNS, permette il deposito online delle istanze e il monitoraggio dello stato dei procedimenti

➤ Servizi disponibili (per procedimenti in volontaria giurisdizione)

Presso L'Aquila, è possibile gestire online i seguenti procedimenti:

Amministrazione di sostegno

Gestione dell'eredità giacente e nomina del curatore

Autorizzazioni su atti di straordinaria amministrazione per minori

Richiesta di passaporto o documento per minori

Autorizzazioni alla vendita di beni ereditari

Nomina dell'ufficiale per inventario e relative proroghe

Altri atti in materia di tutela dei minori

In più, il portale fornisce modelli/modulistica strutturata per diversi contesti (atti notori, dichiarazioni sanitarie, esecuzioni, fallimenti, protezione minorile)

➤ Vantaggi principali

Accesso facilitato: fruibile da qualsiasi dispositivo con autenticazione SPID/CIE/CNS.
[\[miolegale.it\]](https://miolegale.it), [\[tribunale-...ustizia.it\]](https://tribunale-...ustizia.it)

Riduzione visite in cancelleria: gli utenti possono presentare istanze e seguire l'iter da remoto, alleggerendo il carico sugli uffici giudiziari.

Monitoraggio trasparente: l'area riservata consente di ricevere notifiche e aggiornamenti sullo stato del procedimento.

Efficienza organizzativa: migliora l'operatività delle cancellerie e consente una gestione più razionale delle risorse giudiziarie.

Supporto informativo completo: include guide, costi, moduli, e istruzioni dettagliate nella sezione pubblica.

➤ Come utilizzare il servizio

Vai su <https://smart.giustizia.it/to> o accedi tramite PST.

Nell'area pubblica, consulta informazioni, moduli e costi.

Autenticati nell'area riservata con SPID, CIE o CNS.

Compila la procedura guidata per depositare l'istanza online.

Segui l'iter direttamente online, ricevendo notifiche e aggiornamenti.

In sintesi, L'Aquila come sede pilota offre un Tribunale Online che modernizza e semplifica la gestione digitale dei procedimenti di volontaria giurisdizione, con evidenti vantaggi per cittadini, professionisti e per l'efficienza del sistema giudiziario.

Il Tribunale online ogni anno viene aggiornato con nuovi servizi e sedi che vi partecipano e crediamo nel prossimo futuro diventerà un portale di riferimento per schede, modelli e attività online della volontaria giurisdizione ma non solo.

Tabella 6 Servizi del Tribunale Online

Servizi Tribunale Online



Atti notori e asseverazioni

Dichiarazioni giurate su fatti notoriamente conosciuti e certificazioni di verità o conformità di traduzioni o perizie.

[Apri servizio](#)



Dichiarazioni personali e autorizzazioni sanitarie

Servizi relativi alle dichiarazioni personali e autorizzazioni sanitarie (dichiarazione di morte presunta, di assenza, rettificazione di sesso e autorizzazione di trapianto di organi).

[Apri servizio](#)



Esecuzioni

Servizi relativi alle esecuzioni civili (vendite giudiziarie immobiliari e mobiliari, pignoramenti, sfratti, espropriazioni, ecc.).

[Apri servizio](#)



Fallimenti e procedure concorsuali

Servizi relativi alle procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa e concordati preventivi).

[Apri servizio](#)



Protezione del minore

Servizi relativi alla protezione del minore (autorizzazioni a compiere atti di straordinaria amministrazione, richiesta di un documento valido per l'espatrio, ecc.).

[Apri servizio](#)



Protezione dell'adulto vulnerabile

Servizi relativi alla protezione dell'adulto vulnerabile (amministrazione di sostegno, tutele e curatele, ecc.).

[Apri servizio](#)



Successioni

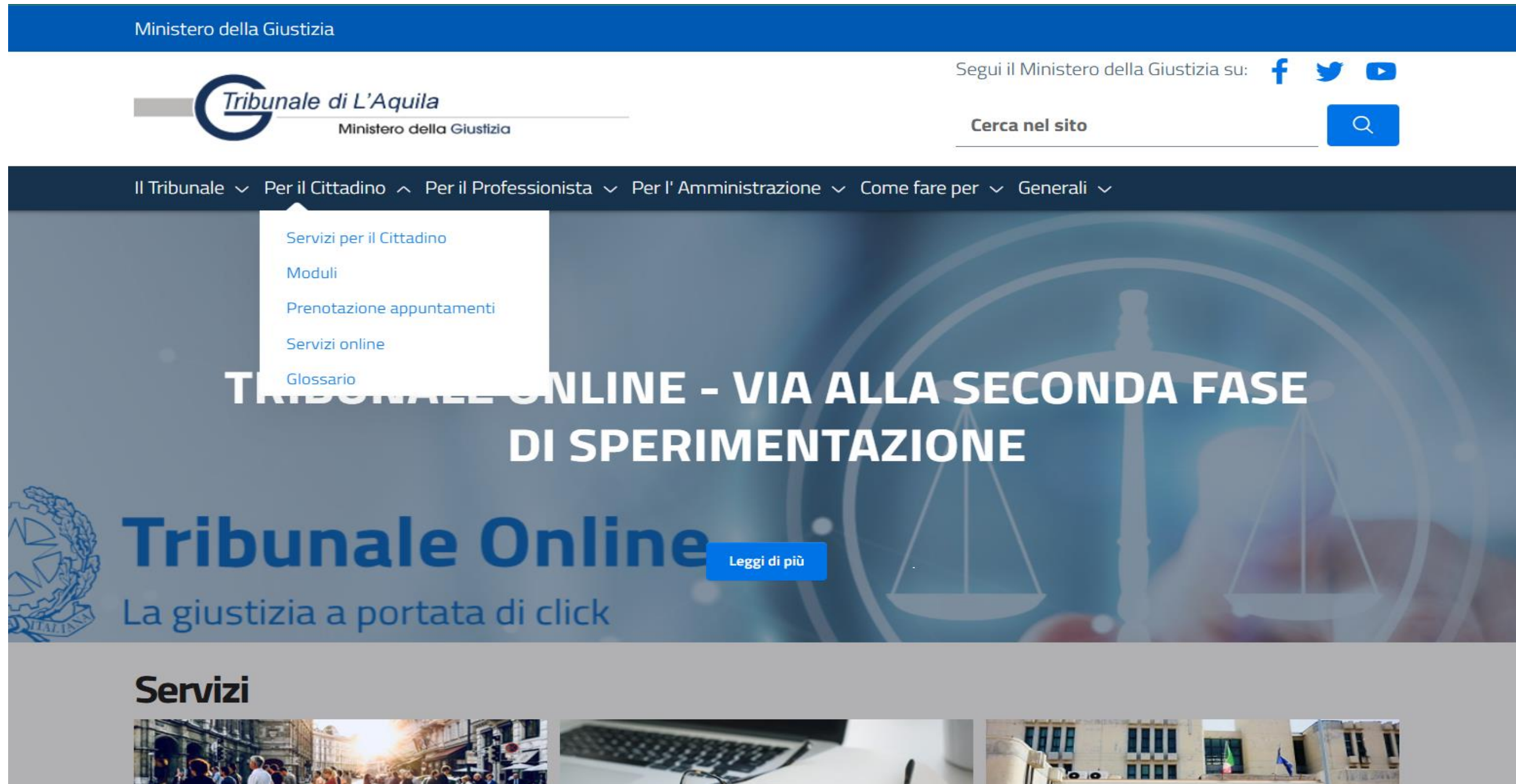
Servizi relativi alla materia successoria (accettazione eredità con beneficio di inventario, rinuncia all'eredità, eredità giacenti, ecc.).

[Apri servizio](#)

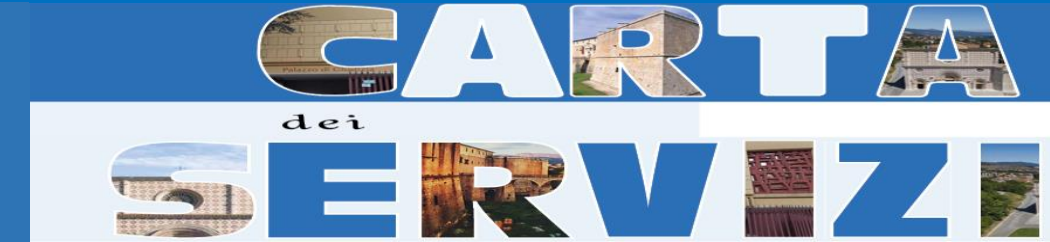
➤ Il sito web del Tribunale

Il sito web del Tribunale è organizzato secondo gli standard dei siti istituzionali degli uffici del Ministero della Giustizia, non è difficile trovare ciò che occorre cliccando sui vari menu e sottomenu. Si precisa che l'area relativa ai moduli è in continuo aggiornamento e che nell'area sono presenti sia i moduli creati dallo stesso tribunale o dei link collegati al sito smart.giustizia.it.

Figura 5 Home Page del Sito del Tribunale di L'Aquila



The screenshot shows the home page of the Tribunale di L'Aquila website. At the top, there is a blue header with the text "Ministero della Giustizia". Below this, the logo of the Tribunale di L'Aquila is displayed, along with the text "Ministero della Giustizia". To the right, there are social media icons for Facebook, Twitter, and YouTube, and a search bar labeled "Cerca nel sito". A navigation menu is visible, with "Per il Cittadino" expanded, showing options like "Servizi per il Cittadino", "Moduli", "Prenotazione appuntamenti", "Servizi online", and "Glossario". The main banner features the text "TRIBUNALE ONLINE - VIA ALLA SECONDA FASE DI SPERIMENTAZIONE" and "Tribunale Online La giustizia a portata di click". Below the banner, there is a section titled "Servizi" with three images: a group of people, a laptop, and a building.



→ Servizi del Tribunale Civile di L'Aquila

Servizi Generali Comuni a Tutti Gli Uffici

Patrocinio a spese dello stato in materia civile

Cos'è: È l'istituto che garantisce l'accesso alla giustizia ai cittadini non abbienti, le cui pretese non siano manifestamente infondate. Consente di avvalersi di un Avvocato di fiducia, iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, senza sostenere costi legali e fiscali (contributo unificato, spese forfettarie, ecc.). Il beneficio non copre le spese eventualmente dovute alla controparte in caso di soccombenza. L'ammissione vale per ogni grado e fase del giudizio, ed è revocabile in caso di variazioni reddituali o condotte processuali in mala fede o con colpa grave.

Normativa di riferimento: Artt. 74-89 e 119-136 del D.P.R. 30.05.02, n. 115; artt. 3 e 10 TUIR.

Chi può richiederlo: - Cittadini italiani ed extracomunitari regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale; - apolidi; - cittadini extracomunitari anche non regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale nei procedimenti relativi a espulsione, asilo, protezione internazionale; - enti e associazioni senza fini di lucro che non esercitano attività economiche. Non è ammesso: - chi agisce in forza di cessione di crediti, salvo pagamento di crediti preesistenti; - condannati per reati di associazione mafiosa o in materia di stupefacenti (fatti salvi i casi di lieve entità) in quanto il reddito si presume superiore alla soglia. Il richiedente può in ogni caso superare la presunzione fornendo la prova contraria. Per accedere al patrocinio a spese dello Stato, il reddito annuo del richiedente non deve superare euro 13.659,64 (dato aggiornato al D.M. 22 aprile 2025). Se l'interessato convive con il coniuge o altri familiari il reddito, ai fini della concessione del beneficio, è costituito dalla somma dei redditi di tutti i componenti la famiglia. Si tiene conto del solo reddito dell'interessato nelle cause che hanno per oggetto diritti della personalità o quando nel procedimento che intende introdurre gli interessi del

richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti del nucleo familiare conviventi.

Dove si richiede: L'istanza di ammissione deve essere proposta, personalmente o tramite Avvocato, dinanzi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del luogo dove ha sede il magistrato davanti al quale è in corso il processo o del magistrato competente a giudicare sulla causa, se il processo non è ancora in corso. In caso di ricorso in Cassazione, si fa riferimento al luogo in cui ha sede il Giudice che ha emesso il provvedimento da

impugnare. A L'Aquila, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati si trova all'interno del Palazzo di via XX Settembre al piano -1.

Come si richiede e documenti necessari: - Domanda sottoscritta dall'interessato o autenticata dal difensore; - indicazione del procedimento, se già pendente; - ricostruzione in fatto e in diritto della pretesa; - le generalità dell'interessato e dei componenti della famiglia e i relativi codici fiscali; - autocertificazione del reddito e impegno a comunicare variazioni; - per cittadini extracomunitari: certificazione consolare sui redditi o, nel caso di impossibilità di produrla, un'autocertificazione.

Costi: Il servizio è gratuito.

Tempi: Entro 10 giorni dalla presentazione, il Consiglio dell'Ordine valuta la domanda: può ammetterla provvisoriamente, respingerla o dichiararla inammissibile. In caso di rigetto, si può ricorrere al Giudice che deciderà la causa. Gli effetti decorrono dalla data di deposito dell'atto introduttivo, se l'istanza è stata presentata in precedenza.

Possibilità di impugnazione: In caso di rigetto l'interessato o il Difensore possono proporre opposizione (entro 20 giorni dalla notifica) presso la Cancelleria Civile del Tribunale. Il provvedimento che decide sull'opposizione verrà comunicato alle parti entro 10 giorni, a cura della cancelleria. Avverso l'ordinanza che decide sull'opposizione, nei 20 giorni successivi alla notifica, può essere proposto ricorso per Cassazione. Il ricorso per Cassazione non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.

Assistenza di un difensore: L'assistenza di un difensore è facoltativa, l'istanza può essere proposta personalmente o tramite Avvocato.

Allegati: <https://www.ordineavvocatilaquila.it/gratuito-patrocinio/>

Iscrizione A Ruolo

Cos'è: È l'atto formale con cui si introduce un procedimento davanti al Tribunale. La causa viene registrata nei registri di cancelleria e associata a un numero di ruolo formato da un numero progressivo e dall'anno di iscrizione.

Normativa di riferimento: Art. 168 c.p.c.

Chi può richiederlo: La parte tramite il proprio Avvocato, salvo casi in cui può stare in giudizio personalmente.

Dove si richiede: L'iscrizione a ruolo viene normalmente fatta in via telematica tramite il Processo Civile Telematico (PCT) avuto riguardo della materia della causa che si intende iscrivere.

Come si richiede e documenti necessari: Per l'iscrizione a ruolo occorrono: - atto introduttivo del giudizio; - fascicolo di parte con documenti allegati; - ricevuta telematica di pagamento delle spese forfettarie (in misura fissa e pari a euro 27,00) e del Contributo Unificato (di importo variabile a seconda del valore della causa e della materia); - domanda o provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (se presente).

Costi: - Spese forfettarie di euro 27,00; - Contributo Unificato (in base al valore della causa). La legge prevede una serie di procedimenti esenti dal pagamento del contributo unificato e delle spese forfettarie. Dal 1° gennaio 2025, il mancato pagamento del contributo unificato (almeno nella misura minima di euro 43,00) comporta il rifiuto dell'iscrizione a ruolo.

Tempi: L'iscrizione è immediata, subordinata alla verifica documentale da parte della cancelleria.

Assistenza di un difensore: L'assistenza di un difensore è necessaria, salvi i casi in cui la legge consente alla parte di difendersi personalmente.

Consultazione del Fascicolo e richiesta informazioni

Cos'è: È il servizio che consente alla parte, al difensore o ad altro soggetto autorizzato di accedere al fascicolo del procedimento e ai documenti in esso contenuti, nonché di richiedere informazioni sul suo stato.

Chi può richiederlo: - La parte del procedimento; il difensore; altro soggetto autorizzato.

Dove si richiede: Presso l'ufficio della Cancelleria Civile che gestisce il ruolo del Giudice assegnatario della causa.

Come si richiede e documenti necessari: - Richiesta in carta libera; - documento d'identità della parte; - procura alle liti, per il difensore; - delega e documenti del delegante e del delegato, se presentata da altro soggetto.

Costi: Il servizio è gratuito.

Tempi: Le tempistiche dipendono dallo stato del fascicolo. In caso di fascicoli di facile reperimento nei locali del Tribunale la visione può avvenire contestualmente alla richiesta.

Qualora, invece, i fascicoli devono essere recuperati in archivio potrebbero essere necessari alcuni giorni per evadere la richiesta.

Assistenza di un difensore: L'assistenza di un difensore non è necessaria.

➤ Richiesta di Attestazioni E Certificati

Cos'è: Richiesta per ottenere certificati relativi a un procedimento. Rientrano in questo servizio il rilascio del certificato di godimento dei diritti civili, attestante l'assenza di procedure di interdizione, inabilitazione o amministrazione di sostegno aperte nei confronti del richiedente, e il rilascio dell'attestazione di presenza in udienza del testimone.

Chi può richiederlo: - La parte del procedimento; - il difensore; - chiunque vi abbia un interesse giuridicamente rilevante.

Dove si richiede: La richiesta deve essere rivolta all'ufficio della Cancelleria Civile che si occupa del ruolo del Giudice assegnatario della causa per attestazioni e certificati di provvedimenti specifici. In caso di certificato di godimento dei diritti civili, la richiesta va presentata presso la Cancelleria delle iscrizioni a ruolo.

Come si richiede e documenti necessari: - Richiesta in carta semplice; - documento d'identità della parte; - procura alle liti, per il difensore; - delega corredata dai documenti del delegante e del delegato, se presentata da altro soggetto.

Costi: - Diritti di certificazione di euro 3,92 tramite PagoPA; - marche da bollo da euro 16,00 cartacea. Le attestazioni di presenza testimoni sono gratuite.

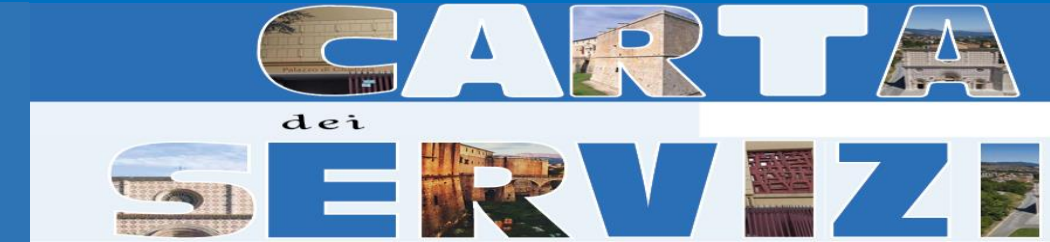
Tempi: L'attestazione di presenza in udienza dei testimoni viene rilasciata immediatamente. Le altre attestazioni e certificati richiedono tempistiche variabili a seconda della richiesta.

Assistenza di un difensore: L'assistenza di un difensore non è necessaria.

Allegati: Richiesta pendenza - non pendenza decreti ingiuntivi Richiesta di non opposizione trasformazioni societarie Richiesta copia conforme Cartabia decreto ingiuntivo non telematico Richiesta non opposizione ammortamento Richiesta certificato non interdizione non inabilitazione

➤ Deposito Atti Endoprocessuali

Cos'è: È il deposito, nel fascicolo del procedimento, di atti, istanze o documenti da parte di soggetti autorizzati.



Chi può richiederlo: - Difensore della parte; - altri soggetti autorizzati dalla legge (es. C.T.U.).

Dove si richiede: Presso la Cancelleria Civile che gestisce il ruolo del Giudice assegnatario del procedimento.

Come si richiede e documenti necessari: - L'atto, l'istanza o il documento da depositare, in formato telematico o cartaceo, a seconda delle modalità di acquisizione; - procura alle liti, per il difensore; - delega corredata dai documenti del delegante e del delegato, se presentata da altro soggetto.

Costi: Il servizio è gratuito.

Tempi: Presa in carico contestuale al deposito. Acquisizione nel fascicolo con tempi variabili.

➤ Rilascio Attestazioni Di Presenza In Udienza

Cos'è: È un attestato di presenza del soggetto all'udienza.

Chi può richiederlo: Le parti, il testimone, il perito coinvolto nel procedimento. Può essere rilasciato solo ed esclusivamente per fini privatistici e nei limiti della normativa vigente.

Dove si richiede: Tribunale di L'Aquila, presso ogni cancelleria di competenza dell'udienza.

Come si richiede e documenti necessari: L'attestazione va richiesta personalmente in cancelleria previa esibizione del documento d'identità.

Costi: Il servizio è gratuito.

Tempi: Il rilascio è immediato.

➤ Richiesta Copie di Atti

Cos'è: Richiesta per ottenere copie (semplici o autentiche, cartacee o telematiche) di atti presenti nel fascicolo del procedimento.

Chi può richiederlo: - La parte del procedimento; - il difensore; - altro soggetto autorizzato (es. C.T.U.).

Dove si richiede: Presso la Cancelleria Civile che gestisce il ruolo del Giudice assegnatario del procedimento.

Come si richiede e documenti necessari: - Istanza; - procura alle liti, per il difensore; - documento d'identità (per le parti o C.T.U.). Le copie telematiche semplici possono essere scaricate direttamente dal difensore dal fascicolo telematico.

Costi: - Copie telematiche: gratuite se scaricate dal fascicolo tramite il servizio PST Giustizia;

- copie cartacee: diritti di copia di importo variabile a seconda che si tratti di copia semplice o copia autentica e che la richiesta sia urgente o meno.

Tempi: Variabile. Se il fascicolo è stato archiviato, occorre considerare i tempi di reperimento.

Assistenza di un difensore: L'assistenza di un difensore non è necessaria.

➤ Dichiarazione Di Acquiescenza

Cos'è: Dichiarazione con cui la parte manifesta, davanti al Cancelliere, la volontà di non impugnare una sentenza.

Normativa di riferimento: Art. 329 c.p.c.

Chi può richiederlo: Le parti personalmente.

Dove si richiede: Presso la cancelleria civile.

Come si richiede e documenti necessari: Documento di identità della parte dichiarante.

Costi: Il servizio è gratuito.

Tempi: La compilazione e la sottoscrizione della dichiarazione è contestuale alla richiesta.

Assistenza di un difensore: L'assistenza di un difensore non è necessaria.

➤ Decreto Ingiuntivo Europeo

Cos'è: Procedura prevista dal Regolamento CE n. 1896/2006 per il recupero crediti nei confronti di debitori residenti in altri Stati UE.

Normativa di riferimento: C.E. 1896/2006, Gazzetta Ufficiale del 30/12/2006.

Chi può richiederlo: La parte, personalmente o tramite Avvocato.

Dove si richiede: Presso l'Ufficio Decreti Ingiuntivi (Cancelleria Contenzioso civile), in via telematica o cartacea.



Come si richiede e documenti necessari: Deposito in Cancelleria dei seguenti documenti:
- compilazione del Modulo A presente nel sito in allegato (domanda); - documentazione utile a comprovare il credito (superiore a euro 5.000).

Costi: - Contributo unificato (variabile, a seconda del valore della causa); - spese forfettarie: euro 27,00.

Tempi: Decisione entro 30 giorni dall'iscrizione o dalla produzione di documenti integrativi eventualmente richiesti dal Giudice.

Possibilità di impugnazione: Sì, necessario compilare il Modulo F presente nel sito in allegato.

Assistenza di un difensore: L'assistenza di un difensore è necessaria, salvi i casi in cui la legge consente alla parte di difendersi personalmente.

Allegati: https://webgate.ec.europa.eu/e-justice/156/IT/european_payment_order_forms

➤ Iscrizione All'Albo Dei Consulenti Tecnici

Cos'è: Procedura per l'iscrizione nel "Portale Albo CTU, periti ed elenco nazionale" per accedere agli incarichi giudiziari come Consulente Tecnico d'Ufficio. Presso ogni Tribunale è istituito un albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio del Giudice (CTU): un registro nel quale sono iscritti i nomi delle persone, fornite di particolari competenze professionali e tecniche, alle quali il Giudice può affidare l'incarico di effettuare consulenze, stime e valutazioni utili ai fini del giudizio. Il CTU, quindi, non esercita mai attività decisoria, che spetta invece esclusivamente al Giudice. L'albo è tenuto dal Presidente del Tribunale e tutte le decisioni relative all'ammissione sono deliberate da un Comitato da lui presieduto e composto dal Procuratore della Repubblica, da un rappresentante dell'Ordine professionale o della Camera di Commercio per coloro che fanno parte di categorie che non sono organizzate in ordini o collegi professionali e, quindi, non sono provviste di Albi professionali. Il Presidente del Tribunale esercita l'attività di vigilanza e può promuovere procedimenti disciplinari (avvertimento, sospensione dall'Albo per un tempo non superiore ad un anno, cancellazione dall'Albo) nei casi in cui il Consulente non abbia adempiuto agli obblighi derivanti dagli incarichi assunti, o non abbia mantenuto una determinata condotta morale e professionale.

Normativa di riferimento: Artt. 13 e s.s. disp. att. c.p.c.; D.M. n. 109 del 4 agosto 2023

Chi può richiederlo: Professionisti di comprovata rettitudine morale, con competenze tecniche specifiche e iscritti a ordini o associazioni professionali. L'iscrizione può essere

richiesta ogni anno nell'ambito di due finestre temporali, dal 1° marzo al 30 aprile e dal 1° settembre al 31 ottobre.

Dove si richiede: Online tramite il Portale Servizi Telematici (PST) del Ministero della Giustizia.

Costi: In sede di domanda occorrerà pagare una marca da bollo da euro 16,00.

Successivamente, ottenuta l'iscrizione, occorrerà pagare la tassa di concessione governativa da euro 168,00.

Tempi: Variabile, in base ai tempi dell'ufficio che gestisce l'istruttoria.

Assistenza di un difensore: L'assistenza di un difensore non è necessaria.

➤ Servizi del contenzioso civile

➤ Separazione Giudiziale

Cos'è: È l'atto con il quale i coniugi, di comune accordo, decidono di non vivere più insieme e di dividersi legalmente, concordando tra loro le condizioni che regolano la separazione (separazione consensuale). Quando non è possibile giungere ad una separazione consensuale, per mancanza di accordo, i coniugi possono chiedere la separazione giudiziale.

Normativa di riferimento: Artt. 150 e ss. c.c.; artt. 473-bis e ss. c.p.c.

Chi può richiederlo: I coniugi.

Dove si richiede: Deposito Telematico presso il Contenzioso Civile del Tribunale di L'Aquila.

Come si richiede e documenti necessari: La separazione si richiede mediante ricorso telematico. Documenti: - Estratto dell'atto di matrimonio rilasciato dal comune dove è stato celebrato; - certificato cumulativo di residenza e di stato di famiglia di entrambi i coniugi (se ancora conviventi è sufficiente un certificato); - dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni di entrambi i coniugi; - documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali; - gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni; - piano genitoriale.

Costi: - Contributo euro 98,00. In caso di domanda di separazione contestuale alla domanda di divorzio vanno versati 2 contributi unificati di euro euro 98,00 (se giudiziale).



Tempi: Non è possibile stimare le tempistiche in quanto variabili secondo i casi.

Possibilità di impugnazione: La sentenza di separazione può essere impugnata presso la Corte d'Appello.

Assistenza di un difensore: L'assistenza di un difensore è necessaria.

Informazioni aggiuntive: - In caso di pregiudizio imminente e irreparabile, o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti, è possibile richiedere l'emissione di provvedimenti indifferibili nell'interesse dei figli e delle parti; - unitamente alla domanda di separazione è inoltre possibile presentare la domanda di divorzio. Esenzione dal pagamento dei diritti di copia.

➤ Divorzio Giudiziale

Cos'è: È l'atto con il quale i coniugi, di comune accordo, decidono di sciogliere il matrimonio, in caso di matrimonio civile, o di cessare gli effetti civili del matrimonio, in caso di matrimonio concordatario (divorzio congiunto). Il divorzio giudiziale può essere chiesto da un coniuge anche se l'altro non è d'accordo. La richiesta può essere presentata decorsi 12 mesi dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale, o decorsi 6 mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale.

Normativa di riferimento: L. n. 898/1970; art. 473-bis ss. c.p.c.

Chi può richiederlo: I coniugi.

Dove si richiede: Deposito Telematico presso il Contenzioso Civile del Tribunale di L'Aquila

Come si richiede e documenti necessari: Il divorzio si richiede mediante ricorso telematico. Documenti: - Copia conforme di omologa della separazione o sentenza di separazione; - estratto dell'atto di matrimonio rilasciato dal comune dove è stato celebrato; - certificato cumulativo di residenza e di stato di famiglia di entrambi i coniugi; - dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni di entrambi i coniugi; - documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali; - gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni; - piano genitoriale.

Costi: - Contributo euro 98,00. In caso di domanda di separazione contestuale alla domanda di divorzio vanno versati 2 contributi unificati di euro euro 98,00 (se giudiziale).

Tempi: Non è possibile stimare le tempistiche in quanto variabili secondo i casi.

Possibilità di impugnazione: La sentenza di divorzio può essere impugnata presso la Corte d'Appello.

Assistenza di un difensore: L'assistenza di un difensore è necessaria.

Informazioni aggiuntive: - In caso di pregiudizio imminente e irreparabile, o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti, è possibile richiedere l'emissione di provvedimenti indifferibili nell'interesse dei figli e delle parti; - è inoltre possibile presentare la domanda di divorzio unitamente alla domanda di separazione. Esenzione dal pagamento dei diritti di copia.

➤ Regolamentazione dell'Esercizio della responsabilità genitoriale (Contenzioso)

Cos'è: È l'atto con il quale i genitori, non uniti in matrimonio, di comune accordo o anche separatamente, chiedono la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale dei figli.

Normativa di riferimento: Artt. 315-bis e ss., 337-bis e ss., 473-bis e ss. c.c.

Chi può richiederlo: I genitori.

Dove si richiede: Deposito Telematico presso il Contenzioso Civile del Tribunale di L'Aquila

Come si richiede e documenti necessari: La regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale si richiede mediante ricorso telematico. Documenti: - certificato cumulativo di residenza e di stato di famiglia di entrambi i genitori (se ancora conviventi è sufficiente un certificato); - dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni di entrambi i genitori; - documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali; - gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni; - piano genitoriale.

Costi: - Anticipazione forfettaria di euro 27,00, da non versarsi in caso di cause nell'interesse esclusivo dei figli minori (Iscrizione a scuole, etc..)

Tempi: Non è possibile stimare le tempistiche in quanto variabili secondo i casi.

Possibilità di impugnazione: La sentenza di regolamentazione della responsabilità genitoriale può essere impugnata presso la Corte d'Appello.

Assistenza di un difensore: L'assistenza di un difensore è necessaria.



Informazioni aggiuntive: In caso di pregiudizio imminente e irreparabile, o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti, è possibile richiedere l'emissione di provvedimenti indifferibili nell'interesse dei figli e delle parti. In caso di pagamento dei diritti da 27 non c'è esenzione dal pagamento dei diritti di copia.

➤ **Modifica Delle Condizioni Di Separazione, Divorzio E Della Regolamentazione Dell'Esercizio Della Responsabilità Genitoriale (Contenzioso)**

Cos'è: È l'atto con il quale le parti di comune accordo o anche separatamente, chiedono, qualora sopravvengano giustificati motivi, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici.

Normativa di riferimento: Art. 473-bis.29 c.p.c.

Chi può richiederlo: Le parti separate / divorziate o i genitori.

Dove si richiede: Deposito Telematico presso il Contenzioso Civile del Tribunale di L'Aquila

Come si richiede e documenti necessari: La revisione delle condizioni di separazione, divorzio e della regolamentazione della responsabilità genitoriale si richiede mediante ricorso telematico. Documenti: - sentenza di separazione, divorzio o regolamentazione della responsabilità genitoriale; - certificato cumulativo di residenza e di stato di famiglia di entrambe le parti; - dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni di entrambe le parti; - documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali; - gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi 3 anni; - piano genitoriale.

Costi: REVISIONE DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DIVORZIO Contributo unificato di euro euro 98,00 (giudiziale). MODIFICA DELLE CONDIZIONI SEPARAZIONE O DIVORZIO/REVISIONE: Contributo unificato di euro euro 98,00 (giudiziale) REGOLAMENTAZIONE Se la revisione riguarda solo la prole è esente da C.U. ex art. 10, comma 2 TUSG.

Tempi: Non è possibile stimare le tempistiche in quanto variabili secondo i casi.

Possibilità di impugnazione: La sentenza emessa dal Tribunale può essere impugnata presso la Corte d'Appello.

Assistenza di un difensore: L'assistenza di un difensore è necessaria.

Informazioni aggiuntive: In caso di pregiudizio imminente e irreparabile, o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti, è possibile richiedere l'emissione di provvedimenti indifferibili nell'interesse dei figli e delle parti. Modifica delle condizioni di separazione o divorzio non pagano i diritti di copia, le regolamentazioni sì se non c'è esenzione totale.

➤ **Ordini Di Protezione Contro Gli Abusi Familiari**

Cos'è: È una misura cautelare che il Giudice può applicare, sia in sede penale (nel corso di indagini penali o di un procedimento penale) che in sede civilistica, a tutela di persone facenti parte della famiglia, se vittime di violenze o abusi comportanti grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà, anche quando la convivenza è cessata. L'applicazione della misura in sede penale presuppone l'avvio di indagini per delitti corrispondenti (maltrattamento in famiglia, lesioni, violenza sessuale, violenza privata, ecc.), indagini che normalmente sono precedute da denuncia (o querela) sporta all'autorità competente dalla vittima o da altra persona informata sui fatti. In sede civilistica la misura può essere richiesta, anche personalmente, dalla vittima maggiorenne, nei confronti del coniuge o di un convivente o di altro componente del nucleo familiare adulto, se autore del comportamento pregiudizievole. Con l'ordine di protezione il Giudice: - impone al responsabile la cessazione della condotta pregiudizievole; - dispone il di lui allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente; - prescrive al responsabile, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dal beneficiario dell'ordine di protezione (casa familiare, luogo di lavoro, eventualmente domicilio della famiglia di origine o domicilio di prossimi congiunti, luoghi di istruzione dei figli); - dispone eventualmente l'intervento dei servizi sociali, nonché di associazioni dedite all'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati;

- prescrive il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi, se per l'assenza dell'allontanato queste sono destinate a rimanere prive dei mezzi di sussistenza. La durata dell'ordine di protezione non può essere superiore a un anno e può essere prorogata su istanza di parte o, in presenza di minori, del Pubblico Ministero, soltanto se ricorrano gravi motivi, per il tempo strettamente necessario.

Normativa di riferimento: Artt. 473-bis.69 e ss. c.p.c.

Chi può richiederlo: In sede civilistica la misura può essere richiesta, anche personalmente, dalla vittima maggiorenne, nei confronti del coniuge o di un convivente o di altro componente del nucleo familiare adulto, se autore del comportamento pregiudizievole.



Tabella 7 Tabella Riassuntiva del regime fiscale dei proced. di famiglia giudiziali o congiunti (CC e VG)

Tipo di richiesta	Tipo di ricorso	Contributo unificato (Giudiziale/Congiunto)	Anticipazioni forfettarie	Note
Separazione	Giudiziale/Congiunto	98/43	Esente	Art. 473-bis.12; 473-bis.51 c.p.c.
Divorzio – cessazione effetti civili	Giudiziale/Congiunto	98/43	Esente	Art. 473-bis.47; 473-bis.51 c.p.c.
Divorzio – scioglimento del matrimonio	Giudiziale/Congiunto	98/43	Esente	Art. 473-bis.47; 473-bis.51 c.p.c.
Scioglimento unione civile	Giudiziale/Congiunto	98/43	Esente	Art. 473-bis.47; 473-bis.51 c.p.c.
Cumulo separazione + divorzio	Giudiziale/Congiunto	98 + 98 / 43 + 43	Esente	Art. 473-bis.49; 473-bis.51 c.p.c.; Cass. 28727/2023
Regolamentazione affidamento/mantenimento figli nati fuori dal matrimonio	Giudiziale/Congiunto	Esente/Esente	€ 27	Art. 473-bis.47 c.p.c.
Modifica regolamentazione affidamento/mantenimento figli nati fuori dal matrimonio	Giudiziale/Congiunto	Esente/Esente	€ 27	Art. 473-bis.51 u.c.; 473-bis.17 c.p.c.
Domande riconvenzionali in separazione/divorzio (addebito, assegno, ecc.)	Giudiziale	€ 98	Esente	—
Modifica condizioni separazione/divorzio – solo contributi ai coniugi	Giudiziale/Congiunto	98/43	Esente	Art. 473-bis.51, ult. comma c.p.c.
Modifica condizioni separazione/divorzio – responsabilità genitoriale + contributi (prole e coniugi)	Giudiziale/Congiunto	98/43	Esente	Art. 473-bis.51, ult. comma c.p.c.
Modifica condizioni separazione/divorzio – SOLO prole	Giudiziale/Congiunto	Esente	Esente	Art. 473-bis.47 c.p.c.
Garanzie a tutela del credito / pagamento diretto del terzo (prole o coniuge dentro il matrimonio)	Giudiziale	Esente	Esente	Artt. 473-bis.36–37 c.p.c.
Garanzie a tutela del credito / pagamento diretto del terzo (prole fuori dal matrimonio)	Giudiziale	Esente	€ 27	Artt. 473-bis.36–37 c.p.c.
Attuazione provvedimenti su affidamento / inadempienze o violazioni (autonoma domanda, nessun procedimento in corso)	Giudiziale	Esente	Esente	Artt. 473-bis.38–39 c.p.c.
Attuazione provvedimenti (autonoma domanda) – prole fuori dal matrimonio	Giudiziale	Esente	€ 27	Artt. 473-bis.38–39 c.p.c.
Violenza domestica o di genere	Giudiziale	CU del procedimento principale	Esente	Artt. 473-bis.40 e ss. c.p.c.
Ordini di protezione contro abusi familiari	Giudiziale	Esente	Esente	Art. 473-bis.69 c.p.c.



Dove si richiede: Tribunale - Cancelleria di riferimento: Cancelleria delle Persone e delle Famiglie – piano terra. Orari: lunedì-venerdì ore 8,30-12,30.

Come si richiede e documenti necessari: L'ordine di protezione si richiede mediante ricorso telematico. Documenti: - certificato cumulativo di residenza e di stato di famiglia di entrambe le parti (se ancora conviventi è sufficiente un certificato); - eventuale certificazione medica o altra documentazione a dimostrazione dei fatti esposti.

Costi: Il servizio è gratuito.

Tempi: Non è possibile stimare le tempistiche in quanto variabili secondo i casi.

Possibilità di impugnazione: Può essere impugnato mediante reclamo al Tribunale in composizione collegiale.

Assistenza di un difensore: L'assistenza di un difensore è necessaria.

➤ Mutamento di Sesso

Cos'è: È la richiesta di adeguamento dei caratteri sessuali mediante intervento chirurgico e/o di rettificazione di attribuzione di sesso.

Normativa di riferimento: L. n. 164 del 14/4/1982; artt. 473-bis ss. c.p.c.

Chi può richiederlo: L'interessato.

Dove si richiede: Deposito Telematico presso il Contenzioso Civile del Tribunale di L'Aquila.

Come si richiede e documenti necessari: Il mutamento di sesso si richiede mediante ricorso telematico. Documenti: - estratto riassunto di atto di nascita, di stato civile e di stato di famiglia; - perizia psicologica che accerti la disforia di genere; - perizia endocrinologica con la prescrizione della cura ormonale in corso.

Costi: - Contributo Unificato di euro 518,00; - anticipazione forfettaria di euro 27,00.

Tempi: Non è possibile stimare le tempistiche in quanto variabili secondo i casi.

Possibilità di impugnazione: La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso può essere impugnata presso la Corte d'Appello.

Assistenza di un difensore: L'assistenza di un difensore è necessaria.

➤ Violenza Domestica O Di Genere

Cos'è: Disciplina i procedimenti in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere poste in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori. Il Giudice può abbreviare i termini fino alla metà, e compie tutte le attività previste anche d'ufficio e senza alcun ritardo. Quando la vittima degli abusi o delle violenze allegate è inserita in collocazione protetta, il Giudice, ove opportuno per la sua sicurezza, dispone la segretezza dell'indirizzo ove essa dimora.

Con il decreto di fissazione dell'udienza, il Giudice chiede al Pubblico Ministero e alle altre autorità competenti informazioni circa l'esistenza di eventuali procedimenti relativi agli abusi e alle violenze allegate, definiti o pendenti, e la trasmissione dei relativi atti non coperti dal segreto di cui all'art. 329 del c.p.p. Il Pubblico Ministero e le altre autorità competenti provvedono entro quindici giorni a quanto richiesto. Quando all'esito dell'istruzione, anche sommaria, ravvisa la fondatezza delle allegazioni, il Giudice adotta i provvedimenti più idonei a tutelare la vittima e il minore, tra cui quelli previsti dall'articolo 473-bis.70 c.p.c., e disciplina il diritto di visita individuando modalità idonee a non compromettere la loro sicurezza. A tutela della vittima e del minore, il Giudice può altresì disporre, con provvedimento motivato, l'intervento dei servizi sociali e del servizio sanitario. Quando la vittima è inserita in collocazione protetta, il Giudice può incaricare i servizi sociali del territorio per l'elaborazione di progetti finalizzati al suo reinserimento sociale e lavorativo.

Normativa di riferimento: Artt. 473-bis.40 e ss. c.p.c.

Chi può richiederlo: L'interessato.

Dove si richiede: Deposito Telematico presso il Contenzioso Civile del Tribunale di L'Aquila.

Come si richiede e documenti necessari: Il ricorso si propone in modalità telematica. Il ricorso indica, oltre a quanto previsto dagli articoli 473-bis.12 e 473-bis.13, gli eventuali procedimenti, definiti o pendenti, relativi agli abusi o alle violenze. Al ricorso è allegata copia degli accertamenti svolti e dei verbali relativi all'assunzione di sommarie informazioni e di prove testimoniali, nonché dei provvedimenti relativi alle parti e al minore emessi dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità.

Costi: Anticipazione forfettaria di euro 27,00.

Tempi: Non è possibile stimare le tempistiche in quanto variabili secondo i casi.



Possibilità di impugnazione: Il provvedimento può essere impugnato presso la Corte d'Appello.

Assistenza di un difensore: L'assistenza di un difensore è necessaria.

Informazioni aggiuntive: - Le parti non sono tenute a comparire personalmente all'udienza di cui all'articolo 473-bis.21 c.p.c. - Il Giudice procede personalmente e senza ritardo all'ascolto del minore secondo quanto previsto dagli articoli 473-bis.4 e 473-bis.5 c.p.c., evitando

ogni contatto con la persona indicata come autore degli abusi o delle violenze. - Non si procede all'ascolto quando il minore è stato già ascoltato nell'ambito di altro procedimento, anche penale, e le risultanze dell'adempimento acquisite agli atti sono ritenute sufficienti ed esaustive.

➤ Interdizione

Cos'è: L'interdizione è un istituto volto alla tutela del soggetto incapace. In particolare, possono essere dichiarati interdetti i soggetti con gravissimi disturbi psichici che risultino oppositivi anche nei confronti dell'amministratore di sostegno e che, per tale ragione, necessitano di un intervento più rigido ovvero nella completa limitazione/esclusione di ogni loro iniziativa di carattere patrimoniale o personale che potrebbe rivelarsi lesiva dei loro interessi. Di regola il tutore o il curatore sono scelti tra i soggetti appartenenti al nucleo familiare del beneficiario, così come avviene per la nomina dell'amministratore di sostegno; tuttavia, ove tale scelta non sia possibile, per motivi di opportunità o altro, l'amministratore è nominato tenuto conto dell'esclusione interesse del beneficiario. Tra gli atti per i quali è sempre richiesta l'autorizzazione da parte del Giudice vi rientrano: - L'acquisto di beni diversi da quelli necessari per l'economia domestica e l'amministrazione del patrimonio; - La riscossione di capitali, la cancellazione di ipoteche o lo svincolo di pegni, l'assunzione di obbligazioni; - L'accettazione o la rinuncia all'eredità e l'accettazione di donazioni o legati; - La stipula di contratti di locazione d'immobile di durata superiore a nove anni; - L'avvio di giudizi, salvo che si tratti di denunce di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi. È invece richiesta l'autorizzazione del Tribunale, su parere del Giudice Tutelare per: - alienare beni, ad eccezione dei frutti e mobili soggetti a facile deterioramento; - costituire pegni o ipoteche; - procedere a divisione o promuovere i relativi giudizi; - fare compromessi e transazioni o accettare concordati. Gli atti compiuti senza osservare tali prescrizioni possono essere annullati su istanze del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi causa. La competenza spetta al Tribunale del luogo ove l'interdicendo ha la residenza o il domicilio.

Normativa di riferimento: Artt. 415 e ss. c.c.

Chi può richiederlo: L'interdizione può essere richiesta: - dal coniuge (o dalla persona stabilmente convivente); - dai parenti entro il quarto grado; - dagli affini entro il secondo grado; - dal tutore o dal curatore; - dalla struttura presso la quale la persona ammalata è ricoverata a causa della sua patologia; - dal Pubblico Ministero.

Dove si richiede: Deposito Telematico presso il Contenzioso Civile del Tribunale di L'Aquila.

Come si richiede e documenti necessari: La richiesta deve essere corredata dai seguenti allegati: - copia atto integrale di nascita del beneficiario (da richiedere presso il Comune di nascita); - copia certificato di residenza attuale del beneficiario; - copia atto Stato di famiglia; - attestazione medico sanitaria sulle condizioni di salute del beneficiario (certificato del medico curante attestante la condizione psicofisica del soggetto con riferimento dettagliato alla sua incapacità parziale o totale di prendersi cura di sé stesso).

Costi: Anticipazione forfettaria di euro 27,00 per diritti di notifica attraverso il portale PagoPA al seguente link: https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa_nuovarich.wp

Tempi: Entro un anno.

Possibilità di impugnazione: La sentenza del Tribunale è appellabile innanzi alla Corte di Appello.

Assistenza di un difensore: L'assistenza di un difensore è necessaria.

➤ Inabilitazione

Cos'è: L'inabilitazione è uno strumento di tutela volto all'amministrazione straordinaria del patrimonio di un soggetto che, pur conservando la capacità di agire, necessita di un curatore nominato dal Giudice incaricato di controfirmare i contratti e gli altri atti patrimoniali che l'invalido voglia stipulare e sottoscrivere. Il curatore, quindi, non è un legale rappresentante che si sostituisce totalmente al soggetto invalido ma un suo mero assistente. Anche in questo caso, di regola, il curatore è scelto tra i soggetti appartenenti al nucleo familiare del beneficiario. Possono essere dichiarati inabili: - il soggetto maggiore d'età infermo di mente (l'infermità meno grave di quella per la quale è prevista l'interdizione); - il soggetto che per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o stupefacenti espongono se o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici. È richiesta l'autorizzazione del Giudice Tutelare per: - l'acquisto di beni, fatta eccezione per i mobili necessari per l'economia domestica e l'amministrazione del patrimonio; - la riscossione di capitali, la cancellazione di ipoteche e lo svincolo di pegni, l'assunzione di obbligazioni; -



l'accettazione o la rinuncia all'eredità, l'accettazione di donazioni o legati; - la stipulazione di contratti di locazione di durata superiore a nove anni; - l'avvio di giudizi, ad eccezione delle azioni di denuncia di nuova opera o di danno temuto, le azioni possessorie o di sfratto e le azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi. Gli atti compiuti senza osservare le predette prescrizioni possono essere annullati su istanza del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi causa. La competenza spetta al Tribunale del luogo ove l'interdicendo ha la residenza o il domicilio.

Normativa di riferimento: Artt. 415 e ss. c.c.

Chi può richiederlo: L'inabilitazione può essere richiesta: - dal coniuge (o dalla persona stabilmente convivente); - dai parenti entro il quarto grado; - dagli affini entro il secondo grado; - dalla struttura presso la quale la persona ammalata è ricoverata a causa della sua patologia; - dal Pubblico Ministero.

Dove si richiede: Tribunale- Cancelleria Contenzioso Civile – piano terra. Orari: lunedì-venerdì ore 8,30-12,30.

Come si richiede e documenti necessari: La richiesta deve essere corredata dai seguenti allegati: - copia atto integrale di nascita del beneficiario (da richiedere presso il Comune di nascita); - copia certificato di residenza attuale del beneficiario;

- copia atto Stato di famiglia; - attestazione medico sanitaria sulle condizioni di salute del beneficiario (certificato del medico curante attestante la condizione psicofisica del soggetto).

Costi: Anticipazione forfettaria di euro 27,00 per diritti di notifica attraverso il portale PagoPA al seguente link: https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa_nuovarich.wp

Tempi: Entro un anno.

Possibilità di impugnazione: La sentenza del Tribunale è appellabile innanzi alla Corte di Appello.

Assistenza di un difensore: L'assistenza di un difensore è necessaria.

➤ Controversie In Materia Di Rettificazione Di Attribuzione Di Sesso

Cos'è: Questo procedimento consiste nella richiesta di adeguamento dei caratteri sessuali mediante intervento chirurgico e/o di rettificazione di attribuzione di sesso.

Normativa di riferimento: L. n. 164 del 14/4/1982.

Chi può richiederlo: Il soggetto interessato.

Dove si richiede: Cancelleria Contenzioso Civile – piano terra. Orari: lunedì-venerdì ore 8.30-12.30.

Come si richiede e documenti necessari: Il procedimento si avvia con atto di citazione notificato al coniuge e ai figli dell'attore e al Pubblico Ministero presso la sede del Tribunale di L'Aquila Cancelleria Contenzioso civile lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12:30.

Costi: - Contributo Unificato di euro 518,00; - anticipazione forfettaria di euro 27,00 per diritti di notifica attraverso il portale PagoPA al seguente link: https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa_nuovarich.wp

Possibilità di impugnazione: La sentenza di primo grado può essere impugnata davanti alla Corte di Appello.

Assistenza di un difensore: L'assistenza di un difensore non è necessaria

➤ Istanza Per La Sospensione Dello Sfratto

Cos'è: Le richieste vengono presentate dal conduttore coinvolto in una procedura di sfratto per scadenza del contratto di locazione, con l'obiettivo di ottenere la sospensione del provvedimento di rilascio dell'immobile. La competenza è del Tribunale del luogo di residenza dell'interessato.

Normativa di riferimento: D.L. 216/11 convertito in Legge n.14/2012; art. 4, comma 8 D.L. n. 150/2013 convertito in Legge n. 15/2014.

Chi può richiederlo: L'istanza deve essere presentata dal conduttore soggetto alla procedura esecutiva di sfratto.

Dove si richiede: Cancelleria Contenzioso Civile – piano terra. Orari: lunedì-venerdì ore 8.30-12.30.

Come si richiede e documenti necessari: Il conduttore deposita l'istanza in cancelleria o presso l'ufficio giudiziario e il suddetto deposito vale come autocertificazione per ottenere la proroga. La cancelleria si occupa di avvisare il locatore per eventuali deduzioni. Per depositare l'istanza è necessario possedere i seguenti requisiti: - reddito annuo complessivo familiare inferiore a euro 27.000,00; - presenza nel nucleo familiare di persona ultrasessantacinquenne, figli a carico, malati terminali o persone con handicap con invalidità superiore al 66%; - documento di identità in corso di validità

Costi: Non è prevista alcuna spesa.

Possibilità di impugnazione: Sì.



Assistenza di un difensore: L'assistenza di un difensore non è necessaria

➤ Protezione Internazionale

Cos'è: La protezione internazionale di cittadini non appartenenti all'Unione europea o apolidi si attua attraverso il riconoscimento dello status di rifugiato o il riconoscimento della protezione sussidiaria. - STATUS DI RIFUGIATO (art. 1 A, n. 2, par. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951 art. 2, co. 1 lett. e), d.lgs. 251/2007 e art. 2, co. 1 lett. d), d.lgs. 25/2008; artt. 7 e 8 del d.lgs. 251/2007) Definizione: Art. 2 c.1 d.lgs. 251/2007 lett. e) "rifugiato": cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10". - PROTEZIONE SUSSIDIARIA: Definizione: Art. 2, c. 1 d.lgs. 251/2007 lett. g) "persona ammissibile alla protezione sussidiaria": cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese".

Normativa di riferimento: Art.35, ss D.Lgs. n. 25 del 28-1-2008

Chi può richiederlo: I cittadini non appartenenti all'Unione europea o gli apolidi.

Competenza: Contro le decisioni delle Commissioni Territoriali sulle domande di protezione internazionale, è possibile fare ricorso dinanzi alle Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del Tribunale.

Come si richiede e documenti necessari: Ricorso davanti al Tribunale: è previsto un termine perentorio di impugnazione del provvedimento adottato dalla Commissione Territoriale di 30 giorni dalla notificazione dello stesso o di 60 giorni se il ricorrente si trova in un paese terzo al momento della presentazione del ricorso (N.B. in alcuni casi il termine per l'impugnazione è ridotto). Documentazione da presentare: Il legale che rappresenta il ricorrente curerà la raccolta e la presentazione della documentazione necessaria.

Costi: - Contributo Unificato di euro 98,00; - una un PagoPa di euro 27,00 per diritti forfetizzati per notifica. N.B.: Si può essere ammessi al gratuito patrocinio nel caso di possesso dei requisiti prescritti dalla legge (link)

Possibilità di impugnazione: La controversia è decisa dal Tribunale con decreto non reclamabile. È possibile presentare ricorso in Cassazione entro 30 giorni dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria.

Assistenza di un difensore: L'assistenza di un difensore è necessaria.

➤ Apolidia

Cos'è: Per la definizione di apolide si richiama l'art. 1 della Convenzione sullo status degli apolidi, New York 1954 secondo cui: il termine "apolide" indica una persona che nessuno Stato considera come suo cittadino nell'applicazione della sua legislazione.

Normativa di riferimento: Convenzione sullo status degli apolidi, New York 1954 (ratificato con L. 306/1962); art. 17 D.P.R. 572/93 ("Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n.91, recante nuove norme sulla cittadinanza"); art. 19 bis d.lgs. 150/2011 ("Controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia").

Chi può richiederlo: I soggetti privi di qualsiasi cittadinanza e che hanno la propria residenza nel territorio dello Stato italiano.

Competenza: Sono competenti sulle controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea presso il Tribunale.

Come si richiede e documenti necessari: Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia sono regolate dal rito semplificato di cognizione. Documentazione da presentare: Il legale che rappresenta il ricorrente curerà la raccolta e la presentazione della documentazione necessaria.

Costi: - Contributo Unificato di euro 518,00; - un PagoPa di euro 27,00 per diritti forfetizzati per notifica N.B.: Si può essere ammessi al gratuito patrocinio nel caso di possesso dei requisiti prescritti dalla legge (link).

Assistenza di un difensore: L'assistenza di un difensore è necessaria.

➤ Cittadinanza Italiana

Cos'è: Il termine cittadinanza indica il rapporto tra un individuo e lo Stato, al quale l'ordinamento giuridico ricollega la pienezza dei diritti civili e politici.



Normativa di riferimento: Legge 5 febbraio 1992, n. 91. Nuove norme sulla cittadinanza; Testo del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36. Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza; Legge 23 maggio 2025, n. 74. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza.

Chi può richiederlo: I soggetti in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.

Competenza: Sono competenti sulle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea presso il Tribunale.

Come si richiede e documenti necessari: Le controversie in materia di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione. Documentazione da presentare: il legale che rappresenta il ricorrente curerà la raccolta e la presentazione della documentazione necessaria.

Costi: - Nel procedimento di attribuzione della cittadinanza italiana, qualora il giudizio sia promosso da più ricorrenti con un unico ricorso introduttivo, ciascuna parte deve versare il Contributo Unificato di euro 600,00, ai sensi dell'art.13, comma 1-sexies del testo unico delle spese di giustizia, introdotto dalla legge di bilancio 2025, n. 207/2024; un PagoPa di euro 27,00 per diritti forfetizzati per notifica; - in caso di minori il procedimento è esente dal versamento del contributo unificato. N.B.: Si può essere ammessi al gratuito patrocinio nel caso di possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

Assistenza di un difensore: L'assistenza di un difensore è necessaria.

➤ Servizi della Cancelleria del Lavoro e di Previdenza

➤ Iscrizione A Ruolo dei Giudizi di Lavoro

Cos'è: È il mezzo per portare all'attenzione del magistrato la conoscenza di una controversia in materia di: - rapporti di lavoro e rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non relativi all'esercizio di una impresa; rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica; rapporti di lavoro dei dipendenti della pubblica amministrazione intendendo per tale le amministrazioni dello Stato, inclusi gli Istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative; le aziende ed amministrazioni autonome; le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi, le case popolari, le camere di commercio, le aziende del servizio sanitario nazionale. Sono sottratte alla giurisdizione del Tribunale Ordinario (e sono affidate alla giurisdizione del Tribunale Amministrativo) le categorie di lavoratori escluse dal processo di privatizzazione (art.3 d.lgs. 165/2001): magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato, personale militare e delle forze di polizia, personale delle carriere prefettizie e diplomatiche a partire dal vice consigliere della Prefettura; il personale di talune autorità indipendenti; - previdenza e assistenza: opposizione ad ordinanza ingiunzione emessa da INAIL/INPS, controversie in materia di invalidità civile (cecità, sordità, handicap, inabilità ed invalidità), altre controversie riguardanti le assicurazioni sociali, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, gli assegni familiari e ogni altra forma di previdenza e assistenza.

Normativa di riferimento: Art. 168 c.p.c.

Chi può richiederlo: L'interessato, con il patrocinio di un difensore.

Dove si richiede: Tribunale Cancelleria del Lavoro e Previdenza –

Come si richiede e documenti necessari: L'iscrizione avviene in modalità telematica.

Costi: L'iscrizione a ruolo comporta il pagamento di un Contributo Unificato determinato sulla base della materia e del valore della controversia, come da tabella "Contributo Unificato" riportata in appendice al presente documento. Per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza il contributo unificato non è dovuto entro il limite reddituale familiare di euro 40.978,92, corrispondente al triplo di reddito imponibile annuo valido ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio (di euro 13.659,64) stabilito dal D.M. del 22 aprile 2025 (modello riportato in appendice al presente documento).



Tempi: La presa in carico degli atti è contestuale al deposito o, ad ogni modo, nel rispetto dei tempi di lavorazione.

Assistenza di un difensore: L'assistenza di un difensore è necessaria.

Allegati: Autocertificazione redditi 2025

➤ Richiesta Visione Fascicolo dei giudizi di Lavoro

Cos'è: Servizio che prevede la visione degli atti di un processo, fornito a beneficio delle parti processuali.

Chi può richiederlo: Le parti interessate o i loro delegati e i difensori o i loro delegati.

Dove si richiede: In via telematica, mediante deposito di istanza di visibilità o presso la cancelleria della Cancelleria del Lavoro .

Come si richiede e documenti necessari: Documento di riconoscimento o, nel caso di difensore, delega.

Costi: Il servizio è gratuito.

Tempi: Nel rispetto dei tempi di lavorazione, massimo 3 giorni.

Assistenza di un difensore: L'assistenza di un difensore non è necessaria.

➤ Richiesta Rilascio Copie dei giudizi di Lavoro

Cos'è: È la richiesta volta ad ottenere copia di un atto processuale. Le copie possono essere cartacee e telematiche.

Chi può richiederlo: - Le parti; - i difensori delle parti costituite;

- i soggetti autorizzati dalla legge (es: i CTU nominati nell'ambito del giudizio).

Dove si richiede: Sportello unico del Tribunale.

Come si richiede e documenti necessari: Su richiesta del difensore o della parte stessa. Sono necessari: - istanza; - procura alle liti, per il difensore; - documento d'identità (per le parti o C.T.U.).

Costi: - diritti di copia di importo variabile sulla base dell'urgenza e del supporto sul quale viene rilasciata la copia. Il pagamento è escusivamente PagoPa.

Tempi: La copia avente carattere di urgenza viene rilasciata entro il terzo giorno libero dalla presentazione della richiesta. La copia non avente carattere di urgenza è rilasciata a partire dal terzo giorno libero dalla presentazione della richiesta.

Assistenza di un difensore: L'assistenza di un difensore non è necessaria.

Allegati: Unitamente all'istanza vanno depositati: - copia doc. d'identità e codice fiscale; - documentazione del reddito; - ISEE (se non ha lavorato); - eventuale autocertificazione dei redditi; - certificato consolare dei redditi per extracomunitari e certificazione di iscrizione in Procura ex art. 335 cpp (per verificare se il procedimento è stato iscritto in Procura).



➤ Servizi di Volontaria Giurisdizione

➤ Separazione Giudiziale

Cos'è: È l'atto con il quale i coniugi, di comune accordo, decidono di non vivere più insieme e di dividersi legalmente, concordando tra loro le condizioni che regolano la separazione (separazione consensuale). Quando non è possibile giungere ad una separazione consensuale, per mancanza di accordo, i coniugi possono chiedere la separazione giudiziale.

Normativa di riferimento: Artt. 150 e ss. c.c.; artt. 473-bis e ss. c.p.c.

Chi può richiederlo: I coniugi.

Dove si richiede: Deposito Telematico presso la Volontaria Giurisdizione del Tribunale di L'Aquila.

Come si richiede e documenti necessari: La separazione si richiede mediante ricorso telematico. Documenti: - Estratto dell'atto di matrimonio rilasciato dal comune dove è stato celebrato; - certificato cumulativo di residenza e di stato di famiglia di entrambi i coniugi (se ancora conviventi è sufficiente un certificato); - dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni di entrambi i coniugi; - documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali; - gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni; - piano genitoriale.

Costi: - Contributo Unificato di euro 43,00. In caso di domanda di separazione contestuale alla domanda di divorzio vanno versati 2 contributi unificati di euro 43,00.

Tempi: Non è possibile stimare le tempistiche in quanto variabili secondo i casi.

Possibilità di impugnazione: La sentenza di separazione può essere impugnata presso la Corte d'Appello.

Assistenza di un difensore: L'assistenza di un difensore è necessaria.

Informazioni aggiuntive: - In caso di pregiudizio imminente e irreparabile, o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti, è possibile richiedere l'emissione di provvedimenti indifferibili nell'interesse dei figli e delle parti; - unitamente alla domanda di separazione è inoltre possibile presentare la domanda di divorzio.

➤ Divorzio Consensuale

Cos'è: È l'atto con il quale i coniugi, di comune accordo, decidono di sciogliere il matrimonio, in caso di matrimonio civile, o di cessare gli effetti civili del matrimonio, in caso di matrimonio concordatario (divorzio congiunto). Il divorzio giudiziale può essere chiesto da un coniuge anche se l'altro non è d'accordo. La richiesta può essere presentata decorsi 12 mesi dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale, o decorsi 6 mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale.

Normativa di riferimento: L. n. 898/1970; art. 473-bis ss. c.p.c.

Chi può richiederlo: I coniugi.

Dove si richiede: Deposito Telematico presso la Volontaria Giurisdizione del Tribunale di L'Aquila

Come si richiede e documenti necessari: Il divorzio si richiede mediante ricorso telematico. Documenti: - Copia conforme di omologa della separazione o sentenza di separazione; - estratto dell'atto di matrimonio rilasciato dal comune dove è stato celebrato; - certificato cumulativo di residenza e di stato di famiglia di entrambi i coniugi; - dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni di entrambi i coniugi; - documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali; - gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni; - piano genitoriale.

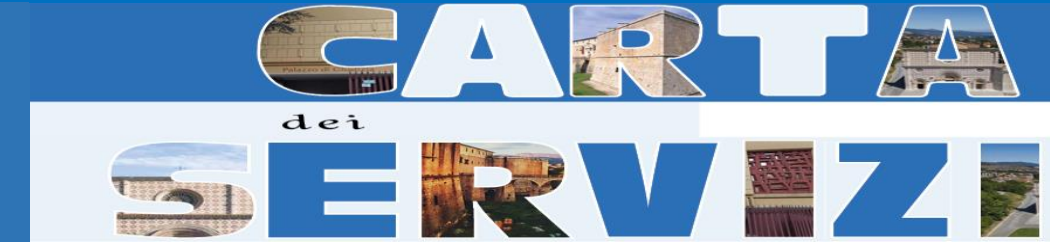
Costi: - Contributo Unificato di euro 43,00. In caso di domanda di separazione contestuale alla domanda di divorzio vanno versati 2 contributi unificati di euro 43,00.

Tempi: Non è possibile stimare le tempistiche in quanto variabili secondo i casi.

Possibilità di impugnazione: La sentenza di divorzio può essere impugnata presso la Corte d'Appello.

Assistenza di un difensore: L'assistenza di un difensore è necessaria.

Informazioni aggiuntive: - In caso di pregiudizio imminente e irreparabile, o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti, è possibile richiedere l'emissione di provvedimenti indifferibili nell'interesse dei figli e delle parti; - è inoltre possibile presentare la domanda di divorzio unitamente alla domanda di separazione.



➤ Regolamentazione dell'Esercizio Della Responsabilità Genitoriale (Congiunto)

Cos'è: È l'atto con il quale i genitori, non uniti in matrimonio, di comune accordo o anche separatamente, chiedono la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale dei figli.

Normativa di riferimento: Artt. 315-bis e ss., 337-bis e ss., 473-bis e ss. c.c.

Chi può richiederlo: I genitori.

Dove si richiede: Deposito Telematico presso la Volontaria Giurisdizione del Tribunale di L'Aquila

Come si richiede e documenti necessari: La regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale si richiede mediante ricorso telematico. Documenti: - certificato cumulativo di residenza e di stato di famiglia di entrambi i genitori (se ancora conviventi è sufficiente un certificato); - dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni di entrambi i genitori; - documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali; - gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni; - piano genitoriale.

Costi: - Anticipazione forfettaria di euro 27,00, da non versarsi in caso di cause nell'interesse esclusivo dei figli minori (Iscrizione a scuole, etc..)

Tempi: Non è possibile stimare le tempistiche in quanto variabili secondo i casi.

Possibilità di impugnazione: La sentenza di regolamentazione della responsabilità genitoriale può essere impugnata presso la Corte d'Appello.

Assistenza di un difensore: L'assistenza di un difensore è necessaria.

Informazioni aggiuntive: In caso di pregiudizio imminente e irreparabile, o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti, è possibile richiedere l'emissione di provvedimenti indifferibili nell'interesse dei figli e delle parti. In caso di pagamento dei diritti da 27 non c'è esenzione dal pagamento dei diritti di copia.

➤ Modifica Delle Condizioni di Separazione, Divorzio e della Regolamentazione dell'Esercizio della Responsabilità Genitoriale (Congiunto)

Cos'è: È l'atto con il quale le parti di comune accordo o anche separatamente, chiedono, qualora sopravvengano giustificati motivi, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici.

Normativa di riferimento: Art. 473-bis.29 c.p.c.

Chi può richiederlo: Le parti separate / divorziate o i genitori.

Dove si richiede: Deposito Telematico presso la Volontaria Giurisdizione del Tribunale di L'Aquila

Come si richiede e documenti necessari: La revisione delle condizioni di separazione, divorzio e della regolamentazione della responsabilità genitoriale si richiede mediante ricorso telematico. Documenti: - sentenza di separazione, divorzio o regolamentazione della responsabilità genitoriale; - certificato cumulativo di residenza e di stato di famiglia di entrambe le parti; - dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni di entrambe le parti; - documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali; - gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi 3 anni; - piano genitoriale.

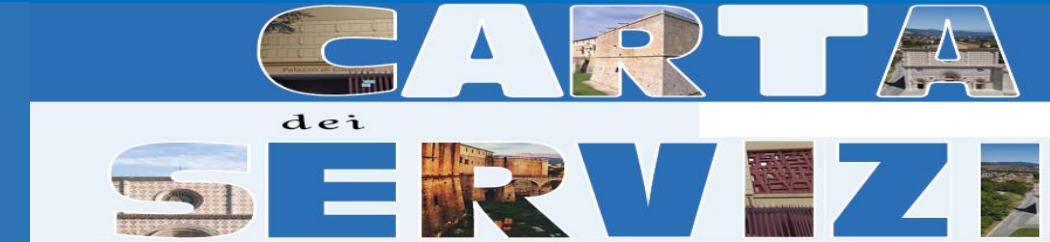
Costi: REVISIONE DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DIVORZIO Contributo unificato di euro euro 43,00 (congiunto). MODIFICA DELLE CONDIZIONI SEPARAZIONE O DIVORZIO/REVISIONE: Contributo unificato di euro euro 43,00 (congiunto) REGOLAMENTAZIONE Se la revisione riguarda solo la prole è esente da C.U. ex art. 10, comma 2 TUSG.

Tempi: Non è possibile stimare le tempistiche in quanto variabili secondo i casi.

Possibilità di impugnazione: La sentenza emessa dal Tribunale può essere impugnata presso la Corte d'Appello.

Assistenza di un difensore: L'assistenza di un difensore è necessaria.

Informazioni aggiuntive: In caso di pregiudizio imminente e irreparabile, o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti, è possibile richiedere l'emissione di provvedimenti indifferibili nell'interesse dei figli e delle parti. Modifica delle condizioni di separazione o divorzio non pagano i diritti di copia, le regolamentazioni sì se non c'è esenzione totale.



➤ Adozione Di Persona Maggiorennne

Cos'è: Riguarda l'adozione tra adulti, effettuata a favore di un adottando avente più di 18 anni di età e sufficiente ad instaurare, tra l'adottante e l'adottato, un rapporto parificato a quello tra genitori e figli. Con il provvedimento di adozione l'adottato: - assume il cognome dell'adottante, da anteporre al proprio cognome; - acquista il diritto a succedere all'adottante; - ha il diritto agli alimenti da parte dell'adottante, che li deve prestare con precedenza sui genitori legittimi o naturali dell'adottato; - è anche tenuto a prestare gli alimenti all'adottante.

Con questo procedimento una persona di età superiore a 18 anni può aggiungere al proprio il cognome del soggetto adottante, assumendo gli obblighi di figlio. La funzione principale dell'istituto è quella di assegnare un erede a chi ne è sprovvisto. Affinché possa procedersi all'adozione: - i soggetti adottanti (coniugati o meno) devono essere privi di discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti; - è necessario il consenso sia dell'adottante che dell'adottato e dei suoi genitori, oltre a quello degli eventuali coniugi; - è necessario che l'adottante abbia compiuto i 35 anni d'età e abbia almeno 18 anni in più del soggetto adottando (se il Tribunale ravvisi tuttavia circostanze eccezionali, può consentire l'adozione anche all'adottante che abbia raggiunto l'età di 30 anni); - il Tribunale dovrà valutare se l'adozione sia conveniente per il soggetto adottando.

Normativa di riferimento: Artt. 291 ss. c.c. come modificati dalla L. 4 maggio 1983, n. 184.

Procedimento: Il ricorso per l'adozione di una persona maggiorenne deve essere presentato al Presidente del Tribunale e deve includere, tra l'altro, la richiesta di fissare un'udienza per la raccolta dei consensi dell'adottante, dell'adottando e dei coniugi di entrambi, se sono sposati e non legalmente separati. Durante l'udienza per la raccolta dei consensi, l'adottando dovrà designare un domicilio in Italia; se il consenso all'adozione è espresso tramite atto notarile, l'adottante, nello stesso atto, dovrà anch'esso indicare un domicilio in Italia. È consigliabile che l'adottando scelga come domicilio quello dello stesso Avvocato dell'adottante, per facilitare e velocizzare le notifiche. Il Tribunale competente è quello del luogo di residenza dell'adottante.

Chi può richiederlo: L'adottante deve aver compiuto 35 anni di età (riducibili a 30, se il Tribunale ravvisi circostanze eccezionali che lo giustifichino), e l'adottando deve avere almeno 18 anni meno di lui. L'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati (salvo casi eccezionali da valutare caso per caso).

Dove si richiede: : Deposito Cartaceo presso Urp o Cancelleria o Telematico presso la Volontaria Giurisdizione del Tribunale di L'Aquila

Come si richiede e documenti necessari: Per l'adozione ordinaria è richiesto: - il consenso dell'adottante; - il consenso dell'adottando; - l'assenso dei genitori dell'adottando;

- l'assenso del coniuge dell'adottante e dell'adottando, se coniugati e non legalmente separati; - l'assenso dei figli dell'adottante (nei casi ammessi). In casi particolari il Tribunale può pronunciare l'adozione anche qualora non sia prestato o non possa essere richiesto l'assenso degli aventi diritto a pronunciarsi. Alla domanda, che va proposta mediante ricorso telematico, vanno allegati i seguenti documenti: - documento d'identità dell'adottante e dell'adottando; - copia integrale dell'atto di nascita dell'adottando; - estratto dell'atto di nascita dell'adottante; - certificato di residenza dell'adottando e dell'adottante; - certificato di matrimonio se coniugato o di stato libero (se celibe o nubile) dell'adottante e dell'adottando; - certificato di morte dei genitori dell'adottando se deceduti; - certificato di stato di famiglia dell'adottante e dell'adottando; - atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a norma dell'art.4 Legge 15/68, attestante che l'adottante non ha discendenti legittimi o legittimati, in carta libera; - dichiarazione sostitutiva o atto di notorietà attestante che l'adottando non è stato adottato da altra persona, in carta libera. Poiché la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana, in caso di adozione di persona straniera occorre che i documenti originali in lingua straniera siano tradotti e la traduzione venga giurata. Nel caso di adozione di straniero occorre indicare la normativa in tema di adozione vigente nel paese di origine della persona da adottare e tradurre il testo a disciplina dei consensi eventualmente richiesti ai congiunti di costui.

Costi: - Contributo Unificato di euro 98,00; - anticipazione forfettaria di euro 27,00. https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa_nuovarich.wp Il provvedimento di adozione è soggetto a pagamento imposta di registro.

Tempi: Entro un anno.

Possibilità di impugnazione: La sentenza emessa dal Tribunale può essere impugnata presso la Corte d'Appello.

Assistenza di un difensore: L'assistenza di un difensore non è necessaria.

➤ Amministrazione Di Sostegno

Cos'è: L'amministrazione di sostegno è uno strumento volto a proteggere le persone che, a causa di infermità o menomazioni fisiche e/o psichiche, anche parziali o temporanee, hanno una ridotta autonomia nella loro vita quotidiana, non essendo in grado di provvedere ai loro interessi anche di natura patrimoniale. L'amministrazione di sostegno può essere quindi diretta a proteggere gli anziani, le persone con disabilità fisiche e/o



psichiche, i malati gravi e terminali, le persone colpite da ictus, i soggetti ludopatici etc. L'amministratore di sostegno è nominato dal Giudice Tutelare ed è scelto preferibilmente tra i soggetti appartenenti al nucleo familiare dell'assistito secondo requisiti d'idoneità ritenuti dallo stesso Giudice. L'amministratore è tenuto a redigere, entro un anno dalla nomina e per i successivi anni d'incarico, un rendiconto attestante l'attività economica del beneficiario.

Normativa di riferimento: Legge n. 6 del 9/01/2004; artt. 404 e ss., 374 c.c.

Chi può richiederlo: La domanda può essere presentata da vari soggetti tra cui: - il beneficiario (anche se minore, interdetto o inabilitato); - il coniuge (o la persona stabilmente convivente); - i parenti entro il quarto grado; - gli affini entro il secondo grado; - il tutore o il curatore; - il Pubblico Ministero; - i responsabili dei servizi sociosanitari direttamente impegnati nella cura e nell'assistenza della persona.

Dove si richiede: Deposito Cartaceo presso Urp o Cancelleria o Telematico presso la Volontaria Giurisdizione del Tribunale di L'Aquila

Procedimento: Con la domanda il soggetto legittimato chiede l'apertura dell'amministrazione di sostegno e contestualmente suggerisce la persona che ritiene più idonea a svolgere l'incarico. A seguito della presentazione della domanda, in cancelleria verrà designato il Giudice Tutelare per la trattazione dell'istanza.

Nel corso dell'udienza il Giudice si occuperà di esaminare il soggetto beneficiario (in caso di sua intrasportabilità potrà essere sentito anche da remoto o in videochiamata) e i suoi congiunti entro il quarto grado, nonché tutta la documentazione medica allegata all'istanza. Il Giudice verificherà quindi la disponibilità e l'idoneità di eventuali parenti a rivestire l'incarico di amministratore di sostegno. A seguito del parere favorevole del Pubblico Ministero, il Giudice emetterà il decreto di nomina e stabilirà i poteri dell'amministratore di sostegno. Ove ricorrano situazioni di particolare urgenza, il Giudice può emettere il decreto nel più breve tempo possibile e rinviare l'audizione del beneficiario ad un momento successivo. Entro 60 giorni dalla nomina, l'amministratore di sostegno dovrà depositare l'inventario dei beni del beneficiario e, con cadenza annuale dalla data del giuramento, il rendiconto. L'amministratore di sostegno che ometta di depositare la documentazione indicata potrà incorrere in responsabilità personale e immediata sostituzione/rimozione dall'incarico assunto. Per i cittadini stranieri si applica la normativa del paese di origine. Si richiede al ricorrente di rivolgersi ai propri organismi consolari o all'ambasciata per procurarsi la normativa vigente in materia di incapacità delle persone.

Come si richiede e documenti necessari: La domanda è esente da Contributo Unificato e va presentata al Giudice Tutelare del luogo di residenza o di stabile domicilio del beneficiario, corredata con un PagoPa da euro 27,00 per diritti forfettizzati di notifica. La domanda deve essere corredata dai seguenti allegati: - modulo per la richiesta compilato (link in allegato); - copia atto integrale di nascita del beneficiario (da richiedere presso il Comune di nascita); - copia certificato di residenza attuale del beneficiario; - copia atto Stato di famiglia; - attestazione medico sanitaria sulle condizioni di salute del beneficiario (certificato del medico curante attestante la condizione psicofisica del soggetto con riferimento dettagliato alla sua incapacità parziale o totale di prendersi cura di sé stesso); - eventuale certificato medico che attesti l'assoluta impossibilità del beneficiario di raggiungere la sede del Tribunale ovvero l'impossibilità di interagire con l'autorità giudiziaria anche da remoto; - copia della carta d'identità e del codice fiscale del richiedente e del beneficiario (nel caso in cui il richiedente non provveda al deposito della richiesta personalmente occorrerà una sua delega con allegato il suo documento di identità e quello della persona da lui delegata al deposito); - nota di iscrizione a ruolo.

Costi: Anticipazione forfettaria di euro 27,00 per diritti di notifica attraverso il portale PagoPA al seguente link: https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa_nuovarich.wp

Possibilità di impugnazione: Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno o il rigetto del ricorso emesso del Giudice Tutelare può essere soggetto a reclamo davanti al Collegio.

Assistenza di un difensore: L'assistenza di un difensore è facoltativa.

Allegati: Modulistica – Cancelleria Volontaria Giurisdizione, Per ulteriori informazioni o per iscrivere una richiesta web : [Tribunale On Line](#).

➤ Tutela E Curatela

Cos'è: La tutela e la curatela sono strumenti di tutela per il soggetto dichiarato nell'un caso interdetto e nell'altro caso inabilitato. A seguito della sentenza di interdizione o inabilitazione emessa dal Tribunale, il soggetto perde la capacità di agire venendo nel primo caso nominato un tutore e nel secondo un curatore per assisterlo nel compimento di una serie di atti, previa autorizzazione del Giudice Tutelare. La tutela di un minore viene aperta d'ufficio in seguito alla segnalazione da parte del Tribunale per i minorenni, dell'ufficiale dello stato civile o dei parenti del minore. Il tutore, all'atto di nomina, deve redigere obbligatoriamente l'inventario del patrimonio della persona soggetta alla sua tutela. Il curatore ha il compito di assistere l'inabilitato nel compimento di atti di straordinaria amministrazione, previa autorizzazione del Giudice Tutelare. Quest'ultimo, dopo aver aperto la curatela, convoca d'ufficio la persona che ritiene più idonea per essere



nominata curatore, scegliendola innanzitutto tra i parenti del soggetto e tenendo in considerazione le eventuali osservazioni scritte fatte pervenire in cancelleria dai parenti o da persone che conoscono l'inabilitato. Il curatore viene nominato con decreto dal Giudice e convocato per l'accettazione dell'incarico. La competenza spetta al Tribunale del luogo ove l'interdetto o l'inabilitato ha la residenza o il domicilio.

Normativa di riferimento: Artt. 424 e ss. c.c.

Chi può richiederlo: L'apertura della tutela a favore di un minore può essere richiesta: - dall'ufficiale di Stato Civile che riceve la dichiarazione di morte di una persona che ha

lasciato figli minori oppure la dichiarazione di nascita di un figlio di genitori ignoti; - dal notaio che procede alla pubblicazione di un testamento contenente la designazione di un tutore o di un protutore; - dal cancelliere che ha depositato in Cancelleria un provvedimento da cui deriva l'apertura di una tutela; - dai parenti entro il terzo grado; - dalle persone designate quali tutore e protutore; - dai Servizi Sociali del Comune in cui si trova il minore; - dal Tribunale per i Minorenni dell'Umbria.

Dal Tribunale d'ufficio per le persone sottoposte a interdizione o inabilitazione.

Dove si richiede: Cancelleria Volontaria Giurisdizione – piano terra. Orari di accesso

Come si richiede e documenti necessari: Se fatte da privati cittadini in genere sono principalmente segnalazioni poi il Tribunale nella persona del Giudice Tutelare può provvedere a richiedere d'ufficio ulteriore documentazione agli enti competenti o ai servizi sociali.

Costi: Anticipazione forfettaria di euro 27,00 per diritti di notifica attraverso il portale PagoPA al seguente link: https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa_nuovarich.wp

Assistenza di un difensore: L'assistenza di un difensore è necessaria.

Allegati: Per ulteriori informazioni o per iscrivere una richiesta web : [info interdizione](#), [info inabilitazione](#).

➤ Rendiconto Dello Stato Patrimoniale Dell'Amministrato/Tutelato

Cos'è: L'amministratore di sostegno è tenuto a redigere, con cadenza periodica, i seguenti documenti: - Relazione riepilogativa: • sulle condizioni di vita personali e sociali del beneficiario; • sulla gestione patrimoniale da parte dell'amministratore/tutore; - rendiconto periodico. La Relazione riepilogativa deve sintetizzare gli eventi dell'anno, sia dal punto di vista economico, illustrando le decisioni prese e le modalità di gestione del beneficiario (ad esempio, prelievi settimanali o pagamenti mensili), sia riguardo alle

condizioni di vita (cambiamenti di struttura, decesso del coniuge, interventi chirurgici). Il Rendiconto Periodico è un documento contabile che presenta le entrate e le uscite monetarie relative al beneficiario durante il periodo considerato. Il saldo finale è calcolato come la differenza tra il totale delle entrate e il totale delle uscite, e deve corrispondere all'importo rimasto nel conto corrente. Il Giudice tutelare, esaminando la relazione riepilogativa e il rendiconto annuale, può valutare l'operato dell'amministratore di sostegno. In alcuni casi, se

necessario, può convocarlo per chiarimenti e, in situazioni estreme, disporre la sua sostituzione.

Chi può richiederlo: L'amministratore di sostegno.

Dove si richiede: Cancelleria Volontaria Giurisdizione – piano terra. Orari: lunedì-venerdì ore 8.30-12.30.

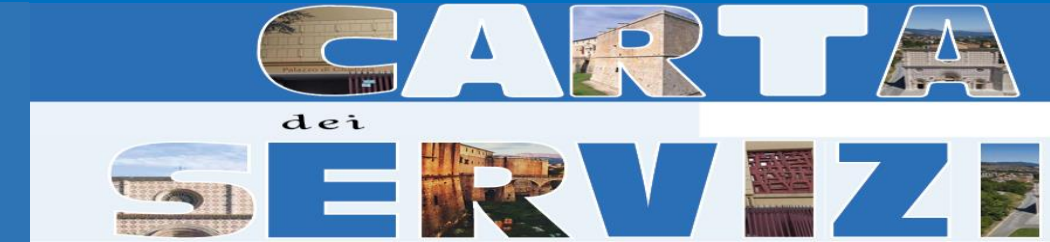
Come si richiede e documenti necessari: La relazione può essere presentata presso la Cancelleria Volontaria Giurisdizione o tramite pec all'indirizzo volgiurisdizione.tribunale.laquila@giustiziacert.it

Costi: Non sono previste spese.

Allegati: [Tribunale on line - RELAZIONE PERIODICA E RENDICONTO](#)

➤ Scomparsa, Assenza O Morte Presunta

Cos'è: Quando una persona scompare senza lasciare notizie, il Tribunale può nominare un curatore per gestire il suo patrimonio su domanda degli interessati, dei presunti successori legittimi o del Pubblico Ministero. Il curatore ha il dovere di conservare il patrimonio del soggetto scomparso, lo rappresenta in giudizio, nella formazione degli inventari, dei conti e nelle liquidazioni o divisioni, salvo che la persona scomparsa non avesse un legale rappresentante o un procuratore. Dopo due anni dall'ultima notizia, i presunti successori e chiunque creda ragionevolmente di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui, indipendentemente dalla preventiva nomina del curatore dello scomparso, possono richiedere una dichiarazione di assenza al Tribunale, che consente di amministrare temporaneamente i beni e di aprire il testamento. Va precisato che l'immissione degli aventi diritto nel possesso temporaneo dei beni non attribuisce la titolarità dei beni dell'assente, ma solo l'amministrazione degli stessi, la rappresentanza dell'assente in giudizio ed il godimento delle rendite. Dopo dieci anni dall'ultima notizia dell'assente, il Tribunale può dichiararne la morte presunta, con effetti equivalenti a quelli della morte naturale, permettendo la libera disponibilità dei beni e la liberazione dalle obbligazioni. Il coniuge può risposarsi e si può procedere alla successione



e alla ripartizione dei beni nei confronti degli aventi diritto. La competenza è del Tribunale dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza della persona scomparsa.

Normativa di riferimento: Artt. 48, 49, 58 e 60 c.c.

Chi può richiederlo: - I presunti eredi legittimi; - il procuratore dello scomparso o il suo rappresentante legale; - i soggetti che perderebbero diritti (crediti) o sarebbero gravati da obbligazioni (debiti); - il Pubblico Ministero.

Dove si richiede: Cancelleria Volontaria Giurisdizione – piano terra. Orari: lunedì-venerdì ore 8.30-12.30.

Come si richiede e documenti necessari: La domanda si propone con ricorso nel quale debbono essere indicati il nome, il cognome e la residenza dei presunti successori legittimi della persona scomparsa e, se esistono, del suo procuratore o del suo rappresentante legale. La richiesta deve essere corredata dai seguenti allegati: - copia atto di nascita; - copia certificato storico di residenza.

Costi: Anticipazione forfettaria di euro 27,00 per diritti di notifica attraverso il portale PagoPA al seguente link: https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa_nuovarich.wp. Ulteriori costi derivano dalla necessità di provvedere alla pubblicazione per due volte consecutive, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale, e su due giornali indicati dal Giudice, della domanda finalizzata alla dichiarazione di morte presunta o di assenza. La sentenza che dichiara la morte presunta o l'assenza deve essere inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e pubblicata sul sito del Ministero della Giustizia (art. 37, comma 18, D.L. n. 98/2011, convertito dalla Legge 111/2011).

Tempi: Entro un anno.

Possibilità di impugnazione: La sentenza emessa dal Tribunale può essere impugnata presso la Corte d'Appello.

Assistenza di un difensore: L'assistenza di un difensore è necessaria.

➤ Trattamento Sanitario Obbligatorio (Tso) E Opposizione

Cos'è: Il trattamento sanitario obbligatorio (TSO) è una misura cautelare rivolta a persone con malattie mentali in fase acuta. Questo provvedimento è adottato dal Sindaco, che agisce come autorità sanitaria locale, e ha il potere di emettere ordinanze urgenti per il ricovero forzato di un individuo in una struttura ospedaliera o in un altro luogo di cura, per garantire l'applicazione di terapie appropriate. Il Sindaco emette l'ordinanza su proposta di un primo medico che valuta le condizioni del paziente e deve essere convalidata da un secondo medico di una struttura pubblica. Il provvedimento motivato

del sindaco deve essere comunicato alla persona interessata (o al suo legale rappresentante), con l'avviso che entro le successive 48 ore verrà sottoposto a convalida del Giudice tutelare e che l'interessato avrà il diritto di comunicare con chiunque e di chiederne la revoca. Entro 48 ore dal ricovero, il provvedimento deve quindi essere notificato al Giudice tutelare competente tramite un messo comunale. Il Giudice ha 48 ore per convalidare l'ordinanza sindacale ma prima deve sentire personalmente la persona interessata; in caso contrario, il Sindaco deve disporre l'immediata cessazione del TSO. L'ordinanza motivata di convalida del Giudice deve essere comunicata al Sindaco richiedente e notificata all'interessato o al suo legale rappresentante, con l'avviso della possibilità di presentare ricorso. Se il ricovero continua con il consenso della persona, non è più necessario l'intervento del Giudice e il Sindaco provvederà quindi alla cessazione della misura sanitaria obbligatoria.

Normativa di riferimento: Legge 833/1978; Legge 180/1978; art. 21, d.lgs. 150/2011.

Chi può richiederlo: Il Sindaco su proposta formulata da un primo medico che valuta le condizioni del soggetto che successivamente viene confermata da un secondo medico di struttura pubblica.

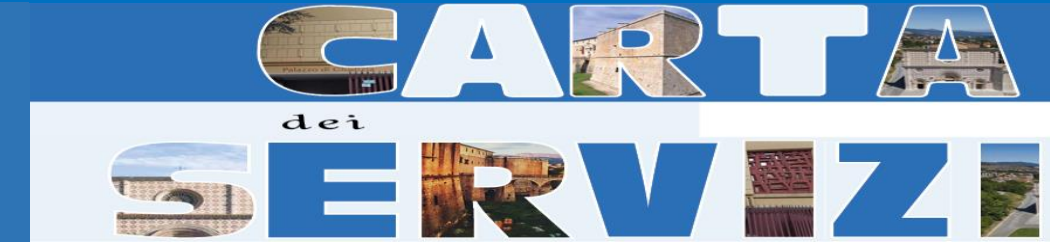
Dove si richiede: Cancelleria Volontaria Giurisdizione – piano terra. Orari: lunedì-venerdì ore 8.30-12.30.

Come si richiede e documenti necessari: La richiesta deve essere corredata dai seguenti allegati: - relata di notifica con indicazioni dell'ora del deposito; - ordinanza del sindaco; - proposta di TSO; - convalida di TSO; - eventuali certificati di residenza.

Costi: Non sono previste spese.

Tempi: Entro 48 ore dalla notifica dell'ordinanza sindacale.

Possibilità di impugnazione: Sì. Chi è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, così come chiunque abbia interesse nella questione, può presentare ricorso contro il provvedimento convalidato dal Giudice Tutelare. Le controversie sono trattate secondo il rito sommario di cognizione, con competenza del tribunale in composizione collegiale, e il Pubblico Ministero partecipa al giudizio. In primo grado, le parti possono rappresentarsi personalmente o tramite un delegato con mandato scritto allegato al ricorso o in un documento separato. Il ricorso può essere inviato anche tramite servizio postale. Inoltre, il Sindaco ha la facoltà di presentare un ricorso simile contro la mancata convalida del provvedimento relativo al trattamento sanitario obbligatorio. Per le controversie menzionate si applica l'articolo 21 del Decreto Legislativo 01/09/2011, n. 150.



Assistenza di un difensore: L'assistenza di un difensore non è necessaria.

➤ **Nomina Interprete per Muto O Sordo**

Cos'è: La persona muta e/o sorda che ha bisogno di firmare un atto notarile deve richiedere la nomina di un interprete al Presidente del Tribunale nel suo luogo di residenza, affinché l'atto sia valido. La competenza è del Tribunale del luogo di residenza dell'interessato.

Normativa di riferimento: Artt. 56 e 57 legge n. 89/1913.

Chi può richiederlo: L'istanza può essere presentata dalla persona muta/sorda che deve sottoscrivere l'atto e dal notaio che deve redigerlo.

Dove si richiede: Cancelleria Volontaria Giurisdizione – piano terra. Orari: lunedì-venerdì ore 8,30-12,30.

Come si richiede e documenti necessari: L'istanza va presentata presso la sede del Tribunale – Cancelleria Volontaria Giurisdizione – piano terra. È facoltativa l'allegazione del certificato medico.

Costi: - Contributo Unificato di euro 98,00; - anticipazione forfettaria di euro 27,00 per diritti di notifica. Entrambi assolvibili attraverso il portale PagoPA al seguente link: https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa_nuovarich.wp

Tempi: Entro due settimane.

Assistenza di un difensore: L'assistenza di un difensore è facoltativa.

➤ **Trapianto Di Organi Tra Viventi**

Cos'è: Qualora un soggetto decidesse di compiere un atto di disposizione e destinazione di parti del suo corpo (rene, fegato, polmone, pancreas, intestino) deve trasmettere al Giudice una richiesta per il rilascio del nulla osta all'esecuzione del trapianto. L'atto di donazione dell'organo deve essere a titolo gratuito, libero, spontaneo ed è sempre revocabile. Il nulla osta, se concesso, viene rilasciato direttamente al donatore. La competenza è del Tribunale del luogo in cui risiede il donatore o ha sede l'istituto autorizzato al trapianto. Il Giudice deve verificare che: - il donatore sia maggiorenne; - il donatore sia capace di intendere e di volere; - il donatore sia a conoscenza dei limiti della terapia del trapianto del rene tra viventi; - il donatore sia consapevole delle conseguenze personali che il suo sacrificio comporta; - il donatore si sia determinato all'atto della donazione in maniera libera e spontanea; - vi sia il giudizio tecnico favorevole al prelievo ed al trapianto degli organi contenuto nel referto medico collegiale.

Normativa di riferimento: Legge n. 458/1967; Legge n. 483/1999; Legge n. 167/2012.

Chi può richiederlo: L'istituto autorizzato al trapianto.

Dove si richiede: Cancelleria Volontaria Giurisdizione – piano terra. Orari: lunedì-venerdì ore 8,30-12,30.

Come si richiede e documenti necessari: L'istanza va presentata presso la Cancelleria Volontaria Giurisdizione. È necessaria l'allegazione del referto medico.

Costi: Non sono previste spese.

➤ **Atti di Stato Civile: Formazione Atti Omessi, Opposizione alla Correzione**

Cos'è: È una procedura per la formazione di atti omessi o la ricostituzione di atti distrutti o smarriti dello stato civile e per l'opposizione alla correzione degli atti. Per ottenere una modifica del proprio nome o cognome occorre proporre domanda al Prefetto della provincia del luogo di residenza. Il Tribunale provvede in camera di consiglio con decreto motivato sentito il PM e gli interessati e, ove occorra, il Giudice Tutelare. La copia dei documenti rettificati deve essere inviata d'ufficio allo stato civile. La competenza è del Tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale l'atto è registrato.

Normativa di riferimento: Artt. 49-95 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.

Chi può richiederlo: La parte interessata all'atto o il PM.

Dove si richiede: Cancelleria Volontaria Giurisdizione – piano terra. Orari: lunedì-venerdì ore 8,30-12,30.

Come si richiede e documenti necessari: L'istanza va presentata presso la Cancelleria Volontaria Giurisdizione. La domanda di formazione di Atto di nascita si può richiedere solo se si ha la cittadinanza italiana, in alternativa nell'istanza va specificato il motivo per cui il richiedente non può ottenere l'atto di nascita dal paese d'origine.

Costi: Anticipazione forfettaria di euro 27,00 per diritti di notifica attraverso il portale PagoPA al seguente link: https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa_nuovarich.wp

Tempi: Entro sei mesi.

Assistenza di un difensore: L'assistenza di un difensore è facoltativa



➤ Rilascio Documenti Espatrio Minore

Cos'è: Il genitore che si vuole recare all'estero da solo o con il figlio minore e che manca dell'assenso dell'altro genitore deve rivolgersi al Giudice Tutelare competente per ottenere l'autorizzazione al rilascio o al rinnovo del passaporto per sé stesso o per il figlio minore. L'autorizzazione è necessaria per ottenere il rilascio o il rinnovo del passaporto in favore del genitore di figli minori al quale manchi l'assenso dell'altro genitore (filiazione legittima o naturale, genitori coniugati, separati o divorziati); del minore quando manchi l'assenso di uno o di entrambi i genitori; delle persone sottoposte a potestà tutoria prive dell'assenso di chi la esercita. L'autorizzazione non è necessaria se il genitore esercita la responsabilità in via esclusiva sul/la figlio/a minore a cui sono demandate anche le decisioni di maggiore interesse. L'autorizzazione del Giudice Tutelare non è necessaria quando il genitore naturale richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore con lui convivente ed esercente congiuntamente la potestà genitoriale, che dimori nel territorio della Repubblica.

Normativa di riferimento: Art. 3 lett. A-B Legge n. 1185/1967 ("Norme sui passaporti"); Corte costituzionale, sent. 16-30 dicembre 1997, n. 464.

Chi può richiederlo: Il genitore che si vuole recare all'estero da solo o con il figlio minore e che manca dell'assenso dell'altro genitore oppure la persona sottoposta a tutela priva dell'assenso di colui che la esercita.

Dove si richiede: Presso la Cancelleria del Giudice Tutelare del luogo in cui il minore o l'incapace risiede. – Cancelleria Volontaria Giurisdizione – piano terra. Orari: lunedì-venerdì ore 8,30-12,30.

Come si richiede e documenti necessari: - Certificato di paternità o maternità del minore; - stato di famiglia del minore; - certificato di cittadinanza italiana per la persona per cui si richiede il documento valido per l'estero (solo per richiedenti con doppia cittadinanza); - omologa o sentenza di separazione o divorzio dei genitori e ultimo provvedimento che ha deciso sull'affido dei minori (in caso di separazione o divorzio dei genitori); - certificazione attestante l'eventuale irreperibilità dell'altro genitore o comunque ogni documentazione da cui risulti l'impossibilità di acquisire il consenso dell'altro genitore.

Il Giudice Tutelare di norma fissa un'udienza per verificare le ragioni del mancato assenso dell'altro genitore, salvo che quest'ultimo sia irreperibile.

Costi: Anticipazione forfettaria di euro 27,00 per diritti di notifica attraverso il portale PagoPA al seguente link: https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa_nuovarich.wp
Per il ritiro della copia conforme, occorre un PagoPa come da importo indicato al momento

del deposito della richiesta in cancelleria a seconda dell'urgenza o meno della richiesta. Per il rilascio di copia urgente i diritti dovuti sono triplicati.

Tempi: Entro tre mesi.

Possibilità di impugnazione: Sì.

Assistenza di un difensore: L'assistenza di un difensore è facoltativa.

Allegati: Modulo disponibile presso il Tribunale on line . [Link alla scheda del Tribunale on line.](#)

➤ Atti di Straordinaria Amministrazione a Favore di Minore e/o Genitori

Cos'è: I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori non possono assumere per essi iniziative di natura patrimoniale se non a seguito di apposita istanza proposta al Giudice Tutelare competente (ovvero, quello del Tribunale nel cui circondario il minore risiede). È infatti necessaria la preventiva autorizzazione del Giudice Tutelare per il compimento di tutti gli atti di straordinaria amministrazione sul patrimonio del minore, quando siano necessari o di utilità evidente per il figlio. A titolo esemplificativo, devono essere autorizzati tutti gli atti di: - alienazione, costituzione di ipoteca e dazione in pegno dei beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte; - accettazione o rinuncia ad eredità o legati; - accettazione di donazioni; - scioglimento di comunioni; - mutuo o locazione ultranovennale; - promozione, transizione o compromissione in arbitri di giudizi relativi agli atti di straordinaria amministrazione; - riscossione di capitali (ad es., per incassare la liquidazione (TFR) in caso di cessazione di rapporto di lavoro a causa del decesso del genitore; ad incassare polizza assicurativa a favore del minore; a prelevare dalla banca somme intestate al minore; a riscuotere somme per conto del minore a causa di incidente).

Normativa di riferimento: Art. 320 c.c.

Chi può richiederlo: I genitori congiuntamente o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale.

Dove si richiede: Presso la Cancelleria del Giudice Tutelare del luogo in cui il minore o l'incapace risiede. – Cancelleria Volontaria Giurisdizione – piano terra. Orari: lunedì-venerdì ore 8,30 – 12,30

Come si richiede e documenti necessari: È possibile ricevere la modulistica necessaria scrivendo a volontaria.tribunale.laquila@giustiziacert.it o collegandosi sul sito smart.giustizia.it



Costi: Non occorre nessun pagamento.

Tempi: Entro tre mesi.

Possibilità di impugnazione: Sì, i provvedimenti del Giudice Tutelare sono reclamabili davanti al Tribunale, che pronuncia in composizione monocratica quando il provvedimento ha contenuto patrimoniale o gestorio e in composizione collegiale in tutti gli altri casi.

Assistenza di un difensore: L'assistenza di un difensore è facoltativa.

Allegati: Modulo disponibile sul Tribunale on line . [Link alla scheda del Tribunale on line.](#)

➤ Autorizzazione della Minore All'Interruzione Di Gravidanza

Cos'è: Se la donna è di età inferiore ai diciotto anni, per l'interruzione della gravidanza è richiesto l'assenso di chi esercita sulla donna stessa la responsabilità genitoriale o la tutela. Tuttavia, nei primi novanta giorni, quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela, oppure queste rifiutino il loro assenso o esprimano pareri tra loro difformi, il consultorio o la struttura socio- sanitaria, o il medico di fiducia, espletano i compiti e le procedure previste dalla legge sull'aborto e rimettono entro sette giorni dalla richiesta una relazione, corredata del proprio parere, al Giudice tutelare del luogo in cui esso opera. Il Giudice Tutelare, entro cinque giorni, sentita la donna e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che adduce e della relazione trasmessagli, può autorizzarla a decidere l'interruzione della gravidanza. Qualora il medico accerti l'urgenza dell'intervento a causa di un grave pericolo per la salute della minore di diciotto anni, indipendentemente dall'assenso di chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela e senza adire il Giudice Tutelare, certifica l'esistenza delle condizioni che giustificano l'interruzione della gravidanza. Tale certificazione costituisce titolo per ottenere in via d'urgenza l'intervento e, se necessario, il ricovero.

Normativa di riferimento: Art. 12, Legge 194/1978 ("Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza").

Chi può richiederlo: La minorenni stessa può rivolgersi al consultorio o al medico di base, i quali poi redigono la richiesta da indirizzare al Giudice Tutelare. Nel caso di interdetta può essere presentata, oltre che dalla donna personalmente, anche dal tutore o dal marito non tutore, purché non legalmente separato.

Dove si richiede: Presso la cancelleria del Giudice Tutelare del luogo in cui la minore o l'incapace risiede. – Cancelleria Volontaria Giurisdizione – piano terra. Orari: lunedì-venerdì ore 0,30 – 12.30.

Come si richiede e documenti necessari: Ai fini di ottenere la pronuncia del Giudice Tutelare, sono necessari i seguenti documenti: - documento di riconoscimento della minore; - relazione del consultorio/ struttura sociosanitaria abilitata dalla regione/ medico di base; - attestazione dello stato di gravidanza.

Costi: Non occorre nessun pagamento.

Tempi: Il Giudice Tutelare è tenuto a pronunciarsi entro cinque giorni dal ricevimento della relazione.

Possibilità di impugnazione: No, il provvedimento del Giudice Tutelare non è soggetto a reclamo.

Assistenza di un difensore: L'assistenza di un difensore è facoltativa.

➤ Rinuncia all'Eredità

Cos'è: La rinuncia all'eredità presuppone la morte della persona della cui eredità si tratta, cioè l'apertura della successione. Un erede può decidere di non accettare l'eredità a cui è stato chiamato: generalmente si ricorre alla rinuncia quando l'eredità è gravata da debiti per non dovervi rispondere. In tal caso, la rinuncia dovrà essere effettuata anche da tutti i discendenti del rinunciante, che gli subentrano per rappresentazione nella qualità di chiamati all'eredità. La rinuncia può essere fatta anche per agevolare altri coeredi con un unico passaggio di proprietà qualora l'eredità sia attiva. La rinuncia all'eredità consiste in una dichiarazione espressa ad un notaio (su tutto il territorio nazionale) o al cancelliere del Tribunale territorialmente competente (ovvero, quello nel cui circondario si trova l'ultimo domicilio del defunto) e non ha effetto se non viene osservata la forma prescritta dalla legge. La rinuncia non può essere parziale, né condizionata, né a termine e deve essere effettuata entro dieci anni dall'apertura della successione se il chiamato non è in possesso dei beni ereditari ed entro tre mesi se ne ha il possesso. La rinuncia all'eredità ha effetto retroattivo ed è come se il rinunciante non fosse stato mai chiamato all'eredità.

Normativa di riferimento: Artt. 519 e ss. c.c.

Chi può richiederlo: La rinuncia all'eredità può essere effettuata personalmente dai chiamati e, nel caso di minori, interdetti, inabilitati e persone giuridiche, da chi li rappresenta. Il tutore, il curatore o l'esercente la responsabilità genitoriale devono essere muniti della previa specifica autorizzazione del Giudice Tutelare (in copia conforme



all'originale se effettuata presso un altro Tribuanel) del luogo di residenza del minore, trattandosi di un atto di straordinaria amministrazione.

Dove si richiede: Solo ed esclusivamente previa prenotazione sul sito internet del Tribunale (PRENOTAZIONI ON LINE ATTI SUCCESSORI E NOTORI). Cliccando su uno dei link presenti. L'utente viene indirizzato su un portale gestito da Astalegale.net, nel quale, dopo essersi registrato, può seguire la procedura indicata a schermo per la prenotazione. Non è possibile prenotare la redazione dell'atto con modalità diverse da quelle qui indicate (ad es. al telefono, tramite mail o presentandosi personalmente in cancelleria). Per la redazione dell'atto, occorre recarsi alla data e ora indicata presso il Tribunale - Cancelleria Volontaria Giurisdizione – piano terra. In caso di impedimento a presentarsi alla data e ora indicata nella prenotazione, l'utenza è invitata gentilmente a disdire la prenotazione effettuata seguendo la medesima procedura utilizzata per prenotarsi.

Come si richiede e documenti necessari: Per effettuare la rinuncia all'eredità il chiamato deve essere munito di: - certificato di morte del defunto; - copia della carta di identità del defunto o un certificato storico di residenza del defunto se deceduto prima del 1 Gennaio 2022 (dopo il 1 gennaio 2022 la cancelleria procede tramite ANPR); - documento di riconoscimento e codice fiscale proprio in corso di validità; - marca da bollo da euro 16,00; - nel caso di rinuncia nell'interesse di minori, interdetti, inabilitati, tutelati e/o sottoposti ad amministrazione di sostegno, copia conforme del provvedimento di autorizzazione del Giudice tutelare.

Costi: - Marca da bollo di euro 16,00;

- imposta di registro di euro 200,00, da effettuarsi solo dopo la redazione dell'atto con le modalità che saranno indicate dall'ufficio (Modello F24). Per ogni copia conforme all'originale da richiedere solo dopo la registrazione all'Agenzia delle Entrate: - una marca da bollo di euro 16,00; - pagamento PagoPa di euro 11,80 per copia NON urgente o di euro 35,40 per copia urgente, con rilascio immediato (diritti di copia fino a 4 pagine).

Tempi: L'atto viene formalizzato in giornata. Per il ritiro della copia conforme occorre attendere circa 30 gg.

Possibilità di impugnazione: Sì, solo se la rinuncia è l'effetto di violenza o dolo. L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o il dolo è stato scoperto.

Assistenza di un difensore: L'assistenza di un difensore è facoltativa.

➤ Revoca della Rinuncia ll'Eredità

AL MOMENTO L'ATTIVITA' DI VERBALIZZAZIONE DI ATTI DI REVOCA DI RINUNCIA PRESSO IL TRIBUNALE DI L'AQUILA E' SOSPESA. CONSIGLIAMO DI RIVOLGERSI AD UN NOTAIO.

Cos'è: Chi ha rinunciato all'eredità può revocare la rinuncia, sempre che non sia trascorso il termine di prescrizione per accettare e l'eredità non sia stata acquistata da altri chiamati, salve le ragioni acquistate nel frattempo dai terzi sui beni ereditari. Ai fini della revoca, è necessario presentarsi per rendere una dichiarazione contraria a quella effettuata con l'atto di rinuncia.

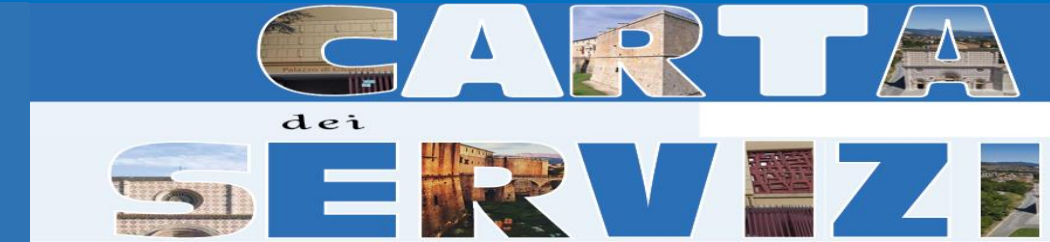
Normativa di riferimento: Art. 525 c.c.

Chi può richiederlo: La revoca della rinuncia all'eredità può essere effettuata personalmente dai chiamati e, nel caso di minori, interdetti, inabilitati e persone giuridiche, da chi li rappresenta. Il tutore, il curatore o l'esercente la responsabilità genitoriale devono essere muniti della previa specifica autorizzazione del Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore, trattandosi di un atto di straordinaria amministrazione.

Dove si richiede: Solo ed esclusivamente previa prenotazione sul sito internet del Tribunale , sezione "Per il cittadino", alla voce "servizi online" (PRENOTAZIONI ON LINE ATTI SUCCESSORI E NOTORI).. Cliccando su uno dei link presenti. L'utente viene indirizzato su un portale gestito da Astalegale.net, nel quale, dopo essersi registrato, può seguire la procedura indicata a schermo per la prenotazione. Non è possibile prenotare la redazione dell'atto con modalità diverse da quelle qui indicate (ad es. al telefono, tramite mail o presentandosi personalmente in cancelleria). Per la redazione dell'atto, occorre recarsi alla data e ora indicata presso il Tribunale Cancelleria Volontaria Giurisdizione – piano terra.

In caso di impedimento a presentarsi alla data e ora indicata nella prenotazione, l'utenza è invitata gentilmente a disdire la prenotazione effettuata seguendo la medesima procedura utilizzata per prenotarsi.

Come si richiede e documenti necessari: Per effettuare la rinuncia all'eredità il chiamato deve essere munito di: - certificato di morte del defunto; - copia della carta di identità del defunto o un certificato storico di residenza del defunto se deceduto prima del 1 Gennaio 2022 (dopo il 1 gennaio 2022 la cancelleria procede tramite ANPR); - documento di riconoscimento proprio in corso di validità; - marca da bollo da euro 16,00; - nel caso di revoche di rinuncia nell'interesse di minori, interdetti, inabilitati, tutelati e/o sottoposti ad



amministrazione di sostegno, copia conforme del provvedimento di autorizzazione del Giudice tutelare.

Costi: - Marca da bollo di euro 16,00; - imposta di registro di euro 200,00, da effettuarsi solo dopo la redazione dell'atto con le modalità che saranno indicate dall'ufficio (Modello F24). Per ogni copia conforme all'originale da richiedere solo dopo la registrazione all'Agenzia delle Entrate: - una marca da bollo di euro 16,00; - pagamento telematico di euro 11,80 per copia NON urgente o di euro 35,40 per copia urgente, con rilascio immediato, da effettuare con sistema pagoPA. Si può utilizzare questo link: https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa_nuovarich.wp Si ricorda di scrivere come causale il motivo per cui si propone l'istanza.

Tempi: L'atto viene formalizzato in giornata. Per il ritiro della copia conforme occorre attendere circa 30 gg.

Assistenza di un difensore: L'assistenza di un difensore è facoltativa.

➤ Eredità Giacente

Cos'è: Se l'eredità non è stata accettata da alcuno e non vi sia nessuno nel possesso dei beni ereditari, per evitare che il patrimonio resti privo di tutela giuridica, è prevista la nomina di un curatore dell'eredità stessa che opera con funzioni di amministratore sotto la vigilanza del Giudice della successione. Il curatore ha il compito di salvaguardare gli interessi dell'eredità, occupandosi di: farne l'inventario, esercitarne e promuoverne le ragioni, rispondere ad eventuali istanze proposte contro di essa, amministrarla, depositare presso un istituto di credito designato dal Tribunale il denaro dell'eredità o quello che si ricava dalla vendita dei beni mobili ed immobili, a rendere il conto della propria gestione al termine dell'incarico. Per gli atti che vanno oltre l'ordinaria amministrazione, il curatore deve chiedere l'autorizzazione del Giudice, oltre che per effettuare il pagamento dei crediti ereditari e dei legati, ferma la possibilità di opposizione dei creditori e dei legatari. Pertanto, tutti i compiti del curatore sono vigilati dal Giudice, il quale può in qualsiasi momento chiederne conto al curatore e, se opportuno, revocarne la nomina. Il curatore cessa dalla sua carica se interviene accettazione da parte di un erede (art. 532 c.c.) o, in assenza di eredi, nel momento della devoluzione allo Stato a 10 anni dalla morte (art. 586 c.c.).

Normativa di riferimento: Artt. 528 e ss. c.c.; artt. 781 e ss. c.p.c.

Chi può richiederlo: L'istanza per la dichiarazione di giacenza e la nomina del curatore può essere proposta da chi vi ha interesse. Può essere effettuata dagli eredi e, nel caso di minori, interdetti, inabilitati e persone giuridiche, da chi li rappresenta.

Dove si richiede: Tribunale– Cancelleria Volontaria Giurisdizione – piano terra. Orari: lunedì-venerdì ore 8,30-12,30.

Come si richiede e documenti necessari: Per chiedere l'apertura della procedura di eredità giacente occorrono: - ricorso al Giudice della successione e relativa nota di iscrizione; - certificato di morte; - copia della carta di identità e del codice fiscale del defunto (in alternativa, un certificato storico di residenza del defunto); - se reperibile, un certificato storico anagrafico del defunto e della sua famiglia di origine attestanti l'inesistenza di chiamati all'eredità entro il 6° grado.

Costi: - Contributo Unificato di euro 98,00; - Anticipazione forfettaria di euro 27,00. Entrambi i pagamenti sono da effettuare telematicamente con sistema pagoPA. Si può utilizzare questo link: https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa_nuovarich.wp Si ricorda di scrivere come causale il motivo per cui si propone l'istanza.

Tempi: Entro 10 gg il Giudice se non ci sono motivi per il rigetto dell'istanza provvederà al decreto di giacenza alla fissazione udienza per il giuramento del curatore nominato..

Possibilità di impugnazione: Sì, il decreto di nomina del curatore può essere reclamato (al Collegio) davanti al Tribunale che lo ha emesso.

Assistenza di un difensore: L'assistenza di un difensore è facoltativa.

➤ Fissazione dei Termini per Accettare L'Eredità

Cos'è: L'eredità può essere accettata o rifiutata entro il termine di dieci anni dall'apertura della successione (salvo che il chiamato si trovi nel possesso dei beni ereditari, nel qual caso egli deve compiere l'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione per non essere considerato erede puro e semplice). Chiunque abbia interesse a che l'eredità sia accettata o rifiutata prima della scadenza del termine di prescrizione può chiedere che l'autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinuncia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia fatto alcuna dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare.

Normativa di riferimento: Art. 481 c.c.; art. 749 c.p.c.

Chi può richiederlo: Chiunque abbia un interesse ad agire per abbreviare il termine decennale per accettare o rifiutare l'eredità.

Dove si richiede: Tribunale– Cancelleria Volontaria Giurisdizione – piano terra. Orari: lunedì-venerdì ore 8,30-12,30.



Come si richiede e documenti necessari: Per la fissazione dei termini occorre depositare:
- ricorso al Giudice della successione territorialmente competente (ovvero quello nel cui circondario si trova l'ultimo domicilio del defunto) e relativa nota di iscrizione; - certificato di morte. Depositato il ricorso, il Giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione del ricorrente e della persona alla quale il termine deve essere imposto e stabilisce il termine entro il quale il ricorso e il decreto devono essere notificati, a cura del ricorrente, alla persona stessa. Il Giudice provvede con ordinanza.

Costi: - Contributo Unificato di euro 98,00; - Anticipazione forfettaria di euro 27,00. Entrambi i pagamenti sono da effettuare telematicamente con sistema pagoPA. Si può utilizzare questo link: https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa_nuovarich.wp Si ricorda di scrivere come causale il motivo per cui si propone l'istanza.

Tempi: Entro 1 anno.

Possibilità di impugnazione: Sì, l'ordinanza è reclamabile davanti al Tribunale in composizione collegiale che pronuncia in camera di consiglio. Del collegio decidente non può fare parte il Giudice che ha emesso il provvedimento reclamato.

Assistenza di un difensore: L'assistenza di un difensore è facoltativa.

➤ Accettazione dell'Eredità Con Beneficio Di Inventario

Cos'è: L'eredità può essere accettata puramente e semplicemente o con beneficio di inventario. L'accettazione con beneficio di inventario consente di mantenere separato il patrimonio del defunto e quello dell'erede, di conseguenza l'erede risponde dei debiti ereditari solo nei limiti di quanto ha ereditato e conserva verso l'eredità tutti i diritti e gli obblighi che aveva verso il defunto. Inoltre, i creditori dell'eredità e i legatari hanno preferenza sul patrimonio ereditario rispetto ai creditori dell'erede. L'accettazione beneficiata può essere fatta mediante dichiarazione ricevuta da notaio o dal cancelliere del Tribunale nel cui circondario si è aperta la successione (ovvero, dove si trova l'ultimo domicilio del defunto), entro il termine di tre mesi dalla morte se il chiamato è nel possesso dei beni ereditari o entro dieci anni se non è nel possesso dei beni. Per minori, interdetti, inabilitati, persone giuridiche e associazioni, l'accettazione con beneficio di inventario è obbligatoria. Gli incapaci non si considerano decaduti dal beneficio di inventario se non al compimento di un anno dalla maggiore età (i minori) o dal cessare dello stato di interdizione o inabilitazione. Per minori, interdetti, inabilitati e amministrati l'accettazione deve essere preceduta dall'autorizzazione del Giudice Tutelare territorialmente competente (ovvero, quello nel cui circondario essi risiedono). L'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario non è atto revocabile. La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall'inventario, nelle forme prescritte dal Codice di procedura civile. Se ha fatto

l'inventario prima della dichiarazione, il chiamato deve accettare nei quaranta giorni successivi al compimento dell'inventario, altrimenti perde il diritto di accettare. In tal caso, nel registro delle successioni viene menzionata anche la data in cui l'inventario è stato compiuto. Se non ha ancora fatto l'inventario al momento della dichiarazione, il chiamato è tenuto a compierlo nel termine di tre mesi dalla dichiarazione, salva proroga accordata dall'autorità giudiziaria.

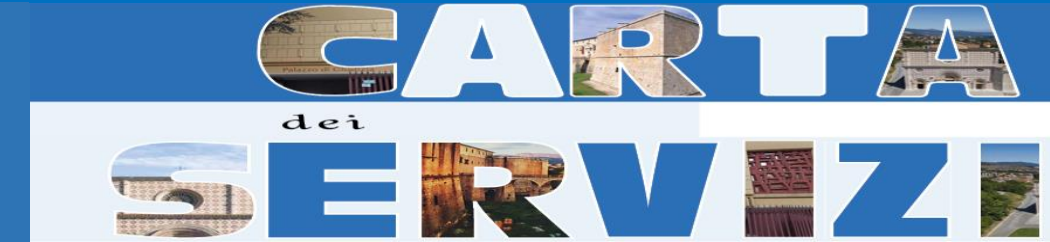
L'accettazione può essere fatta quando il chiamato è in possesso dei beni ereditari e quando non è in possesso. Nel caso di possesso di beni ereditari, situazione più stringente, bisogna compiere l'inventario entro 3 mesi dalla morte del defunto (termine prorogabile con istanza al Giudice prima della scadenza per ulteriore 3 mesi), se si procede all'accettazione beneficiata fuori da questi termini si va incontro alla decadenza dal beneficio. In caso di non possesso si può accettare con beneficio entro i termini di prescrizione compiendo prima o dopo l'inventario con termini secondo il codice civile.

Normativa di riferimento: Artt. 484 e ss. c.c.; artt. 769 e ss. c.p.c.

Chi può richiederlo: L'accettazione beneficiata può essere effettuata dagli eredi e, nel caso di minori, interdetti, inabilitati e persone giuridiche, da chi li rappresenta.

Dove si richiede: Solo ed esclusivamente previa prenotazione sul sito internet del Tribunale, sezione "Per il cittadino", alla voce "servizi online" (PRENOTAZIONI ONLINE ATTI SUCCESSORI E NOTORI). Cliccando su uno dei link presenti. L'utente viene indirizzato su un portale gestito da Astalegale.net, nel quale, dopo essersi registrato, può seguire la procedura indicata a schermo per la prenotazione. Non è possibile prenotare la redazione dell'atto con modalità diverse da quelle qui indicate (ad es. al telefono, tramite mail o presentandosi personalmente in cancelleria). Per la redazione dell'atto, occorre recarsi alla data

Come si richiede e documenti necessari: Per la redazione dell'atto occorrono: certificato di morte del defunto; - copia della carta di identità del defunto o un certificato storico di residenza del defunto se deceduto prima del 1 Gennaio 2022 (dopo il 1 gennaio 2022 la cancelleria procede tramite ANPR); - copia del testamento (laddove esista); - documenti di riconoscimento del dichiarante e dell'accettante (se sono due persone diverse, in caso di accettazione per conto di minore o interdetto, inabilitato o sottoposto ad amministrazione di sostegno); - in caso di richiesta per conto di minori, interdetti, inabilitati, soggetti ad amministrazione di sostegno, copia conforme della preventiva autorizzazione all'accettazione beneficiata del Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore; - due marche da bollo da euro 16,00 e un PagoPA da 11,80. Una volta effettuata l'accettazione beneficiata, l'erede è tenuto, se non lo ha già fatto, a redigere l'inventario nel



termine di tre mesi dalla dichiarazione; in mancanza, si considera erede puro e semplice. L'erede deve quindi chiedere di propria iniziativa al Tribunale la nomina di un cancelliere per la compilazione dell'inventario.

Costi: - Due marche da bollo di euro 16,00 e pagamento telematico da 11,80; (1 marca e il pagamento sono necessari per la copia alla agenzia del territorio) ; - imposta di trascrizione da pagare tramite F24 nei confronti dell'Agenzia del territorio di euro 294,00, Il Modello f24 va pagato e riportato in cancelleria entro 7 gg. Per ogni copia conforme all'originale, da richiedere solo il deposito del pagamento del modello F24, occorre una marca da bollo di euro 16,00 e un pagamento telematico di euro 11,80 per la copia senza urgenza o 1 pagamento telematico da euro 35,40 per una copia urgente).

Tempi: L'atto viene formalizzato in giornata.

Assistenza di un difensore: L'assistenza di un difensore è facoltativa.

➤ Nomina del Cancelliere per l'Inventario dell'Eredità

Cos'è: L'inventario è un atto finalizzato a documentare una certa situazione economico-patrimoniale con riferimento ad un momento o ad una determinata situazione: dal verbale di inventario deve risultare la descrizione e la stima dei beni mobili e immobili, l'indicazione della qualità e la specie del denaro contante e in generale di tutte le altre attività e passività. Affinché l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario produca gli effetti che le sono propri (in primis, la separazione tra i patrimoni del defunto e dell'erede) è necessario che la stessa sia preceduta o seguita dall'inventario nelle forme e nei termini prescritti dalla legge. La dichiarazione di accettazione con beneficio deve essere seguita o preceduta dall'inventario dei beni del defunto nei termini stabiliti dalla legge. L'inventario dell'eredità successivo all'accettazione può essere redatto da un notaio (su tutto il territorio nazionale) o dal cancelliere del Tribunale competente (cioè il Tribunale nel cui circondario si trova l'ultimo domicilio del defunto) entro tre mesi dalla morte se il chiamato è nel possesso dei beni o entro tre mesi dall'accettazione se non è nel possesso dei beni. L'inventario dell'eredità precedente l'accettazione viene redatto da un notaio o da un cancelliere e deve essere seguito dall'accettazione beneficiata entro 40 (quaranta) giorni. Le dichiarazioni e le attestazioni risultanti sono caratterizzate da valore probatorio e possono essere contestate unicamente con la proposizione della querela di falso.

Normativa di riferimento: Inventario dell'eredità successivo all'accettazione (art. 484 c.c., 494 c.c. e 769 c.p.c.). Inventario dell'eredità precedente all'accettazione (art. 485 c.c. e 487 c.c.).

Chi può richiederlo: L'erede che ha accettato con beneficio di inventario o il chiamato che intenda in seguito effettuare l'accettazione beneficiata.

Dove si richiede: Tribunale Cancelleria Volontaria Giurisdizione – piano terra. Orari: lunedì-venerdì ore 8.30 – 12.30.

Come si richiede e documenti necessari: Per chiedere la nomina del cancelliere che rediga l'inventario, è necessario presentare: - ricorso al Giudice della successione con relativa nota di iscrizione e dichiarazione di valore; - copia accettazione beneficiata o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la qualità di erede o copia del testamento nel caso di chiamato testamentario quando l'inventario precede l'accettazione.

Costi: - Contributo Unificato di euro 98,00 da pagare telematicamente con sistema pagoPA; - Anticipazione forfettaria di euro 27,00 da pagare telematicamente con sistema pagoPA. Per il pagamento si potrà utilizzare questo link: https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa_nuovarich.wp - esente da contributo in caso di richiesta per conto di minorenni.

Tempi: La nomina del cancelliere viene eseguita in 7-15 giorni.

Assistenza di un difensore: L'assistenza di un difensore è facoltativa.

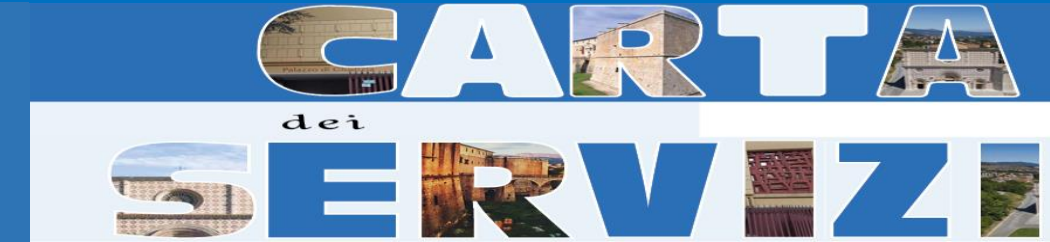
➤ Autorizzazione alla Vendita nelle Eredità Beneficiate

Cos'è: Gli eredi che hanno accettato con beneficio d'inventario hanno l'obbligo di chiedere le autorizzazioni al Giudice del luogo in cui la successione si è aperta (luogo di ultimo domicilio del defunto) per compiere atti di vendita o comunque di straordinaria amministrazione relativi sia ai beni mobili sia agli immobili caduti in successione. La violazione di tale obbligo comporta la decadenza dell'erede dal beneficio d'inventario e, di conseguenza, l'erede deve rispondere dei debiti dell'eredità anche con il proprio patrimonio personale. L'autorizzazione a vendere immobile è competenza del Tribunale in composizione Collegiale, altre autorizzazione sotto beneficio sono di norma competenza del Tribunale in composizione monocratica. Se le autorizzazione sotto beneficio riguardano soggetti sottoposti a misure di protezione (Amministratori, Tutelati, inabilitati, minori) va richiesto il parere del PM e del Giudice Tutelare.

Normativa di riferimento: Art. 493 c.c.; art. 747 c.p.c.

Chi può richiederlo: Gli eredi che hanno accettato con beneficio di inventario o chi li rappresenta.

Dove si richiede: Tribunale– Cancelleria Volontaria Giurisdizione – piano terra. Orari: lunedì-venerdì ore 8.30-12.30



Come si richiede e documenti necessari: Per l'autorizzazione a vendere beni di eredità accettate con beneficio di inventario, è necessario: - ricorso al Giudice della successione territorialmente competente (nel cui circondario si trova il luogo di ultimo domicilio del defunto) e relativa nota di iscrizione; - copia dell'inventario; - copia della dichiarazione di successione (se si tratta di beni immobili); - perizia giurata (se si tratta di beni immobili); - in caso di richiesta per conto di minori, interdetti, inabilitati, soggetti ad amministrazione di sostegno, copia conforme della preventiva autorizzazione all'accettazione beneficiata del Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore.

Costi: - Contributo Unificato di euro 98,00 da pagare telematicamente con sistema pagoPA; - Anticipazione forfettaria di euro 27,00 da pagare telematicamente con sistema pagoPA. Per il pagamento si potrà utilizzare questo link: https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa_nuovarich.wp Se il bene da vendere è di proprietà esclusiva del minore il contributo unificato non è dovuto.

Tempi: L'autorizzazione di norma viene rilasciata entro 1 mese dalla richiesta.

Possibilità di impugnazione: Sì, il decreto che autorizza alla vendita è reclamabile davanti alla Corte di Appello.

Assistenza di un difensore: L'assistenza di un difensore è facoltativa.

➤ Esecutori Testamentari: Accettazione

Cos'è: Il testatore può nominare uno o più esecutori testamentari con l'incarico di curare che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto, prendendo possesso dei beni che fanno parte dell'asse ereditario (per non oltre un anno prorogabile dal Giudice per ragioni di evidente necessità). L'esecutore è tenuto ad amministrare la massa ereditaria con la diligenza del buon padre di famiglia e, al termine dell'incarico, a rendere il conto della gestione. L'ufficio dell'esecutore testamentario è di norma gratuito, salva la previsione di una retribuzione a carico dell'eredità. Anche le spese di gestione sono a carico dell'eredità. L'accettazione della nomina ad esecutore testamentario, che non può essere soggetta a condizione o termine, deve risultare da dichiarazione fatta presso la cancelleria del Tribunale nella cui giurisdizione si è aperta la successione (ovvero, nel cui circondario si trova l'ultimo domicilio del defunto). E' un atto di competenza del solo Tribunale, non è possibile farlo dal Notaio.

Normativa di riferimento: Artt. 700 e ss. c.c.

Chi può richiederlo: L'esecutore testamentario indicato nel testamento che intende accettare l'incarico. È ammessa anche la nomina di una persona giuridica, la quale dovrà avere la piena capacità di agire esattamente come è richiesto per le persone fisiche;

pertanto, non possono essere nominati esecutori testamentari minori, interdetti, inabilitati, minori emancipati. Se gli esecutori sono più di uno è possibile formalizzare l'atto insieme, il pagamento dell'imposta sarà sempre del medesimo valore (Tariffa fissa)

Dove si richiede: Solo ed esclusivamente previa prenotazione sul sito internet del Tribunale, sezione "Per il cittadino", alla voce "servizi online" e PRENOTAZIONI ONLINE Atti successori e Notori. Cliccando su uno dei link presenti. L'utente viene indirizzato su un portale gestito da Astalegale.net, nel quale, dopo essersi registrato, può seguire la procedura indicata a schermo per la prenotazione. Non è possibile prenotare la redazione dell'atto con modalità diverse da quelle qui indicate (ad es. al telefono, tramite mail o presentandosi personalmente in cancelleria). Per la redazione dell'atto, occorre recarsi alla data e ora indicata presso la sede del Tribunale – Cancelleria Volontaria Giurisdizione – piano terra. Orari: lunedì-venerdì ore 8,30-12.30. In caso di impedimento a presentarsi alla data e ora indicata nella prenotazione, l'utenza è invitata gentilmente a disdire la prenotazione effettuata seguendo la medesima procedura utilizzata per prenotarsi.

Come si richiede e documenti necessari: Per la redazione dell'atto di accettazione della carica di esecutore occorrono: - certificato di morte del defunto; - copia della carta di identità e del codice fiscale del defunto o del certificato di residenza storico se il decesso è avvenuto prima del 1 Gennaio 2022 (in alternativa, se il decesso è avvenuto dopo il 1 gennaio 2022 la cancelleria provvederà tramite ANPR); - copia conforme del testamento in cui è contenuta la nomina ad esecutore; - documento di riconoscimento di chi accetta l'incarico di esecutore; - marca da bollo da euro 16,00.

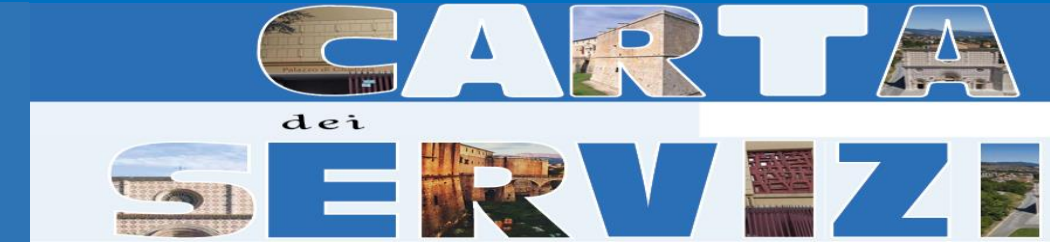
Costi: - Marca da bollo di euro 16,00; - imposta di registro di euro 200,00, da pagare solo dopo la redazione dell'atto secondo indicazioni fornite dalla Cancelleria della Volontaria Giurisdizione (Modello F24).

Tempi: L'atto viene formalizzato in giornata.

Assistenza di un difensore: L'assistenza di un difensore è facoltativa.

➤ Esecutori Testamentari: Rinuncia

Cos'è: Il testatore può nominare uno o più esecutori testamentari con l'incarico di curare che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto, prendendo possesso dei beni che fanno parte dell'asse ereditario (per non oltre un anno prorogabile dal Giudice per ragioni di evidente necessità). L'esecutore è tenuto ad amministrare la massa ereditaria con la diligenza del buon padre di famiglia e, al termine dell'incarico, a rendere il conto della gestione. L'ufficio dell'esecutore testamentario è di norma gratuito,



salva la previsione di una retribuzione a carico dell'eredità. Anche le spese di gestione sono a carico dell'eredità. La persona nominata come esecutore testamentario può, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere del Tribunale competente (ovvero, il Tribunale nel cui circondario si trova l'ultimo domicilio del defunto) rinunciare all'incarico.

Normativa di riferimento: Artt. 700 e ss. c.c.

Chi può richiederlo: L'esecutore testamentario nominato che intende rinunciare all'incarico. È ammessa anche la nomina di una persona giuridica, la quale dovrà avere la piena capacità di agire esattamente come è richiesto per le persone fisiche; pertanto, non possono essere nominati esecutori testamentari minori, interdetti, inabilitati, minori emancipati.

Dove si richiede: Per la redazione dell'atto di accettazione della carica di esecutore occorrono: - certificato di morte del defunto; - copia della carta di identità e del codice fiscale del defunto o del certificato di residenza storico se il decesso è avvenuto prima del 1 Gennaio 2022 (in alternativa, se il decesso è avvenuto dopo il 1 gennaio 2022 la cancelleria provvederà tramite ANPR); - copia conforme del testamento in cui è contenuta la nomina ad esecutore; - documento di riconoscimento di chi accetta l'incarico di esecutore; - marca da bollo da euro 16,00. **Come si richiede e documenti necessari:** Per la redazione dell'atto di rinuncia della carica di esecutore occorrono: - certificato di morte del defunto; - copia della carta di identità e del codice fiscale del defunto (in alternativa, certificato storico di residenza del defunto); (Per poter procedere deve essere sempre presente la nomina a sistema); - documento di riconoscimento di chi rifiuta l'incarico di esecutore; - marca da bollo da euro 16,00.

Costi: - Marca da bollo di euro 16,00.

Tempi: L'atto viene formalizzato in giornata.

➤ Apposizione dei Sigilli all'Eredità

Cos'è: Quando i beni ereditari restano incustoditi, per evitare dispersione o sottrazione, le persone legittimate possono chiedere l'apposizione dei sigilli sui beni caduti in successione. L'istanza deve essere rivolta al Giudice della successione del Tribunale competente e cioè quello dell'ultimo domicilio del defunto. La successiva rimozione dei sigilli può essere chiesta al Giudice dall'esecutore testamentario, dai chiamati all'eredità e dai creditori.

Normativa di riferimento: Artt. 705 e ss. c.c.

Chi può richiederlo: L'esecutore testamentario, coloro che possono avere diritto alla successione, le persone che coabitavano col defunto che al momento della morte erano addetti al suo servizio (in assenza dal luogo del coniuge e degli eredi), i creditori del defunto. Alle condizioni di cui all'art. 754 c.c. l'apposizione dei sigilli può essere anche disposta d'ufficio.

Dove si richiede: Tribunale- Cancelleria Volontaria Giurisdizione – piano terra. Orari: lunedì-venerdì ore 8.30-12.30

Come si richiede e documenti necessari: Per l'apposizione dei sigilli all'eredità occorrono: - ricorso al Giudice della successione territorialmente competente (ovvero, il Tribunale nel cui circondario si trova il luogo dell'ultimo domicilio del defunto) e relativa nota di iscrizione a ruolo; - certificato di morte; - atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio se i richiedenti sono gli eredi.

Costi: € 98,00 contributo unificato- € 27,00 diritti forfettizzati per la notifica - € 200,00 per la registrazione del verbale di apposizione dei sigilli; il pagamento dell'imposta di registro si effettua a mezzo delega modello F24 (ordinario) che viene inviata dalla cancelleria alla parte ricorrente dopo il deposito in cancelleria del verbale.

Le operazioni di apposizione di sigilli sono presiedute in loco dal giudice, che è affiancato dal cancelliere dell'Ufficio Successioni, che redige il verbale. Nel caso di beni localizzati al di fuori del circondario del Tribunale competente viene delegato l'incombente al Giudice del luogo dove si trovano i beni ereditari. I pagamenti vanno effettuati telematicamente con sistema pagoPA attraverso questo link: https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa_nuovarich.wp Si ricorda di scrivere come causale il motivo per cui si propone l'istanza.

Tempi: Di Norma entro 3 mesi dalla richiesta.

Assistenza di un difensore: L'assistenza di un difensore è facoltativa.

➤ Rimozione dei Sigilli all'Eredità

Cos'è: Quando i beni ereditari restano incustoditi, per evitare dispersione o sottrazione, le persone legittimate possono chiedere l'apposizione dei sigilli sui beni caduti in successione. L'istanza deve essere rivolta al Giudice della successione del Tribunale competente e cioè quello dell'ultimo domicilio del defunto. La rimozione dei sigilli all'eredità può essere disposta dallo stesso Giudice con decreto, su istanza di una delle persone legittimate o d'ufficio, ricorrendone i presupposti di legge. La rimozione dei sigilli non opposta con successo da chi vi ha interesse viene eseguita dall'ufficiale che può procedere all'inventario o, se non occorre l'inventario, dal cancelliere del Tribunale.



L'ufficiale che procede alla rimozione dei sigilli deve accertarne l'eventuale stato di alterazione e, in caso, farne immediatamente rapporto al Giudice.

Normativa di riferimento: Artt. 762 e ss. c.c.

Chi può richiederlo: L'esecutore testamentario, coloro che possono avere diritto alla successione, i creditori. Alle condizioni di cui all'art. 754 c.c., la rimozione dei sigilli può essere anche disposta d'ufficio.

Dove si richiede: Tribunale- Cancelleria Volontaria Giurisdizione – piano terra. Orari: lunedì-venerdì ore 8,30-12,30.

Come si richiede e documenti necessari: Per l'apposizione dei sigilli all'eredità occorrono:
- ricorso al Giudice della successione territorialmente competente (ovvero, il Tribunale nel cui circondario si trova il luogo dell'ultimo domicilio del defunto) e relativa nota di iscrizione a ruolo;
- certificato di morte;
- atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio se i richiedenti sono gli eredi.

Costi: - Contributo Unificato di euro 98,00; - Anticipazione forfettaria di euro 27,00. € 200,00 per la registrazione del verbale di rimozione dei sigilli; I pagamenti del contributo unificato e dei diritti di cancelleria vanno effettuati telematicamente con sistema pagoPA attraverso questo link: https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa_nuovarich.wp

Tempi: Entro un anno.

Possibilità di impugnazione: Contro il provvedimento di rimozione dei sigilli possono fare opposizione tutti coloro che vi hanno interesse davanti al medesimo Giudice, che provvede sull'istanza con ordinanza non impugnabile.

Assistenza di un difensore: L'assistenza di un difensore è facoltativa.

➤ Consultazione delle Rubriche Testamenti

Cos'è: I notai devono trasmettere alla cancelleria del Tribunale competente (ovvero, quello nel cui circondario si trova il luogo di ultimo domicilio del defunto) copia dei verbali di pubblicazione dei testamenti olografi e segreti e dei verbali di registrazione dei testamenti pubblici. Le copie dei verbali trasferiti alle cancellerie dei tribunali sono raccolte in appositi volumi, annotate in una rubrica alfabetica generale e possono essere esaminate da chiunque ne faccia richiesta.

Normativa di riferimento: Art. 622 c.c. e art. 55 norme attuazione c.c.

Chi può richiederlo: Tutti gli interessati.

Dove si richiede: Richiesta allo sportello unico del Tribunale che chiamerà gli addetti della Volontaria Giurisdizione che predisporranno per la lettura del testamento Orari: lunedì-venerdì ore 8.30-12.30.

Come si richiede e documenti necessari: Non ve ne sono, è sufficiente presentarsi in Cancelleria e fare richiesta al Cancelliere. Dei Testamenti non è possibile fare copie o foto, è possibile solo la semplice lettura, quindi una volta verificato il contenuto l'utente può fare richiesta di copia al Notaio rogante.

Costi: La consultazione della rubrica dei testamenti non comporta alcun costo, salvo quelli per il rilascio delle copie.

Tempi: La richiesta di consultazione viene eseguita al momento.

➤ Certificato Registro Successioni

Cos'è: Il registro delle successioni, tenuto presso la cancelleria del Tribunale, è pubblico e può essere consultato da chiunque ne faccia domanda e la cancelleria deve rilasciare gli estratti e i certificati che sono richiesti. Il registro è diviso in tre parti: Nella prima sono registrate le dichiarazioni di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario e tutti gli atti e le indicazioni relativi al beneficio d'inventario e all'amministrazione e liquidazione delle eredità beneficate, comprese le nomine del curatore previste dagli artt. 508 e 509 del codice e la menzione della pubblicazione dell'invito ai creditori per la presentazione delle dichiarazioni di credito. Nella seconda sono registrate le dichiarazioni di rinuncia all'eredità. Nella terza sono registrati i provvedimenti di nomina dei curatori delle eredità giacenti, nonché gli atti relativi alla curatela e le dichiarazioni di accettazione o di rinuncia degli esecutori testamentari.

Normativa di riferimento: Artt. 52 e 53 norme attuazione c.c.

Chi può richiederlo: Chiunque ne faccia domanda.

Dove si richiede: Presso il Tribunale- Cancelleria Volontaria Giurisdizione – piano terra. Orari: lunedì-venerdì ore 8.30-12.30. E' possibile la richiesta anche via pec poi il cancelliere invierà le istruzioni per ricevere o ritirare l'attestato.

Come si richiede e documenti necessari: Per il rilascio è necessario: - compilare un'istanza sulla base del modello - procurarsi due marche da bollo di euro 16,00 e una di euro 3,92. Per presentarne la richiesta è necessario presentare una istanza che identifica il richiedente (Nome e Cognome;Luogo e data di nascita; Codice fiscale; Residente in; Telefono / Email:) e il defunto (Nome e Cognome;Luogo e data di nascita: Data del decesso;Luogo del decesso; probabile ultimo domicilio)

Costi: - Due marche da bollo di euro 16,00; - un pago pa di euro 3,92 (diritti certif.).

Tempi: L'attività si svolge in giornata.

Assistenza di un difensore: L'assistenza di un difensore è facoltativa.

➤ Ammortamento di Titoli Di Credito

Cos'è: È la procedura con cui, in caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di un titolo di credito (assegni bancari e circolari al portatore, cambiali, cambiali ipotecarie, vaglia cambiari e postali, titoli rappresentativi di depositi bancari, libretti, certificati di deposito e polizze di pegno al portatore), il possessore può rivolgersi al Presidente del Tribunale per ottenere un provvedimento che dichiari l'inefficacia del titolo verso terzi e lo autorizzi ad ottenere il pagamento dal debitore e l'ottenimento di un duplicato. Il provvedimento del Giudice (denominato ammortamento) pertanto sostituisce il titolo di credito smarrito, distrutto o sottratto. Il Provvedimento di ammortamento diviene definitivo e, di conseguenza, il titolo ammortato rimane privo di ogni effetto soltanto quando non sia stata proposta opposizione. NB: L'assegno bancario, l'assegno circolare, il vaglia bancario, sui quali risulti apposta la clausola "NON TRASFERIBILE" non sono soggetti alla procedura di ammortamento. In genere il provvedimento di ammortamento prevede che il Titolo sia pubblicato per un periodo più o meno lungo (dipendente anche dall'importo) sulla gazzetta ufficiale o presso gli istituti stessi, una volta trascorso questo tempo l'utente munito di attestazione di pubblicazione torna in tribunale e richiede la certificazione (di norma del Contenzioso Civile) di non interposta opposta opposizione e quindi con tale certificazione (pagandone le tariffe e cioè 2 marche da bollo da 16 e una da 3,92) e il provvedimento di ammortamento può recarsi all'istituto emittente per il pagamento o la sostituzione del Titolo finalmente ammortato.

Normativa di riferimento: Art. 69 e ss. R.D. 21/12/1933 n. 1736; Codice civile artt. 2006 - 2016 - 2027; Regio Decreto n. 1736/1933 (per assegni bancari e circolari al portatore); Regio Decreto n. 1669/1933 (per cambiali); Legge n. 948/1951 (per titoli rappresentativi di depositi bancari: libretti, certificati e polizze di pegno al portatore); art. 89 R.D. 5/12/1933 n. 1699; art. 6 Legge 948/1951.

Chi può richiederlo: Chi possedeva legittimamente il titolo al portatore, o il prenditore o l'ultimo giratario dell'assegno, il cessionario, l'erede, il custode, il rappresentante dell'avente diritto, il beneficiario e l'Istituto emittente.

Dove si richiede: Tribunale, - Cancelleria Volontaria Giurisdizione - piano terra. Orari: lunedì-venerdì ore 8,30-12.30.

Come si richiede e documenti necessari: - Modulo per la richiesta compilato e nota di iscrizione a ruolo reperibili sul sito Internet del Tribunale e presso lo Sportello Unico della Volontaria Giurisdizione; - la denuncia di smarrimento; - copia della carta di un documento di riconoscimento; - comunicazione alla Banca o alla Posta dello smarrimento o del furto. CAMBIALI IPOTECARIE - Indicazione del luogo dove era iscritta l'ipoteca: - Si deve distinguere se chi richiede l'ammortamento è il creditore o il debitore. In entrambi i casi ci vuole la denuncia di smarrimento a Carabinieri o PS: • se l'ammortamento è richiesto dal creditore è necessaria anche la "denuncia al debitore" (art. 2016 c.c.). Successivamente il decreto dovrà essere notificato al debitore sempre ex art. 2016 c.c.; • se l'ammortamento è richiesto dal debitore - che assume di avere pagato e ha bisogno del titolo per la cancellazione dell'ipoteca si applica l'art. 2887 c.c. - è necessario il consenso preventivo del creditore (dichiarazione di avvenuto pagamento con firma autenticata). POLIZZA DI PEGNO - Denuncia di smarrimento o di furto fatta all'autorità di Polizia o ai Carabinieri; - fermo provvisorio emesso dal Monte dei Pegni.

Costi: Iscrizione a ruolo TRAMITE PAGO PA: - Contributo Unificato di euro 98,00; - anticipazione forfettaria di euro 27,00;

- ritiro di copia autentica di euro 11,80 fino a 4 pag.; per altri importi fare riferimento all'appendice

Tempi: Non è possibile stimare le tempistiche in quanto variabili (comprendono cioè la tempistica per il provvedimento di ammortamento circa un mese e la pubblicazione che varia da 2 a 6 mesi in genere)

Possibilità di impugnazione: Sì. Decorsi i termini previsti per ciascuna tipologia senza che sia intervenuta una opposizione, il ricorrente deve richiedere all'ufficio Ruolo Generale un certificato "di non opposizione" per poter esigere il pagamento del titolo di credito o per ottenerne un duplicato dall'Istituto emittente.

Assistenza di un difensore: L'assistenza di un difensore è facoltativa.

➤ Riabilitazione del Protestato

Cos'è: È una procedura che serve a riabilitare il soggetto che ha subito un protesto di assegno/cambiale e ha l'effetto della cancellazione del proprio nome dal registro informatico dei protesti. La competenza è del Tribunale del luogo di residenza dell'interessato. L'istanza va depositata trascorso un anno dalla data dell'ultimo protesto sollevato. La procedura consente la riabilitazione da tutti i protesti, quindi deve essere passato un anno dall'ultimo protesto ricevuto.

Chi può richiederlo: Il soggetto protestato.

Dove si richiede: Tribunale – Cancelleria Volontaria Giurisdizione – piano terra. Orari: lunedì-venerdì ore 8.30-12.30. Via mail: volgiurisdizione.tribunale.laquila@giustiziacert.it

Come si richiede e documenti necessari: - Ricorso per riabilitazione civile a seguito di protesto secondo il modello reperibile sul sito internet del Tribunale e presso lo Sportello Unico della Cancelleria Civile; - originale titolo protestato o, in mancanza, dichiarazione del/i creditore/i a carattere liberatorio di avvenuto pagamento e denuncia smarrimento titolo; - visura camerale dei protesti aggiornata attestante che nell'anno successivo alla data della pubblicazione dell'ultimo protesto non sono stati levati altri protesti; - copia della carta di identità e codice fiscale del richiedente; - nota di iscrizione a ruolo reperibile sul sito internet del Tribunale e presso lo Sportello della Cancelleria Volontaria Giurisdizione. In caso di debitore e/o credito persone Giuridiche devono essere depositate le visure delle società.

Costi: TRAMITE PAGO PA: - Contributo Unificato di euro 98,00; - anticipazione forfettaria di euro 27,00; - ritiro di copia autentica occorre un PagoPa 11,80 fino a 4 pag.; oltre le 4 pag. di euro 13,78, per altre tariffe vedere l'appendice.

Tempi: Non è possibile stimare le tempistiche in quanto variabili secondo i casi.

Possibilità di impugnazione: Sì, con ricorso in Corte di Appello.

Assistenza di un difensore: L'assistenza di un difensore è facoltativa.

➤ **Attribuzione Di Cognome/Correzione Di Cognome Ed Altri Atti Dello Stato Civile (Es. Formazione Atto Di Nascita)**

Cos'è: Il figlio nato da genitori non sposati assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre. Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre. A tal fine i genitori devono presentare istanza al Tribunale competente, cioè al Tribunale del luogo di nascita del figlio. Il tribunale deciderà con un provvedimento emesso in Camera di Consiglio.

Normativa di riferimento: Art. 262, comma 3 c.c.

Chi può richiederlo: I genitori congiuntamente possono presentare istanza.

Dove si richiede: Tribunale – Cancelleria Volontaria Giurisdizione – piano terra. Orari: lunedì-venerdì ore 8,30-12.30

Come si richiede e documenti necessari: All'istanza si devono allegare: - copia del documento di identità del padre; - copia documento di identità della madre; - copia integrale dell'atto di nascita del figlio con riconoscimento ed assenso al riconoscimento; - certificato di residenza di entrambi i genitori e del figlio; - certificato di stato di famiglia di entrambi i genitori. In caso di ATTRIBUZIONE DI COGNOME o CORREZIONE DEL COGNOME: - documento con il cognome errato e documento corretto; - documento attestante il diritto del minore ad ottenere quel cognome (es. sentenza). Il Ricorso sarà inviato preventivamente al Pubblico ministero per l'emissione del parere poi il Giudice provvederà o fisserà udienza di comparizione se necessario.

Costi: Esente da contributo unificato, richiesta l'anticipazione forfettaria ex art. 30 dpr 115/02 con pagamento PagoPa.

Tempi: Non è possibile stimare le tempistiche in quanto variabili secondo i casi, in genere non superiori a 4 mesi.

Possibilità di impugnazione: Sì.

Assistenza di un difensore: L'assistenza di un difensore è facoltativa.

➤ **Giudice Del Registro Delle Imprese**

Cos'è: L'Ufficio cura e custodisce i registri ed i fascicoli relativi all'iscrizione dei ricorsi diretti al Giudice del registro delle Imprese. Il registro è tenuto dall'ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un Giudice delegato dal presidente del Tribunale ed è pubblico. Il Giudice del Registro delle Imprese è competente nei seguenti casi: a) rifiuto dell'iscrizione nel registro delle imprese da parte dell'ufficio del registro; b) il G.R.I. ordina con decreto l'iscrizione nel registro delle imprese, quando la stessa sia obbligatoria e l'imprenditore non vi abbia provveduto entro il termine fissato dall'ufficio del registro delle imprese; c) il G.R.I. ordina con decreto la cancellazione dell'iscrizione avvenuta in assenza delle condizioni richieste dalla legge.

Dopo l'unione della camera di commercio di Teramo e la camera di commercio di L'Aquila, il Giudice del registro delle imprese (GDR) per entrambe le camere di commercio è presso il Tribunale di L'Aquila.

Normativa di riferimento: Artt. 2188, 2189, 2190, 2191, 2192 c.c.



Chi può richiederlo: Chi voglia impugnare il rifiuto dell'iscrizione da parte dell'ufficio del registro, o il decreto del GRI di cancellazione dal registro delle imprese o il decreto del GRI di iscrizione nel registro stesso.

Dove si richiede: Tribunale– Cancelleria Volontaria Giurisdizione – piano terra. Orari: lunedì-venerdì ore 8,30-12,30.

Come si richiede e documenti necessari: L'Utenza privata può presentare il ricorso al Giudice del Registro presso lo sportello unico del Tribunale o via pec all'indirizzo volgiurisdizione.tribunale.laquila@giustiziacert.it, allegando il pagamento tramite PagoPA dei diritti di cancelleria per euro 27,00 e un Contributo Unificato da euro 98,00.

Costi: - Contributo Unificato di euro 98,00; - un PagoPa da euro 27,00 per diritti forfettizzati per notifiche. Il ricorso è esente se depositato dalla CCIAA.

Tempi: Non è possibile stimare le tempistiche in quanto variabili secondo i casi ma in genere inferiore ai 2 mesi.

Possibilità di impugnazione: Il ricorso è diretto al Giudice del Registro delle Imprese che provvede con decreto. Il decreto che pronuncia sul ricorso deve essere iscritto d'ufficio nel registro. - Contro il rifiuto dell'iscrizione dell'ufficio delle imprese si può ricorrere entro otto giorni dalla comunicazione al Giudice del Registro delle Imprese. Il Giudice può anche disporre d'ufficio l'iscrizione o la cancellazione nel registro delle imprese; - contro il decreto del Giudice del Registro delle Imprese si può ricorrere al Tribunale in composizione Collegiale, entro 15 giorni dalla comunicazione. Si può presentare ricorso anche per chiedere l'annullamento del provvedimento di cancellazione dal registro delle imprese nel caso in cui, dopo la cancellazione stessa, emerga l'esistenza di crediti dell'impresa.

Assistenza di un difensore: L'assistenza di un difensore non è necessaria per il ricorso, obbligatoria per il reclamo al Tribunale.

➤ **Certificato di godimenti dei diritti civili (Certificato Di Non interdizione e di Non inabilitazione)**

Cos'è: Il certificato attesta che, nei cinque anni precedenti la richiesta, nei confronti del richiedente non siano stati emessi provvedimenti di interdizione e/o inabilitazione e/o aperture di Amministrazioni di sostegno.

Chi può richiederlo: Il certificato può essere richiesto: • dall'interessato • da persona da lui incaricata con delega contenuta nella domanda. In ogni caso la domanda deve essere firmata dall'interessato. È necessario presentare anche copia del documento d'identità del

delegante e della persona delegata. È competente il Tribunale del luogo di residenza dell'interessato.

Dove si richiede: Tribunale– Cancelleria Volontaria Giurisdizione, Pains Terra. Orari: lunedì-giovedì ore 8,30-12,30.

Come si richiede e documenti necessari: - Documento di identità in corso di validità. L'interessato potrà anche delegare persona di sua fiducia che dovrà essere munito di delega autocertificata da parte dell'interessato e di fotocopia del documento di identità del delegante e del delegato.

Costi: - Due marche da bollo di euro 16,00 ciascuna; - diritto di euro 3,92 pago pa per diritti di certificazione.

Tempi: gg. 3-5 lavorativi.

Assistenza di un difensore: L'assistenza di un difensore è facoltativa.

Allegati: Modulo Richiesta certificato godimento diritti civili

➤ **Atti Notori**

Cos'è: L'atto notorio (o atto di notorietà) è lo strumento che la legge mette a disposizione per attestare validamente determinati eventi, stati o qualità personali (ad esempio, è utilizzato per certificare la nascita oppure la morte di una persona). L'atto notorio, pertanto, consiste in una dichiarazione fatta in presenza di due testimoni, maggiorenni e muniti di un valido documento di riconoscimento, avente ad oggetto stati, qualità personali o fatti dei quali il dichiarante è a conoscenza e che sono noti pubblicamente. La dichiarazione va fatta sotto giuramento e deve essere resa, oltre che in presenza dei testimoni, dinanzi a un pubblico ufficiale. Per i cittadini stranieri, non appartenenti all'Unione Europea, occorre anche il permesso di soggiorno, in corso di validità; - secondo l'art. 35 del D.P.R. 445/2000, tutte le tessere di riconoscimento munite di foto e timbro rilasciate da un'amministrazione dello Stato sono considerate documenti validi per il riconoscimento. Tra questi, oltre alla carta d'identità e al passaporto, rientrano la patente di guida e la patente nautica, le tessere di riconoscimento ministeriali o di appartenenza ad Ordini Professionali, ecc

Normativa di riferimento: Art. 5 R.D. n. 1366/1922; art. 76 D.P.R. n. 445 del 2000; art. 30 L. n. 241 del 1990

Chi può richiederlo: Chiunque vi abbia interesse, indipendentemente dalla sua residenza (non vi sono limiti alla competenza territoriale dell'Ufficio giudiziario). Per gli atti notori



relativi alle successioni è opportuno farlo nel Tribunale del luogo di residenza del defunto, ma non è obbligatoria questa scelta.

Dove si richiede: Solo ed esclusivamente previa prenotazione sul sito internet del Tribunale (PRENOTAZIONI ON LINE ATTI SUCCESSORI E NOTORI). Cliccando su uno dei link presenti. L'utente viene indirizzato su un portale gestito da Astalegale.net, nel quale, dopo essersi registrato, può seguire la procedura indicata a schermo per la prenotazione. Non è possibile prenotare la redazione dell'atto con modalità diverse da quelle qui indicate (ad es. al telefono, tramite mail o presentandosi personalmente in cancelleria). Per la redazione dell'atto, occorre recarsi alla data e ora indicata presso il Tribunale - Cancelleria Volontaria Giurisdizione – piano terra. In caso di impedimento a presentarsi alla data e ora indicata nella prenotazione, l'utenza è invitata gentilmente a disdire la prenotazione effettuata seguendo la medesima procedura utilizzata per prenotarsi.

Come si richiede e documenti necessari: - È necessaria la presenza dell'istante con fotocopia fronte/retro di validi documenti di riconoscimento (documento di identità del dichiarante e codice fiscale); - due testimoni (muniti di fotocopia fronte/retro di documento valido) che non devono essere né parenti, né interessati all'atto, con validi documenti di riconoscimento. NB: nel caso l'istante sia cittadino americano, i testimoni dovranno essere quattro; - è altresì necessario che tutti i presenti comprendano la lingua italiana scritta e parlata; - per atto notorio per successione è inoltre necessario il certificato di morte del defunto e copia semplice del testamento, se esistente. Documenti necessari: - fotocopia dei documenti di identità e dei codici fiscali del defunto e degli eredi e legatari (nell'ipotesi in cui il documento non recasse la residenza attuale comunicarla); - estratto dell'atto di matrimonio del defunto (nell'ipotesi in cui il defunto fosse legalmente separato o divorziato portare copia del decreto di separazione o della sentenza di divorzio); - stato di famiglia integrale del defunto in carta semplice per uso successione da richiedere in Comune; - fotocopia di polizza assicurativa, nel caso in cui sia necessario farne riferimento all'interno dell'atto di notorietà. NB: l'atto verrà rilasciato, in copia conforme, tre giorni dopo la sua redazione.

Costi: Per l'atto 1 marca da bollo da euro 16,00 ogni 4 pagine . Rilascio dopo tre giorni: - 1 marca da bollo da euro 16,00 ogni 4 pagine e 1 PagoPa(vedere tab. diritti) Per rilascio immediato: 1 marca da bollo da euro 16,00 ogni 4 pagine e 1 PagoPa(triplicato) .

Tempi: Non è possibile stimare le tempistiche in quanto variabili secondo i casi.

Assistenza di un difensore: L'assistenza di un difensore è facoltativa.

➤ Asseverazione Di Traduzioni, Asseverazioni Di Perizia Ed Autentica Di Firma

Cos'è: L'asseverazione di traduzione (giuramento della traduzione di un documento) viene richiesta in tutti i casi in cui è necessaria una attestazione ufficiale da parte del traduttore circa la corrispondenza del testo tradotto a quanto presente nel testo originale. L'asseverazione di perizia (giuramento di una perizia) viene richiesta in tutti i casi in cui è necessaria un'attestazione ufficiale della veridicità del contenuto del documento. L'autentica di firma è l'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.

Chi può richiederlo: Chiunque vi abbia interesse, indipendentemente dalla sua residenza (non vi sono limiti alla competenza territoriale dell'Ufficio Giudiziario).

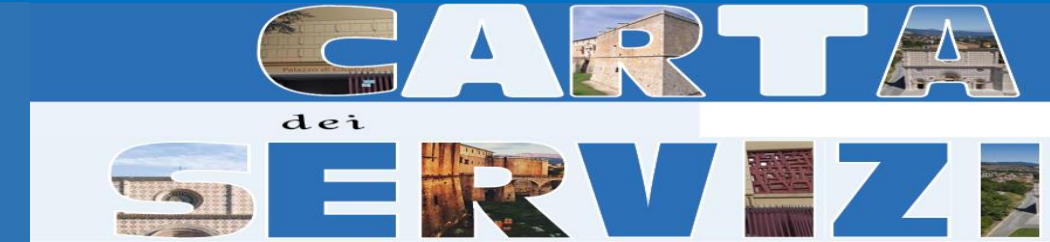
Dove si richiede: L'APPUNTAMENTO ONLINE NON È OBBLIGATORIO MA RAPPRESENTA UN'ORDINE DI PRIORITÀ SE ESIBITO.

Come si richiede e documenti necessari: ASSEVERAZIONI DI PERIZIE: È necessaria la presenza del perito con validi documenti di riconoscimento. Il modello del verbale di giuramento, da allegare all'atto, è disponibile sul sito del Tribunale. ASSEVERAZIONE DI TRADUZIONE: è necessaria la presenza del traduttore con validi documenti di riconoscimento. Il modello del verbale di giuramento, da allegare all'atto, è disponibile sul sito del Tribunale. AUTENTICA DI FIRMA: L'istante dovrà avere con sé la dichiarazione che si intende sottoscrivere, essere munito di validi documenti di riconoscimento (per i cittadini extracomunitari, il permesso di soggiorno). L'autentica di firma non necessita di appuntamento. La firma da autenticare dovrà essere apposta dinanzi al Funzionario precedente.

Costi: ASSEVERAZIONI DI PERIZIE: - una marca da bollo da euro 16,00 ogni quattro pagine di perizia; - una marca da bollo da euro 2,00 per ciascun allegato. ASSEVERAZIONE DI TRADUZIONE: - una marca da bollo da euro 16,00 ogni quattro pagine di traduzione. Eventuali esenzioni dovranno essere dichiarate e firmate dal traduttore. AUTENTICA DI FIRMA: - una marca da bollo da euro 3,92 ed una da euro 16,00.

Tempi: Non è possibile stimare le tempistiche in quanto variabili secondo i casi.

Assistenza di un difensore: L'assistenza di un difensore è facoltativa



➤ Iscrizione Al Registro Stampa Di Giornali E Periodici

Cos'è: È l'adempimento necessario per poter procedere alla pubblicazione (con qualsiasi mezzo, sia cartaceo che via etere o su rete informatica) di un giornale periodico.

Chi può richiederlo: Il proprietario (o il legale rappresentante della proprietà, se persona giuridica) del periodico. La competenza del Tribunale è in funzione del Luofdo di Pubblicazione.

Dove si richiede: Tribunale- Cancelleria Volontaria Giurisdizione - piano terra. Orari: lunedì-giovedì ore 8,30-12,30

Come si richiede e documenti necessari: Notizie più dettagliate sono reperibili sul sito internet del Tribunale o presso lo Sportello Unico della Cancelleria Civile. - Autocertificazione di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici in carta semplice del proprietario, del direttore responsabile, dell'editore e del legale rappresentante (nel caso in cui il proprietario sia persona giuridica); - autocertificazione di iscrizione del direttore responsabile all'Albo dei Giornalisti e copia della tessera o certificato di iscrizione (per la stampa che ha carattere tecnico-professionale o scientifico - esclusi i periodici sportivi o cinematografici, politici e sindacali - può essere richiesta l'iscrizione all'elenco speciale ed il rilascio del certificato dall'Ordine dei Giornalisti); - espressa dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del Direttore responsabile del periodico; - se il proprietario e l'editore sono persone giuridiche, allegare la copia dello statuto ed autocertificazione sulla qualità di rappresentante legale della Società; - nel caso in cui la documentazione non fosse presentata dagli interessati, occorre munirsi di delega; - se l'esercente l'impresa giornalistica è diverso dal proprietario, allegare il contratto fra le parti registrato in bollo; - fotocopia della carta di identità dei sottoscrittori.

Costi: - 1 marca da bollo da euro 16,00; - ricevuta del versamento di euro 168,00; - una marca da bollo da euro 16,00 per ogni variazione.

Per le Onlus iscritte al Registro della Regione vi è esenzione da bolli e tasse sulle concessioni governative (gli atti relativi al direttore responsabile sono in bollo - D.lgs. 460/97 artt. 10, 17, 24).

Tempi: Non è possibile stimare le tempistiche in quanto variabili secondo i casi.

Assistenza di un difensore: L'assistenza di un difensore è facoltativa.

➤ Richiesta Di Modifica Di Iscrizione Al Registro Stampa Dei Giornali E Dei Periodici

Cos'è: Ogni modifica inerente al titolo della pubblicazione, la sede legale, la proprietà, il direttore responsabile e l'editore deve essere annotata nel registro della stampa.

Chi può richiederlo: Il proprietario (o il legale rappresentante della proprietà, se persona giuridica) del periodico.

Dove si richiede: Tribunale - Cancelleria Volontaria Giurisdizione - piano terra. Orari: lunedì-giovedì ore 8,30-12,30

Come si richiede e documenti necessari: Istanza in carta libera dove si indica la modifica richiesta: - per il cambiamento del proprietario o dell'editore occorre allegare l'atto di passaggio di proprietà o contratto di affitto redatto da un notaio e regolarmente registrato presso Agenzia delle Entrate. Nel caso il subentro sia di una persona giuridica occorre allegare l'autocertificazione di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici in carta semplice del legale rappresentante (nel caso in cui il proprietario sia persona giuridica), copia dello statuto ed autocertificazione sulla qualità di legale rappresentante della società. Nel caso la documentazione non fosse presentata dagli interessati, occorre la delega; - per il cambiamento del legale rappresentante, allegare l'autocertificazione di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici in carta semplice del legale rappresentante e copia di accettazione dell'incarico del nuovo direttore responsabile.

Costi: Una marca da bollo da euro 16,00.

Tempi: Non è possibile stimare le tempistiche in quanto variabili secondo i casi.

Assistenza di un difensore: L'assistenza di un difensore è facoltativa



➤ Servizi delle esecuzioni civili

➤ Certificazione Di Pendenza Delle Procedure Esecutive E Concorsuali

Cos'è: Certificato attestante che la persona fisica o giuridica non è soggetta a procedure esecutive o concorsuali. Viene in genere richiesto per l'accensione di un mutuo o per la partecipazione a bandi, gare e avvisi pubblici o per l'estensione del pignoramento o per l'instaurazione di nuove procedure esecutive nei confronti del medesimo debitore.

Normativa di riferimento: R.D. 16 marzo 1942 n. 267 modificato dal D. Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5; d.lgs. n. 14 del 2019 e s.m.i. (C.C.I.).

Chi può richiederlo: Per le procedure esecutive, la parte debitrice o chiunque ne abbia interesse. Per le procedure ancora pendenti, anche il creditore. La richiesta deve essere presentata dal legale rappresentante della società o personalmente dall'avente diritto. L'istanza può essere depositata da un delegato del legale rappresentante della società, munito di delega e fotocopia di valido documento di identità del legale rappresentante oppure copia della procura alle liti (datata, firmata e autenticata) o altro titolo che legittimi la richiesta.

Dove si richiede: Per il deposito dell'istanza vi sono 2 possibilità: - Personalmente, presso il Tribunale depositando all'operatore dello sportello unico, - via pec: volgiurisdizione.tribunale.laquila@giustiziacert.it; Tale pec deve essere stampata ed esibita al momento del ritiro.

Come si richiede e documenti necessari: Compilare il modulo di richiesta certificato in ogni sua parte, sottoscriverlo ed allegare i documenti ritenuti necessari. Per la richiesta di certificazione nel proprio interesse sia persona fisica e/o ditta individuale, allegare: - copia fotostatica del documento di identità e del codice-fiscale. Per la richiesta di certificazione nell'interesse di persone-giuridiche, allegare: - visura camerale non anteriore ad 1 mese e fotocopia del documento di identità del rappresentante-legale/socio-richiedente. Per la richiesta di certificazione ai fini della procedura da sovraindebitamento o per certificazioni richieste dal Giudice, allegare: - copia del conferimento dell'incarico di gestore della crisi o copia del provvedimento del Giudice.

Costi: - euro 3,92 diritto di certificazione da effettuarsi in modalità telematica; - euro 16,00 imposta di bollo per l'istanza; - euro 16,00 imposta di bollo per il certificato.

Tempi: 3-5 giorni dalla richiesta.

Assistenza di un difensore: L'assistenza di un difensore è facoltativa.

Allegati: Si può richiedere il modulo da compilare previa richiesta via pec allo sportello preposto.

➤ Rilascio Copie Fotostatiche Atti Giudiziari nelle procedure esecutive

Cos'è: È possibile prendere visione del fascicolo della procedura esecutiva e richiedere copia di qualsiasi atto, documento, provvedimento depositato presso un Ufficio giudiziario; Possono essere richieste copie - semplici - conformi all'originale o duplicati informatici - degli atti processuali. Per effetto del D. Lgs. 2022 n.149 (Riforma Cartabia) e ss.mm. ii. è stata abolita la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva al fine di intraprendere le procedure esecutive. Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale o in duplicato informatico, salvo che la legge disponga altrimenti. Per gli atti giudiziari il difensore è legittimato all'estrazione della copia dell'atto dal portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia (PST) e all'attestazione di conformità.

Normativa di riferimento: Artt. 58 e 743 ss. c.p.c. e 196 octies e ss. disp. att. c.p.c. Il D. Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 4) che "Fermo quanto previsto dall'articolo 35, commi 1 e 8, del decreto legislativo n.149 del 2022, le disposizioni di cui agli articoli 474, 475, 478 e 479 del codice di procedura civile, come modificate dallo stesso decreto legislativo e dal presente decreto, si applicano anche ai titoli esecutivi messi in esecuzione successivamente al 28 febbraio 2023 e agli atti di intervento nella procedura esecutiva depositati successivamente a tale data".

Chi può richiederlo: Debitori esecutati - creditori - avvocati regolarmente costituiti o muniti di procura. L'aggiudicatario di immobile nell'ambito di procedura esecutiva immobiliare ha diritto alla copia del decreto di trasferimento e degli atti relativi alla vendita giudiziaria.

Dove si richiede: Sportello unico del Tribunale Orario di apertura 8,30-12,30..

Come si richiede e documenti necessari: La richiesta da parte dei soggetti legittimati alla Cancellaria Esecuzioni.

Costi: Come da vigenti tabelle diritti di copia (v. appendice).



Tempi: Le copie urgenti si possono ritirare entro 3 giorni dalla richiesta. Le copie non urgenti si possono ritirare dopo 3 giorni dalla richiesta.

Assistenza di un difensore: L'assistenza di un difensore non è necessaria.

➤ Istanza Per La Conversione Del Pignoramento

Cos'è: La conversione del pignoramento è una procedura che, per una sola volta, permette al debitore di sostituire i beni pignorati con una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, evitando la vendita forzata dei beni e garantendo al contempo il soddisfacimento del creditore. L'istanza deve essere depositata prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione delle cose pignorate. Unitamente all'istanza deve essere depositata, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore ad un sesto (1/6) dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. La somma da sostituire al bene pignorato è determinata con ordinanza dal Giudice. Con la stessa ordinanza il Giudice può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore esegua il pagamento della predetta somma, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale, mediante versamenti rateali mensili (max. 48). Qualora il debitore ometta il versamento della somma determinata dal Giudice, oppure ometta o ritardi di oltre trenta giorni il versamento anche di una sola rata, le somme versate formano parte dei beni pignorati ed il Giudice, su richiesta del creditore procedente o di quello intervenuto munito di titolo esecutivo, dispone la vendita di questi ultimi.

Normativa di riferimento: Art. 495 c.p.c.

Chi può richiederlo: Debitore esecutato.

Dove si richiede: Sportello unico del Tribunale Orario di apertura 8,30-12,30.

Come si richiede e documenti necessari: - Istanza scritta unitamente alla somma di denaro non inferiore ad un sesto (1/6) dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale, da versare mediante assegno circolare, non trasferibile, intestato "Proc. Esecutiva Imm. / Mob. Nr.....Tribunale di L'Aquila"- carta di identità e codice fiscale del debitore esecutato; se persona giuridica allegare visura aggiornata (non oltre 15 gg. antecedenti la richiesta); - copia della carta di identità in corso di validità e del codice fiscale del Legale Rappresentante.

Costi: - Marca da bollo di euro 16,00 (se non è stata ancora attivata la procedura esecutiva).

Tempi: Circa 7 giorni.

Assistenza di un difensore: L'assistenza di un difensore è facoltativa, ma consigliabile.

➤ Intervento Dei Creditori Nelle Procedure Esecutive

Cos'è: Mediante l'intervento nella procedura esecutiva il creditore acquisisce il diritto di partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita dei beni pignorati a partecipare all'espropriazione del bene pignorato e a provocarne i singoli atti esecutivi.

Normativa di riferimento: Artt. 15 bis, 26, 26 bis, 498 ss., 525 ss., 551, 563 ss. c.p.c. Il D. lgs. 13 luglio 2017 n.116, come modificato dal D.L. 8 agosto 2025 n.117, ha disposto, con l'art. 32, comma 3, che le disposizioni dell'art. 15 bis c.p.c. (Esecuzione forzata) entreranno in vigore il 31.10.2026 (salvo ulteriori proroghe).

Chi può richiederlo: I creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo, nonché i creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da pubblici registri ovvero erano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'art. 2214 c.c.

Dove si richiede: Deposito Telematico Tribunale di L'Aquila

Come si richiede e documenti necessari: L'intervento si propone con ricorso, da depositare in via telematica secondo le specifiche dettate dal Processo Civile Telematico (PCT), prima che sia tenuta l'udienza in cui è disposta la vendita o l'assegnazione ai sensi degli articoli 530, 552 e 569 c.p.c. Il ricorso deve contenere l'indicazione del credito e del suo titolo, la domanda per partecipare alla distribuzione della somma ricavata e la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il Giudice competente per l'esecuzione. Ai titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'art. 2214 c.c. viene altresì richiesto di allegare al ricorso, a pena di inammissibilità, l'estratto autentico notarile relativo alle menzionate scritture contabili. Il creditore privo di titolo esecutivo che interviene nell'esecuzione deve notificare al debitore, entro i dieci giorni successivi al deposito del ricorso, copia del ricorso, nonché copia dell'estratto autentico notarile attestante il credito se l'intervento nell'esecuzione ha luogo in forza di essa. La possibilità di un intervento tardivo è contemplata dagli artt. 528, 551 e 565 c.p.c.

Costi: Il servizio non prevede costi.



Possibilità di impugnazione: Sono esperibili le opposizioni esecutive di cui agli artt. 615, 617, 619 e 512 c.p.c.

Assistenza di un difensore: L'assistenza di un difensore è necessaria.

➤ Istanza Di Vendita

Cos'è: È la domanda mediante la quale si chiede al Giudice dell'esecuzione l'assegnazione o la vendita dei beni mobili, o l'assegnazione dei crediti, o la vendita dei beni immobili pignorati.

Normativa di riferimento: Artt. 498, 510, 529 ss., 552 ss., 567 ss. c.p.c.

Chi può richiederlo: Il creditore (procedente o intervenuto) munito di titolo esecutivo.

Dove si richiede: Deposito Telematico Tribunale di L'Aquila

Come si richiede e documenti necessari: L'istanza si propone con ricorso, da depositare in via telematica secondo le specifiche dettate dal Processo Civile Telematico (PCT), decorsi 10 giorni dal pignoramento. Il creditore che richiede la vendita del bene immobile pignorato deve provvedere a depositare, entro il termine di efficacia del pignoramento (gg. 45 dal suo compimento), l'estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento; tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le

risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari. Tale termine può essere prorogato una sola volta su istanza dei creditori o dell'esecutato, per giusti motivi e per una durata non superiore ad ulteriori quarantacinque giorni. Un termine di quarantacinque giorni è inoltre assegnato al creditore dal Giudice, quando lo stesso ritiene che la documentazione da questi depositata debba essere completata. Se la proroga non è richiesta o non è concessa, oppure se la documentazione non è integrata nel termine assegnato, il Giudice dell'esecuzione, anche d'ufficio, dichiara l'inefficacia del pignoramento relativamente all'immobile per il quale non è stata depositata la prescritta documentazione. L'inefficacia è dichiarata con ordinanza, sentite le parti, con la quale si dispone altresì la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Se non vi sono altri beni pignorati Il Giudice dichiara l'estinzione del processo esecutivo. Il creditore che richiede la vendita deve altresì depositare prova della avvenuta notifica dell'avviso ex art. 498 c.p.c. con il quale avverte i creditori iscritti dell'espropriazione.

Costi: - Contributo Unificato (salvo esenzioni) secondo la tabella vigente (v. appendice); - un PagoPa di euro 27,00 per anticipazioni forfetarie.

Possibilità di impugnazione: Sono esperibili le opposizioni esecutive di cui agli artt. 615, 617, 619 e 512 c.p.c.

Assistenza di un difensore: L'assistenza di un difensore è necessaria.

➤ Partecipazione Alle Vendite Giudiziarie

Cos'è: Chiunque sia interessato all'acquisto di beni, mobili o immobili pignorati, tranne il debitore, può partecipare alla vendita giudiziaria (asta) mediante la presentazione di un'offerta irrevocabile di acquisto. Le modalità di partecipazione ad un'asta sono differenti in relazione al Tribunale interessato e al tipo di vendita. Prima di partecipare all'asta, pertanto, è importante leggere attentamente i documenti ufficiali della vendita (ordinanza di vendita, avviso di vendita, relazione di stima dell'esperto) e consultare ogni altro documento che il Giudice dispone di pubblicare. Con l'ordinanza che dispone la vendita il Giudice dell'esecuzione stabilisce, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura, che la vendita (il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l'incanto, nonché il pagamento del prezzo), si svolga con modalità telematiche. L'avviso di vendita contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico è pubblicato – unitamente all'ordinanza di vendita e delega delle relative operazioni ed alla relazione dell'esperto stimatore - sul portale del Ministero della giustizia in un'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche" raggiungibile al link <https://pvp.giustizia.it/pvp/> Prima di presentare la propria offerta, è possibile visionare i beni attenendosi alle indicazioni contenute nell'avviso di vendita pubblicato.

Normativa di riferimento: Ordinanza del Giudice dell'Esecuzione che dispone la vendita forzata, avviso di vendita pubblicato, D.M. 32/2015, artt. 490, 503, 530, 532, 534, 537, 569, 570 ss. c.p.c.

Chi può richiederlo: Chiunque, tranne il debitore esecutato, è ammesso ad offrire per l'acquisto dell'immobile pignorato, personalmente o a mezzo di procuratore legale.

Dove si richiede: È necessario attenersi a quanto specificamente disposto nell'avviso di vendita pubblicato e nell'ordinanza di vendita.

Come si richiede e documenti necessari: L'offerta irrevocabile di acquisto deve essere presentata entro i termini stabiliti, corredata dal deposito cauzionale e dagli altri documenti richiesti, come specificamente indicato nell'avviso di vendita, al quale gli interessati dovranno scrupolosamente attenersi.

Costi: La presentazione dell'offerta telematica comporta il pagamento dell'imposta di bollo, da effettuare in modalità telematica (mediante accesso al portale dei Servizi



Telematici del Ministero della Giustizia <https://pst.giustizia.it/PST/>), secondo le indicazioni fornite con l'avviso di vendita pubblicato. Sono inoltre dovute le imposte e tasse previste come per legge in relazione al trasferimento effettuato. Per le vendite mobiliari sono dovuti all'Istituto Vendite Giudiziarie diritti proporzionali rispetto all'importo della vendita secondo la normativa vigente (D.M. 11.02.1997 n.109 e D.M. 15.05.2009 n.80).

Tempi: Per la presentazione delle offerte attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite con l'avviso di vendita pubblicato. I tempi del trasferimento non sono definibili a priori.

Possibilità di impugnazione: Ai sensi dell'art. 591-ter c.p.c., avverso gli atti del professionista delegato è ammesso reclamo delle parti e degli interessati, da proporre con ricorso al Giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal compimento dell'atto o dalla sua conoscenza. Il ricorso non sospende le operazioni di vendita, salvo che il Giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione. Sul reclamo, il Giudice dell'esecuzione provvede con ordinanza, avverso la quale è ammessa l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c.

Assistenza di un difensore: Per la semplice predisposizione e presentazione dell'offerta di acquisto, non è necessaria l'assistenza di un difensore. Per informazioni, è possibile contattare il custode giudiziario nominato, attenendosi alle indicazioni fornite nell'avviso di vendita pubblicato. Sul sito del Portale delle vendite pubbliche è possibile scaricare il Manuale Utente, possono inoltre essere consultate le FAQ ed i tutorial.

Allegati: Attenersi alle indicazioni fornite con l'avviso di vendita pubblicato.

➤ Autentica Di Firma Su Impegno Al Trasferimento Della Residenza Nel Territorio Del Comune Ove È Ubicato L'Immobile Entro 18 Mesi Dall'Acquisto - Agevolazioni Fiscali "Prima Casa" -

Cos'è: L'Amministrazione finanziaria ha da tempo chiarito che è possibile chiedere l'applicazione dell'agevolazione "prima casa" anche nelle ipotesi in cui il trasferimento immobiliare avviene con un provvedimento giudiziale. Le relative dichiarazioni sono rese dalla parte interessata, di regola, nelle more del giudizio in modo che risultino dal provvedimento medesimo. Quanto alla forma delle dichiarazioni da rendere, con Risoluzione 28/05/2021 n.38/E l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'impegno a trasferire la residenza nel territorio del Comune ove è ubicato l'immobile entro diciotto mesi dall'acquisto, di cui alla lettera a) della Nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, deve essere reso nella forma della "dichiarazione autenticata nelle firme, da autorità anche diversa da quella che aveva redatto il

provvedimento giudiziario, stilata ed allegata al provvedimento stesso. Il cancelliere è tra i soggetti legittimati all'autentica di firma.

Normativa di riferimento: Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 e Risoluzione Agenzia delle Entrate del 28 maggio 2021 n. 38/E.

Chi può richiederlo: Il soggetto che presenta offerta di acquisto/l'aggiudicatario di immobile, nell'ambito di procedura esecutiva immobiliare ove ne ricorrano i presupposti, nel termine specificamente previsto.

Dove si richiede: Tribunale Sportello Unico del Tribunale.

Come si richiede e documenti necessari: Direttamente allo sportello muniti di Carta di identità in corso di validità del dichiarante.

Costi: Marca da bollo di euro 16,00.

Tempi: La dichiarazione con firma autenticata è rilasciata dalla Cancelleria solo a seguito dell'avvenuto versamento del saldo prezzo.

Assistenza di un difensore: L'assistenza di un difensore è facoltativa.

➤ Richiesta Di Liquidazione Dei Compensi Professionali Del Difensore Della Parte Ammessa Al Patrocinio A Spese Dello Stato Nel Processo Esecutivo

Cos'è: Il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nel processo esecutivo (sia essa il debitore esecutato o il creditore, precedente o intervenuto), anche in caso di procedura incapiente, può presentare al Giudice dell'esecuzione istanza di liquidazione dei compensi professionali applicata la riduzione di cui all'art. 130 d. lgs. 15.06.2002 n.115 (TUSG).

Normativa di riferimento: Artt. 82, 130 d. lgs. 15.06.2002 n.115 (TUSG), art. 37 bis D.L. 16.07.2020 n.76 conv. con mod. dalla L. 11.09.2020 n.120; provvedimento 06/10/2020 del Direttore Generale dei sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia.

Chi può richiederlo: Il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nel processo esecutivo (sia essa il debitore esecutato o il creditore, precedente o intervenuto).

Dove si richiede: In modalità telematica, secondo le specifiche attualmente in vigore (PCT e SIAMM), al Tribunale – Cancelleria Esecuzioni Immobiliari e Mobiliari

Come si richiede e documenti necessari: Dopo aver predisposto l'istanza di liquidazione dei compensi (corredata dei relativi allegati), il difensore deve: 1) predisporre e depositare



la richiesta di pagamento dei compensi in modalità telematica tramite portale SIAMM; 2) depositare telematicamente l'istanza di liquidazione dei compensi (corredata dei relativi allegati) tramite PCT. All'atto del deposito telematico, tramite PCT, l'istanza deve essere corredata dei seguenti allegati: - nota spese; - ricevuta rilasciata dal portale SIAMM (.pdf) di riepilogo dei dati della richiesta di pagamento con la data di deposito; - provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Tale duplice adempimento consente al Giudice di provvedere sulla richiesta tramite PCT ed all'Ufficio Liquidazioni di vedere caricata l'istanza sul portale SIAMM con un identificativo - noto anche all'Avvocato istante che contrassegnerà l'intera procedura di liquidazione, agevolando così i passaggi successivi ed in ultimo l'emissione del modello di pagamento. L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dal Giudice con decreto di pagamento.

Costi: Il servizio non prevede costi.

Possibilità di impugnazione: Avverso il decreto di pagamento è proponibile opposizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 84 e 170 d. lgs. n.115/2002 (TUSG) (Ricorso da iscrivere sul ruolo di Contenzioso Civile)

Assistenza di un difensore: L'assistenza di un difensore, anche in proprio ex art. 86 c.p.c., è necessaria.

➤ Pignoramento Immobiliare

Cos'è: Il creditore può conseguire la somma di denaro che gli è dovuta attraverso l'espropriazione dei beni immobili del debitore. Il pignoramento è l'atto iniziale dell'espropriazione forzata con cui, salvo le forme particolari, l'Ufficiale Giudiziario ingiunge al debitore di non sottrarre i beni alla garanzia del credito. Si esegue con la notifica al debitore e successiva trascrizione di un atto in cui sono indicati i beni ed i diritti immobiliari oggetto di esecuzione. Eseguita l'ultima notificazione l'Ufficiale Giudiziario consegna al creditore l'atto di pignoramento, il titolo esecutivo, il precetto e la nota di trascrizione. Per dare impulso alla procedura esecutiva il creditore deve iscrivere a ruolo in pignoramento presso la cancelleria del Tribunale competente.

Normativa di riferimento: Artt. 555 ss. c.p.c.

Chi può richiederlo: Il creditore con l'assistenza di un difensore.

Dove si richiede: Esclusivamente con deposito telematico.

Come si richiede e documenti necessari: - Copia conforme dell'atto di pignoramento va depositata, insieme alla nota di iscrizione a ruolo, esclusivamente in modalità telematica; - le copie conformi del titolo esecutivo, del precetto e della nota di trascrizione si

depositano presso la cancelleria del Tribunale competente, entro 15 giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento da parte dell'UNEP.

Costi: Obbligo di pagamento (salvo esenzioni) tramite PagoPA: - Contributo Unificato in misura fissa di euro 278,00; - un PagoPa di euro 27,00 per diritti forfettari di notifica. Il pagamento del Contributo Unificato dovrà essere assolto al momento dell'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva, pena la mancata iscrizione a ruolo della causa .

Possibilità di impugnazione: Il debitore e il terzo assoggettato all'esecuzione possono proporre le opposizioni disciplinate dal titolo V, del libro III, del Codice di procedura civile: - opposizione all'esecuzione (art.615 c.p.c.); - opposizione agli atti esecutivi (art.617c.p.c); - opposizione di terzo (artt. 619 c.p.c.). Ulteriori rimedi sono previsti con riferimento a specifici istituti.

Assistenza di un difensore: L'assistenza di un difensore è necessaria.

Allegati:

Pignoramento mobiliare presso il debitore fino al 30.10.2026. a partire dal 31.10.2026, ai sensi dell'art. 15 bis c.p.c. (esecuzione forzata), la competenza verrà assegnata al giudice di pace come disposto dal d.l. 8 agosto 2025, n. 117, art. 32, comma 3, salvo ulteriori proroghe.:

Cos'è: Il creditore può conseguire la somma di denaro che gli è dovuta attraverso l'espropriazione dei beni mobili del debitore. Il pignoramento è l'atto iniziale dell'espropriazione forzata con cui, salvo le forme particolari, l'Ufficiale Giudiziario ingiunge al debitore di non sottrarre i beni alla garanzia del credito. Le cose da pignorare possono essere ricercate nella casa del debitore, negli altri luoghi a lui appartenenti o sulla persona del debitore stesso osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro. Il pignoramento mobiliare consiste nella redazione, da parte dell'Ufficiale Giudiziario, di un verbale contenente l'ingiunzione e la descrizione dei beni pignorati, determinandone approssimativamente il valore. Eseguite le operazioni l'Ufficiale Giudiziario consegna al creditore il verbale, il titolo esecutivo ed il precetto. Per dare impulso alla procedura esecutiva il creditore deve iscrivere a ruolo in pignoramento presso la cancelleria del Tribunale competente.

Normativa di riferimento: Artt. 513 ss. c.p.c.

Chi può richiederlo: Il creditore con l'assistenza di un legale.

Dove si richiede: Esclusivamente con deposito telematico.



Come si richiede e documenti necessari: - Copia conforme del verbale di pignoramento va depositata, insieme alle copie conformi del titolo esecutivo su cui si fonda il credito e del precetto notificato, esclusivamente in modalità telematica; - la nota di iscrizione a ruolo si deposita presso la Cancelleria del Tribunale competente entro 15 giorni dalla consegna del verbale di pignoramento da parte dell'UNEP.

Costi: Obbligo di pagamento (salvo esenzioni) tramite PagoPA: - Contributo Unificato di euro 43,00 se il valore del precetto è inferiore ad euro 2.500,00. Se il valore del precetto è superiore ad euro 2.500,00 il Contributo Unificato è di euro 139,00; - un PagoPa di euro 27,00 per diritti forfettari di notifica. Il pagamento del contributo unificato dovrà essere assolto al momento dell'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva, pena la mancata iscrizione a ruolo della causa.

Possibilità di impugnazione: Il debitore e il terzo assoggettato all'esecuzione possono proporre le opposizioni disciplinate dal titolo V, del libro III, del Codice di procedura civile: - opposizione all'esecuzione (art.615 c.p.c.); - opposizione agli atti esecutivi (art.617c.p.c.); - opposizione di terzo (artt. 619 c.p.c.). Ulteriori rimedi sono previsti con riferimento a specifici istituti.

Assistenza di un difensore: L'assistenza di un difensore è necessaria.

Allegati: Circolare Ministero della Giustizia omesso pagamento CU

➤ Pignoramento Presso Terzi

Cos'è: Il creditore può conseguire la somma di denaro che gli è dovuta vincolando le somme o i beni del debitore che sono nella disponibilità di un terzo. Il pignoramento è l'atto iniziale dell'espropriazione forzata con cui, salvo le forme particolari, l'Ufficiale Giudiziario ingiunge al debitore di non sottrarre i beni alla garanzia del credito. Il pignoramento presso terzi consiste nella notifica di un atto in cui, oltre agli altri elementi previsti dall'art. 492 c.p.c., si ingiunge al terzo (ad esempio Banca, datore di lavoro) di non disporre di eventuali somme dallo stesso dovute al debitore o di cose del debitore che si trovano in suo possesso, con invito al terzo a rendere una dichiarazione con cui specifica di quali somme o di quali cose è debitore e contestuale citazione per il debitore a comparire all'udienza che si terrà dinanzi al Giudice dell'esecuzione. Modalità specifiche sono previste nel caso di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare ex art. 492 bis c.p.c. (non descritte nella presente carta).

Normativa di riferimento: Artt. 543 ss. c.p.c.

Chi può richiederlo: Il creditore con l'assistenza di un legale.

Dove si richiede: Deposito telematico al Tribunale – Esecuzioni mobiliari e immobiliari.

Come si richiede e documenti necessari: - Copia conforme dell'atto di citazione va depositato, esclusivamente in modalità telematica, insieme alle copie conformi del titolo esecutivo e del precetto notificato; - la nota di iscrizione a ruolo va depositata presso la Cancelleria del Tribunale competente per l'esecuzione, entro 30 giorni dalla consegna dell'atto da parte dell'UNEP.

Costi: Obbligo di pagamento (salvo esenzioni) tramite PagoPA: - Contributo Unificato di euro 43,00 se il valore del precetto è inferiore ad euro 2.500,00. Se il valore del precetto è superiore ad euro 2.500,00 il Contributo Unificato è di euro 139,00; - un PagoPa di euro 27,00 per diritti forfettari di notifica. Il pagamento del contributo unificato dovrà essere assolto al momento dell'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva, pena la mancata iscrizione a ruolo della causa.

Possibilità di impugnazione: Il debitore e il terzo assoggettato all'esecuzione possono proporre le opposizioni disciplinate dal titolo V, del libro III, del Codice di procedura civile: - opposizione all'esecuzione (art.615 c.p.c.); - opposizione agli atti esecutivi (art.617c.p.c.); - opposizione di terzo (artt. 619 c.p.c.). Ulteriori rimedi sono previsti con riferimento a specifici istituti.

Assistenza di un difensore: L'assistenza di un difensore è necessaria.

Allegati: Circolare Ministero della Giustizia omesso pagamento CU

➤ Esecuzione In Forma Specifica

Cos'è: Il creditore può conseguire l'adempimento di una prestazione dovuta attraverso l'esecuzione forzata di un obbligo di fare/non fare o di consegnare un bene. L'esecuzione in forma specifica può essere: - esecuzione per consegna di beni mobili o rilascio di beni immobili: è diretta a far conseguire al creditore la disponibilità materiale di una determinata cosa, mobile o immobile; - esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare: è diretta a far conseguire al creditore, sulla base di una sentenza di condanna, la medesima prestazione specifica di fare, oggetto del suo diritto, ovvero l'eliminazione di quanto posto in essere dal debitore in violazione del suo obbligo di non fare.

Normativa di riferimento: Artt. 605 ss. e 612 ss. c.p.c.

Chi può richiederlo: Il creditore con l'assistenza di un difensore.

Dove si richiede: Deposito Telematico Tribunale– Cancelleria Esecuzioni Immobiliari e Mobiliari



Come si richiede e documenti necessari: - Nel caso delle esecuzioni per consegna o rilascio, l'Ufficiale Giudiziario deposita in cancelleria il relativo verbale di consegna o di rilascio; - nel caso di esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare, il legale del creditore deposita in cancelleria, esclusivamente in via telematica, il ricorso ex art. 612 c.p.c. con il titolo esecutivo, l'atto di precetto e la nota di iscrizione a ruolo, chiedendo al Giudice dell'esecuzione di determinare le modalità di esecuzione.

Costi: Obbligo di pagamento tramite PagoPA: - Contributo Unificato di euro 139,00; - un PagoPa di euro 27,00 per diritti forfettari di notifica. Il pagamento del contributo unificato dovrà essere assolto al momento dell'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva, pena la mancata iscrizione a ruolo della causa.

Possibilità di impugnazione: - Opposizione all'esecuzione (art.615 c.p.c.); - opposizione agli atti esecutivi (art.617c.p.c).

Assistenza di un difensore: L'assistenza di un difensore è necessaria.

Allegati:

➤ Procedimenti Di Riscossione Speciale

Cos'è: L'Agenzia delle Entrate - Riscossione può in alcuni casi iniziare un pignoramento di somme, beni mobili e beni immobili o pignoramento presso terzi anche senza un provvedimento del Giudice. L'agente della riscossione procede a espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento salvo le disposizioni relative alla dilazione e alla sospensione del pagamento.

Normativa di riferimento: D. lgs 24 marzo 2025, n. 33 (dal 01.01.2026 salvo proroghe).

Chi può richiederlo: Il titolare dell'azione è Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Possibilità di impugnazione: Sì, presso il Giudice competente.



➤ Servizi delle procedure concorsuali

➤ Certificato Di Assenza Di Procedure Fallimentari O Altre Procedure Aventi Il Medesimo Oggetto O Procedure Esecutive

Cos'è: Il certificato attesta che, nei cinque anni precedenti la richiesta, nei confronti del richiedente non siano in corso procedure fallimentari o altre procedure col medesimo oggetto e/o procedure esecutive mobiliari o immobiliari.

Chi può richiederlo: Il certificato può essere richiesto: • dall'interessato • da persona da lui incaricata con delega contenuta nella domanda. In ogni caso la domanda deve essere firmata dall'interessato. È necessario presentare anche copia del documento d'identità del delegante e della persona delegata. È competente il Tribunale del luogo di residenza dell'interessato.

Dove si richiede: Per il deposito dell'istanza vi sono 2 possibilità: - Personalmente, presso il Tribunale depositando all'operatore dello sportello unico, - via pec: fallimentare.tribunale.laquila@giustiziacer.it; Tale pec deve essere stampata ed esibita al momento del ritiro.

Come si richiede e documenti necessari: Documento di identità in corso di validità. L'interessato potrà anche delegare persona di sua fiducia che dovrà essere munito di delega autocertificata da parte dell'interessato e di fotocopia del documento di identità del delegante e del delegato.

Costi: - Due marche da bollo di euro 16,00 ciascuna; - diritto di certificazione di euro 3,92 assolvibili tramite il portale PagoPA.

Tempi: 3-5 giorni dalla richiesta.

Assistenza di un difensore: L'assistenza di un difensore è facoltativa.

➤ Liquidazione Giudiziale

Cos'è: La liquidazione giudiziale è la procedura che ha sostituito il fallimento. Con la liquidazione giudiziale viene liquidato il patrimonio dell'impresa in stato di insolvenza (incapace, cioè, di far regolarmente fronte alle proprie obbligazioni) ed il ricavato viene utilizzato per soddisfare i creditori.

Normativa di riferimento: Codice della Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza, Titolo V.

Chi può richiederlo: La liquidazione giudiziale può essere chiesta sia dall'impresa debitrice (per mezzo del proprio legale rappresentante) che da uno qualsiasi dei creditori della stessa. In un caso come nell'altro, lo strumento della liquidazione giudiziale è riservato a imprese che presentino tutti i seguenti requisiti: a) siano imprese commerciali (professionisti e imprenditori agricoli non sono assoggettabili a liquidazione giudiziale) b) siano in stato di insolvenza (quindi cronicamente incapaci di rispettare le proprie obbligazioni) c) abbiano soddisfatto, almeno una volta nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, uno qualsiasi dei seguenti requisiti: • attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo superiore ad euro trecentomila; • ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo superiore ad euro duecentomila • un ammontare di debiti anche non scaduti superiore ad euro cinquecentomila. Lo Stato e gli enti pubblici non sono assoggettabili a liquidazione giudiziale, mentre possono essere sottoposte alla procedura in esame le società a partecipazione pubblica, le società a controllo pubblico e le società in house.

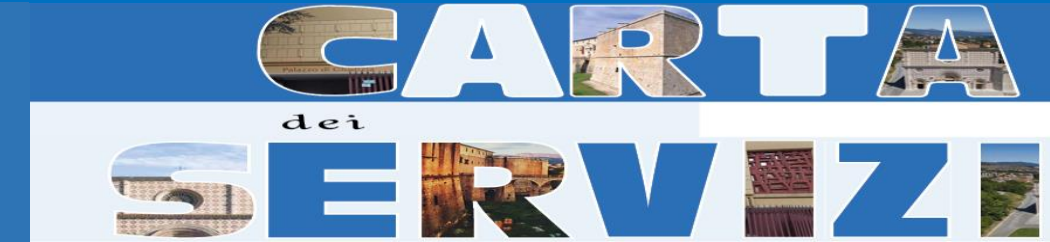
Dove si richiede: La domanda si deposita in via telematica presso il Tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali (di norma coincidente con la sede legale dell'impresa). Il trasferimento del centro degli interessi principali intervenuto nell'anno antecedente al deposito della domanda non rileva ai fini della competenza. Si fa presente, infine, che il circondario del Tribunale di L'Aquila non corrisponde al territorio della Provincia di L'Aquila.

Come si richiede e documenti necessari: La domanda di apertura della liquidazione giudiziale si propone con ricorso. Il ricorso deve indicare l'ufficio giudiziario, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni. Se la domanda è proposta da soggetto diverso dal debitore, deve essere sottoscritta dal difensore munito di procura, mentre il debitore può stare in giudizio personalmente.

Costi: - Contributo Unificato di euro 98,00; - un PagoPa di euro 27 per diritti forfettari di notifica.

Possibilità di impugnazione: Sia la sentenza che dichiara l'apertura della Liquidazione Giudiziale che il decreto motivato che rigetta la domanda o la dichiara inammissibile sono impugnabili con reclamo innanzi alla Corte d'Appello competente.

Assistenza di un difensore: Il debitore che presenti domanda di liquidazione giudiziale "in proprio" non necessita dell'assistenza di un difensore. La presenza di un difensore è invece obbligatoria qualora la domanda sia presentata da un altro soggetto (ad esempio, i creditori della società).



➤ Concordato Preventivo

Cos'è: È lo strumento con cui un'impresa in stato di crisi o insolvenza può evitare la liquidazione giudiziale, proponendo ai propri creditori un accordo per la ristrutturazione dei debiti (concordato in continuità) o la liquidazione del patrimonio (concordato liquidatorio), con l'obiettivo di soddisfare le loro pretese.

Normativa di riferimento: Codice della Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza, Titolo IV, Capo III, art. 84 - 120.

Chi può richiederlo: Possono presentare domanda di concordato gli imprenditori che sarebbero assoggettabili a liquidazione giudiziale, e cioè gli imprenditori commerciali che nei tre esercizi precedenti la data della domanda hanno avuto: a) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo superiore ad euro trecentomila; b) oppure ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo superiore ad euro duecentomila; c) oppure un ammontare di debiti anche non scaduti superiore ad euro cinquecentomila. Possono presentare domanda altresì le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. L'imprenditore cancellato dal registro delle imprese non può essere ammesso alla procedura.

Dove si richiede: La domanda si deposita in via telematica presso il Tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali.

SE LA DOMANDA È PROPOSTA DA UNA SOCIETÀ AVENTE I REQUISITI PER L'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, LA COMPETENZA È DEL TRIBUNALE PRESSO CUI È ISTITUITA LA SEZIONE SPECIALIZZATA PER LE IMPRESE PER QUEL DISTRETTO DI CORTE D'APPELLO. In entrambi i casi, il trasferimento del centro degli interessi principali intervenuto nell'anno antecedente al deposito della domanda non rileva ai fini della competenza. Si fa presente, infine, che il circondario del Tribunale di L'Aquila non corrisponde al territorio della Provincia di L'Aquila. Si prega di far riferimento a questa pagina per informazioni più dettagliate.

Come si richiede e documenti necessari: Il debitore deve depositare una domanda corredata da: - le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi; - i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi; - una relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata (anche in formato digitale); - uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività; - un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per

premi assicurativi; - l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto. Tali elenchi devono contenere l'indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti; - una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale. Alla domanda va allegato anche un piano con la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta. Il piano deve rispettare i requisiti previsti dall'art. 87 CCII.

Costi: - Contributo Unificato di euro 98,00; - un PagoPa per diritti forfettari di notifica di euro 27,00.

Possibilità di impugnazione: Il provvedimento che rigetta l'omologa del concordato può essere impugnato con reclamo presso la Corte d'Appello competente.

Assistenza di un difensore: Il ricorso deve obbligatoriamente essere presentato con l'assistenza di un difensore tecnico.

➤ Piano Di Ristrutturazione Soggetto Ad Omologazione (Pro)

Cos'è: È una procedura a carattere volontario con cui un'impresa in stato di crisi o di insolvenza può evitare la liquidazione giudiziale, facendo ai propri creditori una proposta con la quale indica le modalità, le tempistiche e le forme in cui intende soddisfarli. Se la proposta è approvata ed il piano omologato, essa diventa vincolante per tutti i creditori, che verranno soddisfatti nei limiti di quanto offerto; se il debitore adempie a quanto proposto, sarà liberato da ogni debito pregresso. Il PRO non può avere natura liquidatoria.

Normativa di riferimento: Codice della Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza, artt. 64bis - 64quater.

Chi può richiederlo: Possono presentare domanda di PRO gli imprenditori che sarebbero assoggettabili a liquidazione giudiziale, e cioè gli imprenditori commerciali che nei tre esercizi precedenti la data della domanda hanno avuto: - un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo superiore ad euro trecentomila; - oppure ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo superiore ad euro duecentomila; - oppure un ammontare di debiti anche non scaduti superiore ad euro cinquecentomila. Gli stessi devono versare in situazione di crisi o di insolvenza. Non possono presentare domanda di PRO gli enti pubblici e le imprese minori.

Dove si richiede: La domanda si deposita in via telematica presso il Tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali. SE LA DOMANDA È



PROPOSTA DA UNA SOCIETÀ AVENTE I REQUISITI PER L'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, LA COMPETENZA È DEL TRIBUNALE PRESSO CUI È ISTITUITA LA SEZIONE SPECIALIZZATA PER LE IMPRESE PER QUEL DISTRETTO DI CORTE D'APPELLO. In entrambi i casi, il trasferimento del centro degli interessi principali intervenuto nell'anno antecedente al deposito della domanda non rileva ai fini della competenza. Si fa presente, infine, che il circondario del Tribunale di L'Aquila non corrisponde al territorio della Provincia di L'Aquila. Si prega di controllare bene la competenza.

Come si richiede e documenti necessari: Il debitore deve depositare una domanda corredata da: - le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore

durata, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi; - i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi; - una relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata (anche in formato digitale); - uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività; - un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi; - l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto. Tali elenchi devono contenere l'indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti; - una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale. Alla domanda va allegato anche un piano con la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta. Il piano deve rispettare i requisiti previsti dall'art. 87 CCII.

Costi: - Contributo Unificato di euro 98,00; - un PagoPa per diritti forfettari di notifica di euro 27,00.

Possibilità di impugnazione: Il provvedimento che rigetta l'omologa del PRO può essere impugnato con reclamo presso la Corte d'Appello competente.

Assistenza di un difensore: La domanda deve obbligatoriamente essere presentata con l'assistenza di un difensore tecnico.

➤ Accordi Di Ristrutturazione Dei Debiti

Cos'è: Nella loro forma base gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono accordi conclusi dall'imprenditore in stato di crisi o insolvenza con i creditori che rappresentino almeno il

60% dei crediti, e che accettano di rimodulare la quantità, i termini e le condizioni di rimborso sulla base di un piano economico-finanziario predisposto dall'imprenditore ed asseverato da un professionista indipendente. Si tratta di accordi che debbono essere omologati dal Tribunale e che anche in caso di omologa vincolano esclusivamente i creditori che vi aderiscono, e non gli altri (c.d. "creditori estranei"). Vi sono poi accordi agevolati, in cui la percentuale è ridotta al 30%, nonché delle ipotesi di efficacia estesa ai creditori non aderenti (si veda l'art. 61).

Normativa di riferimento: Codice della Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza, artt. 57 – 64.

Chi può richiederlo: Gli accordi possono essere richiesti dagli imprenditori, anche non commerciali (quindi agricoli), purché non siano imprenditori minori. Viene considerata impresa minore quella che nei tre esercizi precedenti la data della domanda non ha mai raggiunto nessuna delle seguenti soglie: - attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo superiore ad euro trecentomila; - ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo superiore ad euro duecentomila; - un ammontare di debiti anche non scaduti superiore ad euro cinquecentomila.

Dove si richiede: La domanda si deposita in via telematica presso il Tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali. SE LA DOMANDA È PROPOSTA DA UNA SOCIETÀ AVENTE I REQUISITI PER L'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, LA COMPETENZA È DEL TRIBUNALE PRESSO CUI È ISTITUITA LA SEZIONE SPECIALIZZATA PER LE IMPRESE PER QUEL DISTRETTO DI CORTE D'APPELLO. In entrambi i casi, il trasferimento del centro degli interessi principali intervenuto nell'anno antecedente al deposito della domanda non rileva ai fini della competenza. Si fa presente, infine, che il circondario del Tribunale di L'Aquila non corrisponde al territorio della Provincia di L'Aquila. Si prega di far riferimento a questa pagina per informazioni più dettagliate.

Come si richiede e documenti necessari: Gli accordi di ristrutturazione prevedono una prima fase in cui il Tribunale non interviene, e che vede coinvolti esclusivamente il debitore e i suoi creditori: in questa fase vengono stretti gli accordi (che hanno contenuto libero, dovendo solo essere accettati da creditori che rappresentino almeno il 60% del crediti) e viene redatto il piano che indica le modalità di adempimento. Sempre in questa fase, il debitore deve munirsi della relazione di un professionista indipendente, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, nonché l'idoneità di quest'ultimo a soddisfare i creditori "estranei". Una volta redatto e asseverato il piano e stipulati gli accordi, il debitore dovrà depositare domanda di omologazione. La domanda deve indicare l'ufficio giudiziario, l'oggetto, le ragioni che la sorreggono e le conclusioni, e deve essere sottoscritta dal difensore munito di procura. Unitamente alla domanda il debitore

deve altresì depositare: - le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza

dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi; - i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi; - una relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata (anche in formato digitale); - uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività; - un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi; - l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto. Tali elenchi devono contenere l'indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti; - una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale.

Costi: - Contributo Unificato di euro 98,00; - un PagoPa per diritti forfettari di notifica di euro 27,00.

Possibilità di impugnazione: La sentenza che accoglie o rigetta la domanda di omologazione può essere impugnata con reclamo presso la Corte d'Appello competente.

Assistenza di un difensore: La domanda deve obbligatoriamente essere presentata con l'assistenza di un difensore tecnico.

➤ Domanda Di Ammissione Al Passivo

Cos'è: È la domanda con cui il creditore del soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale chiede di essere incluso nella lista (chiamata "stato passivo") dei creditori della procedura. Solo i creditori inclusi nello stato passivo parteciperanno al riparto delle somme eventualmente recuperate.

Normativa di riferimento: Codice della Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza, artt. 200 – 210.

Chi può richiederlo: Chiunque sia creditore della società sottoposta a liquidazione giudiziale. Il credito deve essere sorto prima della data di dichiarazione della LG. Se la liquidazione giudiziale riguarda una società di persone, con conseguente assoggettabilità alla procedura anche dei soci illimitatamente responsabili, anche i creditori di questi ultimi possono/devono presentare domanda di insinuazione al passivo.

Dove si richiede: La domanda si propone con ricorso da inviare alla PEC del curatore, almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'approvazione dello stato passivo. I documenti richiesti (vedi sotto) vanno allegati alla PEC, ad eccezione di eventuali titoli di credito che vanno depositati in originale presso il Tribunale di L'Aquila.

Come si richiede e documenti necessari: Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità: - l'indicazione della procedura a cui si intende partecipare; - le generalità del creditore; - le sue coordinate bancarie; - l'indicazione della somma che si intende inserire (insinuare) nel passivo della procedura (gli interessi, se dovuti, devono essere contenuti in apposito prospetto di calcolo); - la sintetica esposizione degli elementi di diritto e di fatto su cui si fonda il credito. Se il credito da insinuare è assistito da privilegio, lo stesso va indicato nella domanda di insinuazione; se si tratta di causa di prelazione speciale, va indicato il bene su cui si esercita. Vanno anche allegati tutti i documenti atti a provare l'esistenza di tale privilegio. Il creditore deve altresì indicare l'indirizzo di posta elettronica a cui desidera ricevere le comunicazioni relative alla procedura.

Costi: Esente da bolli.

Tempi: Se si tratta di domanda tempestiva, la stessa verrà discussa all'udienza di stato passivo indicata nella sentenza di apertura della liquidazione giudiziale. Se si tratta di domanda tardiva, i tempi non sono precisamente determinabili.

Possibilità di impugnazione: È possibile proporre opposizione contro il decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo. L'opposizione si deposita presso la cancelleria del contenzioso civile di questo Tribunale.

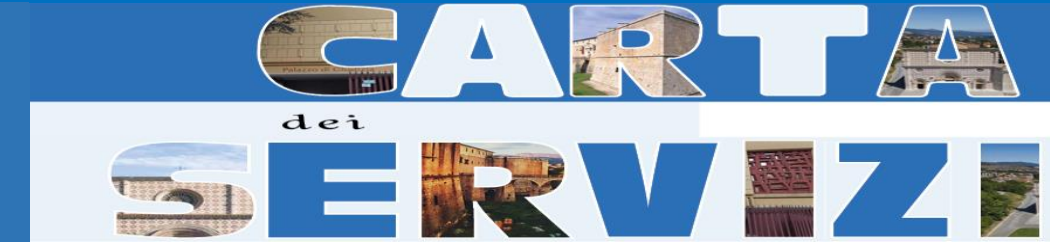
Assistenza di un difensore: L'assistenza di un difensore è facoltativa. La domanda di insinuazione può essere presentata dalla parte personalmente.

➤ Certificato Pendenza Procedure Concorsuali

Cos'è: Il certificato che attesta che il richiedente (persona fisica o giuridica) non si trova in stato di liquidazione giudiziale o fallimento e non è soggetto ad altra procedura concorsuale.

Chi può richiederlo: Chiunque ne abbia necessità per partecipare a gare d'appalto o perché richiesto da banche e/o aziende.

Dove si richiede: La domanda si presenta via PEC all'indirizzo fallimentare.tribunale.laquila@giustiziacerit.it. Le due marche da bollo (vedi sotto) vanno portate personalmente presso il Tribunale– Cancelleria Fallimentare – piano terra. Orari: lunedì-venerdì ore 8,30-12,30



Come si richiede e documenti necessari: La domanda può essere presentata in carta libera. Alla stessa vanno tassativamente allegati: - Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente; - codice fiscale del richiedente (se non compare nel documento di identità); - delega sottoscritta se la richiesta non viene presentata personalmente.

Costi: - euro 3,92 per diritti di certificazione, da pagare esclusivamente mediante PagoPA; - due marche da bollo da euro 16 ciascuna, da portare personalmente alla Cancelleria Fallimentare.

Tempi: Circa due/tre giorni lavorativi.

➤ Certificato Di Assenza Di Opposizione Allo Stato Passivo

Cos'è: Il certificato che attesta che non è stata proposta opposizione allo stato passivo di una procedura fallimentare.

Chi può richiederlo: Il dipendente della società fallita (o in liquidazione giudiziale) che si sia insinuato allo stato passivo. Il certificato può essere richiesto solo ed esclusivamente ad uso TFR.

Dove si richiede: Il certificato può essere richiesto: - via mail, scrivendo all'indirizzo volgiurisdizione.tribunale.laquila@giustizia.it; oppure - personalmente presso lo Sportello unico del Tribunale di L'Aquila

Come si richiede e documenti necessari: La domanda può essere presentata in carta libera, indicando nome e cognome dell'interessato nonché nome e numero della procedura concorsuale interessata. Alla domanda vanno tassativamente allegati: - copia del documento di identità in corso di validità; - estratto dell'ammissione allo stato passivo.

Costi: Esente da bolli.

Tempi: 3-5 giorni lavorativi.

➤ Ristrutturazione Dei Debiti Del Consumatore

Cos'è: È la procedura con la quale i privati in situazione di sovraindebitamento possono proporre ai propri creditori un piano per superare la crisi. In caso di omologa della domanda e di corretta esecuzione del piano, il consumatore potrà ottenere, a certe condizioni, l'esdebitazione: vale a dire che i debiti residui diverranno inesigibili.

Normativa di riferimento: Codice della Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza, artt. 67 – 73.

Chi può richiederlo: La domanda può essere presentata esclusivamente dal consumatore sovraindebitato. Ai sensi dell'art. 3 del codice del consumo, per "consumatore" si intende la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. Il consumatore non può presentare domanda di ristrutturazione dei debiti: - se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda; - se ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte (anche più risalenti nel tempo); - se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. È necessaria l'assistenza di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). Il consumatore può liberamente scegliere un qualsiasi professionista tra gli OCC costituiti nel circondario del Tribunale competente per la procedura.

Dove si richiede: Presso il Tribunale nel cui circondario il debitore sovraindebitato ha la propria residenza. Attenzione! Il circondario del Tribunale di L'Aquila non corrisponde al territorio della Provincia di L'Aquila. Si prega di far riferimento alla competenza territoriale.

Come si richiede e documenti necessari: La domanda di ristrutturazione dei debiti può avere contenuto libero. Ad essa vanno tuttavia tassativamente allegati l'elenco: - di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione (cioè eventuali privilegi, pigni, ipoteche, ecc.); - della consistenza e della composizione del patrimonio; - degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; - delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; - degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia. Alla domanda deve altresì essere allegata una relazione dell'OCC che comprenda: - l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; - i motivi per cui il debitore non è in grado di adempiere alle obbligazioni assunte; - un giudizio sulla completezza e la validità della documentazione depositata dal debitore; - l'indicazione presunta dei costi della procedura; - l'indicazione se i soggetti finanziatori abbiano correttamente valutato il merito creditizio del debitore.

Costi: - Contributo Unificato di euro 98,00; - un PagoPa da bollo per diritti forfettari di notifica di euro 27,00.

Tempi: Non preventivabili.

Possibilità di impugnazione: Il decreto che rigetta l'omologa del piano di ristrutturazione è impugnabile con reclamo al collegio; la sentenza che la accoglie l'omologa si impugna con reclamo presso la Corte d'Appello competente.



Assistenza di un difensore: L'assistenza di un difensore è facoltativa, ma è obbligatorio farsi assistere da un OCC.

➤ Concordato Minore

Cos'è: Si tratta della procedura con cui i soggetti che non sono né consumatori né assoggettabili alla Liquidazione Giudiziale, ma che desiderano comunque risolvere il proprio sovraindebitamento, possono proporre ai creditori un piano per ristrutturare i debiti e superare la crisi. Si articola in concordato in continuità (che prevede la continuazione dell'attività imprenditoriale o professionale) e concordato liquidatorio, che prevede la cessione dei beni per soddisfare i creditori.

Normativa di riferimento: Codice della Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza, artt. 74 – 83.

Chi può richiederlo: Possono accedere alla procedura i professionisti, gli imprenditori "minori" (non assoggettabili a liquidazione giudiziale), gli imprenditori agricoli, le start up innovative. Non può accedere alla procedura chi:

- è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda;
- ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte (anche più risalenti nel tempo);
- ha commesso atti in frode dei creditori. Per accedere al concordato liquidatorio è necessario che il debitore indichi le risorse aggiuntive (ulteriori rispetto a ciò che già è ricompreso nel suo patrimonio) con cui intende far fronte ai debiti assunti.

Dove si richiede: Presso il Tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali. Attenzione! Il circondario del Tribunale di L'Aquila non corrisponde al territorio della Provincia di L'Aquila. Si prega di far riferimento alla competenza territoriale.

Come si richiede e documenti necessari: Il debitore deve presentare domanda di concordato minore, alla quale vanno allegati la proposta (cioè l'offerta rivolta ai creditori, con cui indica come e in quale misura intende soddisfarli) e il piano (cioè il documento che contiene l'indicazione dei tempi e delle modalità di adempimento). Alla domanda vanno anche allegati: - il piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA concernenti i tre anni anteriori o gli ultimi esercizi precedenti se l'attività ha avuto minor durata; - una relazione aggiornata sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria; - l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute. L'elenco deve contenere l'indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti; - gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni; - la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari

e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.

Costi: - Contributo Unificato di euro 98,00; e diritti forfettari di notifica di euro 27, pagati entrambi PagoPa

Tempi: Non preventivabili.

Possibilità di impugnazione: Il decreto che dichiara inammissibile la domanda di concordato minore è soggetto a reclamo dinanzi al Collegio.

Il decreto che rigetta l'omologa, la sentenza che dichiara l'omologazione, il decreto che revoca l'omologazione sono tutti impugnabili con reclamo innanzi alla Corte d'Appello competente.

Assistenza di un difensore: La domanda di concordato minore deve necessariamente essere presentata con l'assistenza di un Avvocato. È altresì necessario che il debitore sia assistito da un OCC ("Organismo di composizione della crisi"), scelto tra quelli che esercitano nel circondario del Tribunale di L'Aquila.

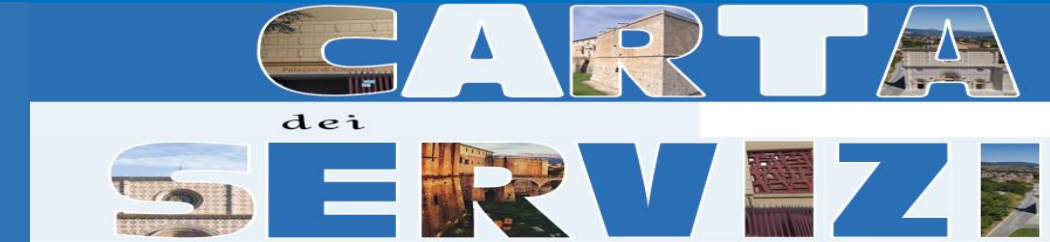
➤ Liquidazione Controllata Del Sovraindebitato

Cos'è: Si tratta della procedura con cui il debitore sovraindebitato non assoggettabile a liquidazione giudiziale può monetizzare i propri beni ed utilizzare il ricavato per soddisfare i creditori, ottenendo (a certe condizioni) l'esdebitazione per i debiti residui.

Normativa di riferimento: Codice della Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza, artt. 268 – 277.

Chi può richiederlo: La domanda può essere presentata sia dal debitore che da uno dei suoi creditori. La liquidazione controllata del sovraindebitato riguarda esclusivamente soggetti non assoggettabili a fallimento, e cioè consumatori, professionisti, imprenditori "minori", imprenditori agricoli, start up innovative. Se a chiedere la liquidazione controllata è una persona fisica, la stessa deve avere beni da poter distribuire ai creditori. In assenza, la domanda è inammissibile. Nel caso in cui la procedura venga attivata dai creditori, la liquidazione controllata non verrà dichiarata se dall'istruttoria emergeranno debiti scaduti e non pagati di ammontare inferiore a 50.000,00 euro.

Dove si richiede: Presso il Tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali. Attenzione! Il circondario del Tribunale di L'Aquila non corrisponde al territorio della Provincia di L'Aquila. Si prega di far riferimento alla competenza territoriale.



Come si richiede e documenti necessari: La domanda si propone con ricorso. Il ricorso può avere forma libera, ma è necessario che allo stesso venga allegata la relazione dell'OCC ("Organismo di Composizione della Crisi"). La relazione dell'OCC deve contenere una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore.

Costi: - Contributo Unificato di euro 98,00; e diritti forfettari di notifica di euro 27, pagati entrambi PagoPa

Tempi: Non preventivabili.

Possibilità di impugnazione: Sia la sentenza che dispone l'apertura della liquidazione controllata che il decreto che rigetta la domanda sono impugnabili con reclamo innanzi alla Corte d'Appello.

Assistenza di un difensore: Se il ricorso è presentato personalmente dal debitore, l'assistenza di un difensore non è richiesta; è invece obbligatoria l'assistenza di un OCC ("Organismo di composizione della crisi"), scelto tra quelli che esercitano nel circondario del Tribunale di L'Aquila. Se il ricorso è presentato da un creditore, non è necessario l'intervento dell'OCC.

➤ Esdebitazione Del Sovraindebitato Incapiente

Cos'è: È la procedura con cui un debitore incapiente può ottenere l'esdebitazione (vale a dire la dichiarazione giudiziale che rende inesigibili i suoi debiti) anche senza ricorrere alla ristrutturazione del debito, al concordato minore o alla liquidazione controllata.

Normativa di riferimento: Codice della Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza, art. 283.

Chi può richiederlo: Possono accedere alla procedura solo i debitori sovraindebitati che siano persone fisiche e che non siano assoggettabili alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidative. Non possono accedere alla procedura le persone fisiche che svolgono attività imprenditoriali nell'ambito di un'impresa "maggiore" (quindi assoggettabile alla liquidazione giudiziale). Il debitore deve essere incapiente, e cioè incapace di offrire ai creditori alcuna utilità (pagamenti, cessioni beni, ecc.), diretta o indiretta, neppure futura. Il debitore può accedere alla procedura solo se ritenuto meritevole. Manca la meritevolezza quando il debitore si sia venuto a trovare nella situazione di sovraindebitamento per malafede, frode o colpa grave. Non può accedere alla procedura il debitore che sia già stato esdebitato.

Dove si richiede: Presso il Tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali. Attenzione! Il circondario del Tribunale di L'Aquila non corrisponde al territorio della Provincia di L'Aquila. Si prega di far riferimento alla competenza territoriale. La domanda va presentata in via telematica.

Come si richiede e documenti necessari: La domanda di esdebitazione può avere contenuto libero, ma ad essa vanno necessariamente allegati: - tutta la documentazione rilevante ai fini della valutazione dell'attivo, del passivo e delle condotte pregresse del debitore; - una relazione particolareggiata dell'Organismo di Composizione della Crisi (OCC) che illustri, tra le altre cose, le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni.

Costi: - Contributo Unificato di euro 98,00; e diritti forfettari di notifica di euro 27, pagati entrambi PagoPa

Tempi: Non preventivabili.

Possibilità di impugnazione: Il rigetto della domanda di esdebitazione è impugnabile con reclamo innanzi al Collegio.

Assistenza di un difensore: L'assistenza di un difensore è facoltativa, ma è necessaria l'assistenza di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). Il debitore può liberamente scegliere un qualsiasi professionista tra gli OCC costituiti nel circondario del Tribunale competente per la procedura.

➤ Accesso Alle Procedure Di Sovraindebitamento Per Famiglie (C.D. "Procedure Familiari")

Cos'è: Le procedure familiari consentono a più membri della stessa famiglia di accedere in modo unitario alla liquidazione controllata, al concordato minore, alla ristrutturazione o all'esdebitazione. Si tratta di una facoltà, non di un obbligo: i membri della stessa famiglia restano liberi di presentare domande distinte.

Normativa di riferimento: Codice della Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza, art. 66.

Chi può richiederlo: Le procedure familiari possono essere attivate da persone fisiche (non necessariamente consumatori: la qualità di consumatore determinerà semmai la scelta dello strumento per la risoluzione del sovraindebitamento). I soggetti che presentano la domanda devono rispettare almeno una delle seguenti condizioni: a) deve trattarsi di membri della stessa famiglia conviventi (per "membri della stessa famiglia" si intendono il coniuge, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, le parti dell'unione civile, i conviventi di fatto di cui alla L. n. 76/2016); oppure b) il



sovraindebitamento deve avere un'origine comune. Oltre a ciò, tutti i membri della famiglia che presentano la domanda devono rispettare i requisiti previsti dalle singole procedure: a titolo d'esempio, non potranno accedere alle procedure familiari quei membri che siano già stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda, che abbiano beneficiato dell'esdebitazione per due volte (anche più risalenti nel tempo), o che abbiano commesso atti in frode dei creditori.

Dove si richiede: Qualora si tratti di familiari conviventi che non esercitano attività d'impresa, la domanda va depositata presso il Tribunale nel cui circondario i debitori hanno domicilio o residenza. Attenzione! Il circondario del Tribunale di L'Aquila non corrisponde al territorio della Provincia di L'Aquila. Si prega di far riferimento alla competenza territoriale. Qualora si tratti di familiari non conviventi, residenti nel circondario di più Tribunali, il Tribunale competente è quello adito per primo. Qualora si tratti di familiari conviventi, ma di cui almeno alcuni esercitano l'attività di impresa, è competente il Tribunale adito per primo tra quello nel cui circondario l'impresa ha la sede degli interessi principali e quello nel cui circondario risiedono i familiari che accedono alla procedura. La domanda va depositata in via telematica.

Come si richiede e documenti necessari: I membri della famiglia devono presentare un'unica domanda, che rispetti i requisiti previsti per la procedura scelta (si rinvia alle singole procedure per i dettagli).

Costi: - Contributo Unificato di euro 98,00; e diritti forfettari di notifica di euro 27, pagati entrambi PagoPa

Tempi: Non preventivabili.

Possibilità di impugnazione: Si rinvia alla singola procedura scelta.

Assistenza di un difensore: Valgono le regole delle singole procedure scelte sia in tema di assistenza del difensore, che in tema di assistenza dell'OCC.



➤ Servizi delle Cancellerie Penali

➤ Patrocinio A Spese Dello Stato

Cos'è: La legge assicura, in presenza di determinati presupposti, il patrocinio a spese dello Stato nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente (indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile o civilmente obbligato per l'ammenda).

Per effetto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, alcune spese sono gratuite, altre sono anticipate dall'erario. Il difensore deve essere comunque pagato per le sue prestazioni.

Normativa di riferimento: Artt. dal 74 al 141 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di Giustizia (TUSG - D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115)

Chi può richiederlo: Il patrocinio a spese dello Stato può essere chiesto da chi, nel procedimento, è indagato, imputato, condannato, persona offesa dal reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile o civilmente obbligato per l'ammenda, a condizione che: - abbia un reddito familiare inferiore ad euro 13.659,64, (decreto interministeriale del 22 aprile 2025, G.U. n. 159 del 11/07/2025) aumentati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi (compreso l'istante); - sia cittadino italiano oppure straniero o apolide residente nello Stato. L'ammissione è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed incidentali, comunque connesse. È escluso: - per il condannato con sentenza definitiva per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto; - se il richiedente è assistito da più di un difensore; - per il condannato con sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa e connessi al traffico di tabacchi e stupefacenti (modifiche apportate dalla L. 24 luglio 2008, n. 125).

Dove si richiede: L'istanza deve essere depositata: - tramite Portale (PDP); - in estremo subordine tramite PEC depositoattipenali.tribunale.laquila@giustiziacerit.it. Se il richiedente è detenuto, la domanda può essere presentata al direttore del carcere; se è agli arresti domiciliari o sottoposto a misura di sicurezza ad un ufficiale di polizia giudiziaria. Questi soggetti ne curano la trasmissione al magistrato che procede.

Come si richiede e documenti necessari: La domanda deve contenere a pena di inammissibilità: - la richiesta di ammissione al patrocinio alle spese dello stato, con l'indicazione del numero del procedimento per cui viene chiesto e la sottoscrizione del richiedente autenticata dal difensore o da altro ente; - le generalità dell'interessato e dei componenti della famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali; -

l'autocertificazione ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000 della situazione reddituale e l'impegno a comunicare fino a che il processo non sia definito, eventuali variazioni rilevanti dei limiti di reddito intervenute successivamente; - per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di uno stato non appartenente all'Unione Europea è tenuto a corredare l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente.

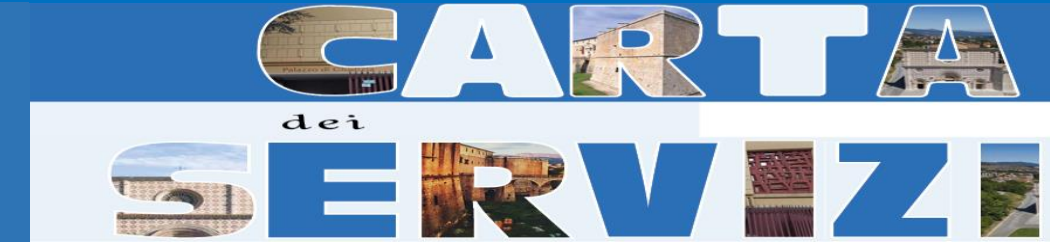
Costi: La richiesta di ammissione al gratuito patrocinio non comporta alcun costo.

Tempi: Il Giudice provvede entro 10 giorni dal deposito dell'istanza. Le tempistiche possono comunque variare in base alla complessità e alla completezza della domanda.

Possibilità di impugnazione: In caso di rigetto l'interessato o il difensore possono formulare opposizione (entro 20 giorni dalla notifica) davanti al Presidente del Tribunale al quale appartiene il Magistrato che ha emesso il decreto di rigetto (art. 99 TU 115/2002). Il ricorso dovrà essere depositato, secondo il decreto ministeriale del 29/11/2022, nei registri in uso al settore penale, rilevato che occorre procedere secondo le seguenti modalità: 1. Opposizioni avverso i provvedimenti del GIP-GUP: in forma cartacea presso l'Ufficio GIP-GUP del Tribunale, o via pec al seguente indirizzo: sez1.penale.tribunale.laquila@giustiziacerit.it; 2. opposizioni avverso i provvedimenti del Giudice del dibattimento: in forma cartacea presso la Cancelleria della Sezione Penale del Tribunale, o via pec al seguente indirizzo: depositoattipenali.tribunale.laquila@giustiziacerit.it

➤ Opposizione A Decreto Penale Di Condanna

Cos'è: Con il decreto penale di condanna la parte (imputato) viene condannata al pagamento di una pena pecuniaria. Il decreto penale di condanna, una volta emesso e depositato, viene notificato direttamente all'indirizzo ove l'imputato risiede o ha il domicilio, al suo difensore (di fiducia o d'ufficio) ed al Pubblico Ministero. L'imputato che non intenda pagare, o il suo difensore munito di procura speciale, entro 15 giorni dalla data di ricezione della notifica del decreto penale, può proporre opposizione. Con l'atto di opposizione la parte o il suo difensore possono chiedere: - di essere giudicati avanti ad un Giudice dibattimentale; - il giudizio abbreviato; - l'applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento); - di essere ammessi all'oblazione, allegando espressa rinuncia all'opposizione, (solo per determinate tipologie di reato). Con l'oblazione è possibile estinguere il reato trasformando l'illecito penale in illecito amministrativo. L'opponente che si trovi in luogo diverso da quello in cui gli viene notificato il decreto può proporre l'opposizione presso la Cancelleria del Tribunale o del Giudice di Pace del luogo in cui si trova (art. 461 c.p.p.). Per il pagamento del decreto penale di condanna l'imputato deve attendere la notifica della cartella esattoriale (art. 27 ter T.U. Spese di giustizia). Le



eventuali richieste di rateizzazione del pagamento dovranno essere presentate al Tribunale di Sorveglianza, dopo la dichiarazione di esecutività del decreto stesso. L'oblazione può essere richiesta per illeciti di lieve gravità, in particolare per contravvenzioni punite con la sola ammenda (mediante il pagamento di una somma pari ad un terzo del massimo della pena) o per le contravvenzioni punite con l'arresto o l'ammenda (mediante il pagamento di una somma pari alla metà del massimo della pena). Per il pagamento dell'oblazione l'imputato può utilizzare il modello F23 presso un qualunque sportello bancario o Ufficio postale indicando i codici dell'ufficio che verranno da questi forniti (cfr allegato per oblazione).

Normativa di riferimento: Artt. 141, 459 ss. c.p.p.; artt. 162 e 162 bis c.p.

Chi può richiederlo: L'imputato che riceve la notifica del decreto penale di condanna può proporre opposizione personalmente o a mezzo di difensore munito di procura speciale.

Dove si richiede: Cancelleria del GIP presso cui pende il procedimento o presso le cancellerie del gip dei vari Tribunali d'Italia o presso gli Uffici del Giudice di Pace.

Tribunale Penale di L'Aquila, via XX Settembre, n. 68 - Ufficio GIP – Piano Terra. Pec: sez1.penale.tribunale.laquila@giustiziacert.it Orario di apertura: lunedì-venerdì ore 8,30-12,30.

Come si richiede e documenti necessari: È sufficiente presentare un'istanza in carta semplice. La dichiarazione di opposizione deve indicare, a pena di inammissibilità, gli estremi del decreto di condanna, la data del medesimo e il Giudice che lo ha emesso. Se si presenta a mezzo difensore, lo stesso deve depositare l'istanza a mezzo del Portale deposito atti penali (PDP).

Costi: L'opposizione al decreto penale di condanna non comporta alcun costo.

Tempi: Per l'oblazione mediamente un mese. Per il giudizio immediato i tempi derivano dai tempi di verifica della notifica e dalla solerzia del Giudice.

Possibilità di impugnazione: Sì, l'imputato può proporre opposizione personalmente o a mezzo di difensore munito di procura speciale.

Assistenza di un difensore: L'assistenza di un difensore non è necessaria.

Allegati: Modulo F 23

➤ Richiesta Di Estinzione Del Reato

Cos'è: Quando un procedimento penale viene definito con patteggiamento o con decreto penale, la legge prevede che il reato si estingua per effetto del decorrere del tempo, a certe

condizioni. La richiesta in questione è finalizzata all'ottenimento della declaratoria di estinzione del reato da parte del Giudice che ha emesso il provvedimento di condanna.

Normativa di riferimento: Artt. 445 comma 2, 460 comma 5, 665, 666, 676 c.p.p.

Chi può richiederlo: L'interessato o il suo difensore. La persona condannata con sentenza di patteggiamento o con decreto penale, trascorso il termine di: - 5 anni, se la condanna riguarda un delitto; - 2 anni, se la condanna riguarda una contravvenzione. È inoltre richiesto che, nei termini sopra indicati, il richiedente non abbia subito una condanna per delitti o contravvenzioni della stessa natura.

Dove si richiede: Tribunale Penale di L'Aquila, via XX Settembre, n. 68 - Ufficio GIP – Piano Terra.. Previa fissazione di appuntamento, è anche possibile accedere allo sportello fisico. L'appuntamento va richiesto tramite il sito del Tribunale.

Come si richiede e documenti necessari: La domanda (in carta semplice e senza spese) va rivolta al competente Giudice dell'Esecuzione e depositata nella sua Cancelleria. Per chi ha avuto un solo decreto penale la competenza è del Giudice dell'Esecuzione dell'Ufficio che ha emesso il decreto; per chi ha riportato più condanne (con decreti o con sentenze) da Giudici diversi, la competenza è del Giudice dell'Ufficio che ha emesso il provvedimento divenuto esecutivo per ultimo. L'istanza deve contenere necessariamente: - i dati anagrafici del richiedente; - gli estremi del provvedimento del quale si chiede l'estinzione. È preferibile allegare un Certificato del Casellario Giudiziale aggiornato.

Costi: La richiesta di estinzione del reato non comporta alcun costo.

Possibilità di impugnazione: Sì, è possibile proporre Ricorso per Cassazione, salva diversa disposizione del Giudice dell'esecuzione il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza.

Assistenza di un difensore: L'assistenza di un difensore è facoltativa.

➤ Istanza Per Autorizzazioni A Colloqui Per Detenuti

Cos'è: Il detenuto può sostenere colloqui sia con i propri familiari che con altre persone. Durante la fase delle indagini l'istanza deve essere avanzata al Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica. Dopo che la Procura ha presentato al GIP una richiesta di definizione del procedimento (rinvio a giudizio, giudizio immediato o riti alternativi), la richiesta va avanzata all'Ufficio GIP-GUP. Durante la fase dibattimentale la richiesta va inoltrata al Tribunale e/o alla Corte d'Assise.

Normativa di riferimento: art 18, L. 354/75; art. 37, D.P.R. n. 300/2000.



Chi può richiederlo: La richiesta può essere presentata da chiunque (anche tramite il difensore dell'imputato), sarà poi il Magistrato a valutare l'ammissibilità della richiesta.

Dove si richiede: Se è stata emessa richiesta di rinvio a giudizio: cancelleria del GIP. Per i procedimenti in fase dibattimentale: cancelleria dibattimento. Dopo che è stata emessa sentenza di primo grado: presso la direzione del carcere. Tribunale Penale di L'Aquila, via XX Settembre, n. 68 - Ufficio GIP – Piano Terra

Come si richiede e documenti necessari: La richiesta deve essere presentata personalmente dal richiedente (con fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente), da persona delegata (in tal caso richiesta con firma autenticata e fotocopia del documento del richiedente) oppure dal detenuto con richiesta presso l'ufficio matricola del carcere. Se depositata dal difensore si applicano le regole sul deposito su PDP.

Costi: La richiesta non comporta alcun costo.

Assistenza di un difensore: L'assistenza di un difensore non è necessaria.

➤ Richiesta Rilascio Certificazioni Relative E Connesse Ai Procedimenti Penali

Cos'è: È la richiesta volta ad ottenere una attestazione relativa allo stato del procedimento ovvero altre informazioni connesse allo svolgimento del procedimento penale, rilasciate previa consultazione dei sistemi informatici dal Responsabile di Sezione. Ad esempio: visto per la verità, deposito di atti...

Chi può richiederlo: Può essere richiesta dai soggetti che rivestono la qualità di parti processuali ovvero soggetti terzi previo nulla osta del Presidente di Sezione.

Dove si richiede: Per i procedimenti in fase di dibattimento: le informazioni possono essere richieste scrivendo all'indirizzo: sez1.tribunale.laquila@giustiziacert.it indicando sempre un indirizzo peo (e non pec) alla quale rispondere. Previa fissazione di appuntamento, è anche possibile accedere allo sportello fisico.

Come si richiede e documenti necessari: La richiesta è presentata con istanza di parte redatta in carta semplice ove si indichi la tipologia di certificazione e/o attestazione richiesta e le qualità del richiedente.

Costi: - 2 Marche da bollo di euro 16,00; - euro 3,92 di diritti di certificazione.

Tempi: Le richieste vengono evase in 2-3 giorni dal deposito dell'istanza.

➤ Consultazione E/O Rilascio Copie Di Atti E Fascicoli Processuali

Cos'è: La persona sottoposta a indagini, o l'imputato, ha diritto ad accedere agli atti depositati, personalmente o tramite il proprio difensore. Non possono essere fornite ad esterni al processo informazioni su procedimenti penali pendenti, stante il regime di segretezza e di tutela della privacy che caratterizza questa fase. Fanno eccezione i casi in cui un cittadino, pur non essendo parte del procedimento, dimostri di avere uno specifico interesse: in tali situazioni, potrà ottenere informazioni o copie degli atti solo previa autorizzazione del Giudice titolare del procedimento. Ad esempio, può essere rilasciata copia di una sentenza per finalità di studio o consultazione. Se il fascicolo è stato digitalizzato, è possibile richiedere copia degli atti anche su supporto informatico, come un compact disc.

Normativa di riferimento: art. 116 c.p.p.

Chi può richiederlo: Consultazione: può essere richiesta da tutti coloro che rivestono la qualità di "parte processuale", ovvero da soggetti terzi con preventivo rilascio di autorizzazione e/o nulla osta da parte del Presidente di Sezione. Rilascio copie: la persona soggetta alle indagini, l'imputato o il relativo difensore. Il cittadino che non è parte del processo, solo per comprovati motivi, previo rilascio di autorizzazione e/o nulla osta da parte del Presidente di Sezione.

Dove si richiede: Per i procedimenti in fase di dibattimento: gli atti e le informazioni possono essere richiesti scrivendo all'indirizzo: sez1.tribunale.laquila@giustiziacert.it indicando sempre un indirizzo peo (e non pec) alla quale rispondere. Le copie verranno rilasciate previo pagamento dei diritti (vedi oltre). Previa fissazione di appuntamento, è anche possibile accedere allo sportello fisico.

Come si richiede e documenti necessari: Sia per la consultazione che per il rilascio copie, è necessario compilare un apposito modulo di richiesta contenente tutti i dati relativi alla pratica richiesta con sottoscrizione del richiedente ovvero con eventuale delega se il richiedente è persona diversa dall'interessato.

Costi: Consultazione: La visione e consultazione senza estrazione di copia non comporta alcuna spesa. Rilascio copie: il costo varia a seconda del numero di copie richieste, pagine dell'atto, tipologia di richiesta e indicazione dell'urgenza o meno. Per le copie degli atti in formato digitale è dovuto il diritto forfettizzato nella misura euro 25,00 ove avvenga mediante riversamento su strumenti di memorizzazione di massa fisici (chiavette USB, CD, DVD) o di euro 8,00 per ogni trasmissione con modalità telematica (tramite posta elettronica, posta elettronica certificata o portali).

Tempi: Consultazione: Il servizio è evaso con una tempistica media di 6 giorni dalla richiesta, fatta eccezione per le richieste "urgenti" evase in giorni 3 ovvero al momento stesso della richiesta. Rilascio copie: la copia di atti in formato analogico viene rilasciata mediamente entro due giorni, se richiesta con urgenza, o entro cinque giorni, se richiesta senza urgenza. Per le copie di atti in formato digitale, pur non essendo prevista l'urgenza, il rilascio avviene mediamente entro due massimo cinque giorni.

Assistenza di un difensore: L'assistenza di un difensore non è necessaria.

Allegati: Modulo richiesta

➤ Certificato Dei Carichi Pendenti Per Misure Di Prevenzione

Cos'è: Il certificato dei carichi pendenti in materia di misure di prevenzione e rilasciato dal Tribunale competente con riferimento alla provincia di residenza del soggetto da controllare ed attesta che non sono stati emessi provvedimenti e non sono in corso procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011. Se i soggetti da controllare sono residenti all'estero, il Tribunale competente va individuato con riferimento al luogo ove ha sede legale la Società e/o al luogo dove devono essere eseguiti i lavori.

Normativa di riferimento: D. Lgs. n. 159/2011.

Chi può richiederlo: Possono esclusivamente richiederlo stazioni appaltanti ovvero enti pubblici o Società private incaricate di pubblici servizi per la verifica dei requisiti necessari alla partecipazione a procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi o di subappalti e pertanto esente da bollo. Ai sensi dell'art. 81 comma 2 D. Lgs. 159/2011, non può essere rilasciato a privati. La cancelleria è competente a rilasciare la certificazione solo per le procedure di gara bandite antecedentemente al 19/04/2016. Per le richieste relative a procedure bandite successivamente a tale data le informazioni sono contenute nel certificato penale del casellario giudiziale.

Dove si richiede: Presso il Tribunale Penale di L'Aquila – via XX Settembre, n. 66-68 - Cancelleria Riesame e Misure di Prevenzione – 1° piano.

Come si richiede e documenti necessari: Per i soggetti che risiedono nel territorio della provincia di L'Aquila, la richiesta va inoltrata all'Ufficio Misure di prevenzione del Tribunale di L'Aquila tramite PEC sez1.tribunale.laquila@giustiziacert.it. Le suindicate modalità di trasmissione sono da intendersi alternative onde evitare duplicazioni di richieste. Non potranno essere evase richieste prive della sottoscrizione del responsabile del procedimento e dei recapiti cui inoltrare la risposta.

Costi: Esente per le pubbliche amministrazioni.

Tempi: Le richieste saranno evase entro 30 giorni dalla ricezione.

➤ Rilascio Certificazioni Di Presenza A Parti Processuali, Testimoni E Soggetti Intervenuti A Qualunque Titolo Nel Processo

Cos'è: È un attestato di presenza del soggetto all'udienza.

Chi può richiederlo: Le parti, i testimoni, i periti coinvolti nel procedimento. Può essere rilasciato solo ed esclusivamente per fini privatistici e nei limiti previsti dalla normativa in vigore.

Dove si richiede: Direttamente al cancelliere di udienza presente in aula.

Come si richiede e documenti necessari: È necessario un documento di riconoscimento in corso di validità al fine di verificare l'identità del soggetto richiedente.

Costi: La richiesta non comporta alcun costo.

Tempi: Rilascio immediato.

➤ Rilascio Informazioni Per Vendite Veicoli, Corpi Di Reato Di Valore e Ordinari: Dissequestri E Restituzione

Cos'è: È la richiesta volta alla restituzione di beni sottoposti a sequestro e affidati a terzi o di corpi di reato affidati alla Sezione GIP-GUP nel caso in cui non ci sia la necessità di mantenere tale sequestro a fini probatori.

Normativa di riferimento: Artt. 84 ss., 262, 264, 676 c.p.p.

Chi può richiederlo: Gli aventi diritto indicati dal Giudice nel provvedimento e autorità di Polizia Giudiziaria. Le parti interessate all'acquisto di beni.

Dove si richiede: Presso il Tribunale Penale di L'Aquila – via XX Settembre, n. 66-68 - Cancelleria Riesame e Misure di Prevenzione – 1° piano.

Come si richiede e documenti necessari: L'istanza di restituzione dei beni sequestrati e dei corpi di reato deve essere presentata presso la Cancelleria di competenza, esibendo la copia notificata del provvedimento del Giudice che dispone il dissequestro e la restituzione. L'istanza deve indicare il numero di procedimento penale, i dati dell'istante proprietario del bene, l'elenco dettagliato dei beni di cui si richiede la restituzione.

Costi: Diritti di certificazione.



Tempi: Massimo 3 giorni

Lavori Di Pubblica Utilità

Si evidenzia che presso la sezione penale del tribunale è presente un presidio u.e.p.e. che fornisce informazioni e supporto.

Cos'è: Per i reati previsti dal Codice della Strada (guida in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti), è previsto che la pena detentiva e pecuniaria possa essere sostituita con lavori di pubblica utilità. Essi sono realizzati presso Enti locali o associazioni che hanno sottoscritto una convenzione con il Tribunale di L'Aquila. Gli enti ed associazioni mettono a disposizione un numero variabile di posti disponibili che sono regolarmente utilizzati a questo scopo. I lavori di pubblica utilità possono consistere nella prestazione di opera materiale o intellettuale, quali, ad esempio, i servizi di manutenzione del verde, o di assistenza alla persona, o di collaborazione alle attività degli enti che operano nel sociale; unico onere a carico dell'ente convenzionato è la copertura assicurativa INAIL, per gli enti locali, o volontaria per gli altri enti. La sanzione viene disposta dal Giudice su richiesta dell'imputato, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art 444 del codice di procedura penale (patteggiamento). Con la sentenza di condanna il Giudice individua il tipo di attività, nonché l'ente o l'amministrazione presso la quale deve essere svolto il lavoro di pubblica utilità. La prestazione di lavoro non retribuita ha una durata corrispondente alla sanzione detentiva irrogata (la durata della pena detentiva irrogata e corrispondente a un giorno, inteso come due ore, di lavoro di pubblica utilità, che corrisponde anche a 250 euro di pena pecuniaria).

Normativa di riferimento: Art. 73 comma 5-bis del d.p.r. 309/1990; artt. 186 comma 9-bis e 187 comma 8-bis del d.lgs. 285/1992.

Chi può richiederlo: L'interessato con l'assistenza di un difensore munito di procura.

Dove si richiede: La domanda deve essere presentata presso l'ente convenzionato.

Come si richiede e documenti necessari: Elenco convenzioni LPU e MAP

Costi: La richiesta non comporta alcun costo.

Assistenza di un difensore: L'assistenza di un difensore è necessaria.

➤ Messa Alla Prova

Si evidenzia che presso la sezione penale del tribunale è presente un presidio u.e.p.e. che fornisce informazioni e supporto. il presidio è disponibile ogni mercoledì dalle 9 alle 12. piano i:

Cos'è: Il D.lgs. 150/2022, noto come riforma Cartabia, estende a molti reati, rispetto al passato, la possibilità di beneficiare della cd. messa alla prova. Fra le molte novità introdotte dalla cd. riforma Cartabia si annovera l'estensione del potere di richiedere l'accesso alla messa alla prova. Infatti, il nuovo art. 168 bis c.p. prevede che la messa alla prova possa essere richiesta non solo per i reati puniti entro il massimo edittale di quattro anni di pena detentiva (termine immutato) ma anche "per i delitti indicati dal comma 2 dell'art. 550 c.p.", anch'esso interessato dalla novella legislativa. Inoltre, già nella fase delle indagini viene esteso, ai sensi dell'art. 464 ter 1 c.p.p., al Pubblico Ministero la possibilità di proporre alla persona sottoposta ad indagini la sospensione del procedimento con messa alla prova, indicando la durata e i contenuti essenziali del programma trattamentale entro il termine di venti giorni; la persona sottoposta ad indagini può aderire alla proposta con dichiarazione resa personalmente o a mezzo di procuratore speciale, depositata presso la segreteria del pubblico ministero". Nel corso del dibattimento, ai sensi dell'art. 464 bis c.p.p. la richiesta può essere formulata personalmente o a mezzo di procuratore speciale fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento o, nel procedimento a citazione diretta, fino alla conclusione dell'udienza predibattimentale ex art. 554 bis c.p.p. Una volta che il Tribunale ritenga di ammettere l'imputato alla messa alla prova incarica l'UEPE di elaborare un idoneo programma di trattamento e, ricevuto quest'ultimo, sospende il processo per il tempo ritenuto necessario e congruo per lo svolgimento della messa alla prova richiedendo all'UEPE di far pervenire una relazione conclusiva una volta terminata la messa alla prova. Laddove la relazione abbia un contenuto positivo il Tribunale potrà dichiarare estinto il reato, mentre in caso di esito negativo o, laddove vi sia impossibilità imputabile all'imputato di procedere allo svolgimento della messa alla prova, il Giudice potrà disporre, con ordinanza, la revoca della messa alla prova ed in tal caso il processo riprenderà il suo corso. La messa alla prova, inoltre, può essere prorogata una sola volta e, in caso di revoca essa non potrà più essere riproposta.

Normativa di riferimento: Artt. 168 bis c.p. e 464 bis e ss. c.p.p.

Chi può richiederlo: L'interessato con l'assistenza di un difensore munito di procura.

Dove si richiede: La domanda deve essere presentata presso l'ente convenzionato.

Come si richiede e documenti necessari: Elenco convenzioni LPU e MAP



Costi: La richiesta non comporta alcun costo.

Assistenza di un difensore: L'assistenza di un difensore è necessaria.

➤ Impugnazione Dei Provvedimenti

Cos'è: È una richiesta di riesame del provvedimento impugnato ai fini di ottenerne la modifica o la revoca per i motivi che vengono addotti nell'appello o nel ricorso.

Normativa di riferimento: Artt. da 568 a 628 c.p.p.; artt. 309, 310 c.p.p. (ordinanza in materia di libertà personale); art. 324 c.p.p. (misure cautelari reali).

Chi può richiederlo: L'indagato/imputato, il difensore dell'imputato/indagato, il difensore della parte civile, il pubblico ministero e il procuratore generale. Nel caso di riesame di misure cautelari reali anche la persona interessata (proprietario o usufruttuario del bene in sequestro).

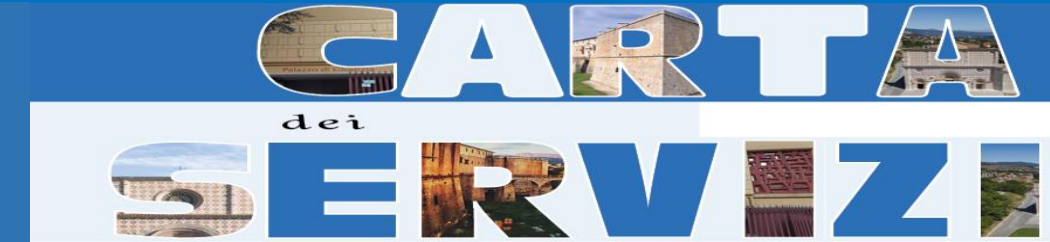
Dove si richiede: L'istanza si deposita presso la cancelleria del Giudice che ha emesso il provvedimento. Può essere altresì depositata presso la cancelleria di altro Tribunale oppure direttamente a mezzo raccomandata intestata all'ufficio che ha emesso il provvedimento. Solo per il riesame delle misure cautelari l'istanza si deposita presso il Tribunale del Riesame.

Come si richiede e documenti necessari: Con istanza motivata in carta libera, ad eccezione del riesame misure cautelari personali.

Costi: Se è la parte civile che propone l'impugnazione, è necessario apporre marca da bollo da euro 27,00, altrimenti la richiesta non comporta alcun costo.

Tempi: Per i singoli provvedimenti che vengono impugnati, tempi previsti dal codice.

Assistenza di un difensore: Tranne la parte civile, non vi è obbligo di presentare l'istanza con l'assistenza di un difensore.



➤ APPENDICE

➤ Tariffe e Diritti di Copia – Giustizia

Ecco le tariffe da prendere in considerazione considerando le modifiche apportate dalla Finanziaria 2025.

L'urgenza si ha quando tra la data di richiesta e la data di rilascio passano meno di 3 gg considerati gli estremi definiti dalle 2 date.

Diritto di certificazione

Voce	Non urgente	Urgente (×2)
Certificato (casellario, carichi pendenti, ecc.)	€ 3,92	7,84

Copia cartacea senza conformità

Voce	Non urgente	Urgente (×3)
1-4 pagine	€ 1,47	€ 4,41
5-10 pagine	€ 2,96	€ 8,88
11-20 pagine	€ 5,88	€ 17,64
21-50 pagine	€ 11,79	€ 35,37
51-100 pagine	€ 23,58	€ 70,74
>100 pagine	€ 23,58 + € 9,83 ogni 100	€ 70,74 + € 29,49 ogni 100

Copia cartacea con conformità

Voce	Non urgente	Urgente (×3)
1-4 pagine	€ 11,80	€ 35,40
5-10 pagine	€ 13,78	€ 41,34
11-20 pagine	€ 15,71	€ 47,13
21-50 pagine	€ 19,66	€ 58,98
51-100 pagine	€ 29,48	€ 88,44
>100 pagine	€ 29,48 + € 11,80 ogni 100	€ 88,44 + € 35,40 ogni 100

Diritto di copia digitale su supporto diverso da quello cartaceo

Voce	Diritto di copia forfettizzato
Trasmissione con modalità telematica (tramite posta elettronica, PEC o download da portale)	€ 8,00 per ogni singolo invio in modalità forfettizzata indipendentemente dal numero di pagine
Trasferimento dati su strumenti di memorizzazione di massa fisici (chiavetta USB, CD, DVD – forniti dal richiedente)	€ 25,00 per ogni singolo supporto utilizzato, indipendentemente dalla sua capienza, dal numero di pagine o tipologia di dati (audio o video) riversati sul supporto.

Contributo Unificato – Tabelle per Area con Note Esplicative

Elencazione non esaustiva.

➤ Area Civile – Processo civile

Per tutte le cause civili è dovuta, salvo esenzioni, una un PagoPa da € 27,00 a titolo di anticipazione forfettaria.

Valore della causa	Primo grado	Impugnazione	Cassazione
Fino a € 1.100,00	€ 43,00	€ 64,50	€ 86,00
€ 1.100,01 – € 5.200,00	€ 98,00	€ 147,00	€ 196,00
€ 5.200,01 – € 26.000,00	€ 237,00	€ 355,50	€ 474,00
€ 26.000,01 – € 52.000,00	€ 518,00	€ 777,00	€ 1.036,00
€ 52.000,01 – € 260.000,00	€ 759,00	€ 1.138,50	€ 1.518,00
€ 260.000,01 – € 520.000,00	€ 1.214,00	€ 1.821,00	€ 2.428,00
Oltre € 520.000,00	€ 1.686,00	€ 2.529,00	€ 3.372,00

➤ Note esplicative

un PagoPa da € 27,00: obbligatoria per le cause civili, salvo esenzioni (es. gratuito patrocinio e altri casi di legge).

Il contributo unificato varia per grado: importi maggiorati per impugnazione e Cassazione.

Il valore della causa è determinante per l'inquadramento nelle fasce; verificare l'esatto importo in base alle domande proposte.

➤ Area Civile – Riduzioni e aumenti del Contributo Unificato

Procedimento	Effetto sul CU	Note
Procedimenti sommari (ingiunzione, convalida sfratto, cautelari/possessori, ATP)	Riduzione 50%	Libro IV, Titolo I c.p.c.

Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (primo grado)	Riduzione 50%	Si applica la metà del CU ordinario.
Sfratto per morosità	Riduzione 50%	Valore = canoni non corrisposti alla data di notifica della citazione.
Finita locazione	Riduzione 50%	Valore = canone di un anno.
Controversie individuali di lavoro/pubblico impiego	Riduzione 50%	Salvo art. 9, comma 1-bis, DPR 115/2002.
Sezioni specializzate in materia di impresa	Aumento 50%	Art. 13, comma 1-ter, DPR 115/2002 (DL 1/2012; L. 27/2012).

➤ Note esplicative

Riduzione: si calcola applicando il 50% dell'importo della tabella civile per la fascia di valore corrispondente.

Aumento: si calcola applicando il 150% dell'importo della tabella civile (maggiorazione del 50%).

➤ Area Tributaria – Commissione tributaria provinciale e regionale

Valore della causa	Contributo
Fino a € 2.582,28	€ 30,00
€ 2.582,29 – € 5.000,00	€ 60,00
€ 5.000,01 – € 25.000,00	€ 120,00
€ 25.000,01 – € 75.000,00	€ 250,00
€ 75.000,01 – € 200.000,00	€ 500,00
Oltre € 200.000,00	€ 1.500,00

➤ Note esplicative

In Cassazione per le controversie tributarie si applicano gli importi del processo civile (art. 261 DPR 115/2002).

Il valore della causa tributaria corrisponde di norma all'imposta, sanzioni e interessi oggetto di contestazione secondo le regole del rito tributario.

➤ **Area Amministrativa – Ricorsi (pubblici lavori, forniture e servizi)**

Valore della causa	Contributo (1° grado)	Impugnazione	Cassazione
Fino a € 200.000,00	€ 2.000,00	€ 3.000,00	€ 4.000,00
€ 200.000,01 – € 1.000.000,00	€ 4.000,00	€ 6.000,00	€ 8.000,00
Oltre € 1.000.000,00	€ 6.000,00	€ 9.000,00	€ 12.000,00

➤ **Note esplicative**

Gli importi si riferiscono ai ricorsi in materia di contratti pubblici (lavori, forniture, servizi).

Verificare eventuali esenzioni o particolarità previste dal rito amministrativo e dal Codice dei contratti pubblici.

➤ **Area Famiglia – Separazione, divorzio e prole**

Vedere Tabella relativa nelle pagine precedenti (Tabella 7).

➤ **Volontaria Giurisdizione**

Procedimento	Contributo
Interdizione e inabilitazione (Libro IV, Titolo II, Capo II c.p.c.)	Esente
Assenza e morte presunta (Libro IV, Titolo II, Capo III c.p.c.)	Esente
Disposizioni relative a minori, interdetti e inabilitati (Libro IV, Titolo II, Capo IV c.p.c.)	Esente
Rettificazione di stato civile	Esente
Procedimenti di volontaria giurisdizione (generici)	€ 98,00
Protezione di persone prive di autonomia (art. 49-bis disp. att. c.c.)	Esente

➤ **Note esplicative**

La volontaria giurisdizione riguarda provvedimenti non contenziosi: autorizzazioni, nomine, omologazioni.

Le esenzioni sono previste per specifiche categorie di provvedimenti (minori, stato civile, protezione persone prive di autonomia).

➤ **Crisi d'impresa e Insolvenza (CCII)**

Procedimento	Contributo
Insinuazione tardiva al passivo	Esente
Insinuazione tempestiva al passivo	Esente
Istanza di liquidazione	€ 98,00
Procedimenti in camera di consiglio del Tribunale della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza	€ 70,00
Procedure di liquidazione (dalla sentenza dichiarativa alla chiusura)	€ 851,00
Reclamo contro i decreti del Giudice delegato e del Tribunale	€ 98,00 + € 49,00

➤ **Note esplicative**

Gli importi sono riferiti ai procedimenti previsti dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII).

Verificare sempre la specifica procedura (liquidazione giudiziale, concordato, ecc.) per eventuali importi diversi o esenzioni.

➤ **Procedimenti Esecutivi**

Procedimento	Contributo
Conversione del pignoramento (con/senza istanza di vendita)	Esente
Estinzione e cancellazione del pignoramento	Esente
Intervento del creditore in esecuzione pendente (senza deposito istanza di vendita)	Esente
Istanze pre-esecutive (artt. 482, 513, 519, 545 c.p.c.)	€ 98,00
Esecuzione immobiliare	€ 278,00
Opposizione agli atti esecutivi	€ 168,00
Esecuzione mobiliare di valore < € 2.500,00	€ 43,00
Esecuzione mobiliare di valore ≥ € 2.500,00	€ 139,00



Esecuzione per consegna e rilascio e per obblighi di fare/non fare	€ 139,00
Recupero crediti professionali dei difensori d'ufficio (art. 32 disp. att. c.p.p.)	Esente
Ricerca telematica dei beni da pignorare dopo notifica titolo e precetto (art. 492-bis c.p.c.)	Esente
Ricerca telematica dei beni da pignorare prima della notifica del precetto o prima del decorso dei 10 giorni (art. 492-bis, c. 2 c.p.c.)	€ 43,00 (senza anticipazione forfettaria)

➤ Note esplicative

Le esenzioni riguardano atti funzionali alla regolarità della procedura esecutiva o alla tutela di diritti fondamentali.

Per la ricerca telematica ex art. 492-bis, comma 2, non si applica l'anticipazione forfettaria.

➤ Area Lavoro – Lavoro, pubblico impiego, previdenza e assistenza

Materia / Procedimento	Valore della causa	Contributo
Previdenza e assistenza – ingiunzioni e opposizioni a D.I.	unico	€ 21,50
Previdenza e assistenza – opposizioni a ordinanza-ingiunzione	unico	€ 43,00
Previdenza e assistenza – opposizioni a cartella esattoriale	unico	€ 43,00
Previdenza e assistenza – giudizi ordinari	unico	€ 43,00
Lavoro e pubblico impiego	Fino a € 1.100,00	€ 21,50
Lavoro e pubblico impiego	€ 1.100,01 – € 5.200,00	€ 49,00
Lavoro e pubblico impiego	€ 5.200,01 – € 26.000,00	€ 118,50
Lavoro e pubblico impiego	€ 26.000,01 – € 52.000,00	€ 259,00
Lavoro e pubblico impiego	€ 52.000,01 – € 260.000,00	€ 379,50

Lavoro e pubblico impiego	€ 260.000,01 – € 520.000,00	€ 607,00
Lavoro e pubblico impiego	Oltre € 520.000,00	€ 843,00
Valore indeterminabile	—	€ 259,00
Valore non dichiarato	—	€ 843,00
Reclami al collegio	unico	€ 73,50
Errore materiale	unico	Esente
Opposizione ex art. 617 c.p.c.	unico	€ 84,00

➤ Note esplicative

Le controversie di lavoro beneficiano della riduzione del 50% del CU ordinario (salvo art. 9, comma 1-bis, DPR 115/2002).

La voce "unico" indica un importo fisso indipendente dal valore della causa per la specifica materia/procedimento.

➤ Legenda e Riferimenti Normativi

CU = Contributo Unificato; Esente = nessun contributo dovuto; Unico = importo fisso.

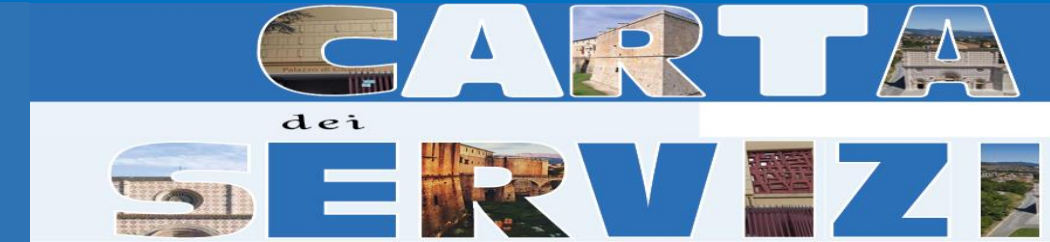
Anticipazione forfettaria (un PagoPa € 27,00) dovuta per le cause civili, salvo esenzioni.

Riduzioni/Aumenti: art. 13 DPR 115/2002; sezioni impresa: art. 13, comma 1-ter (DL 1/2012 convertito in L. 27/2012).

Cassazione tributaria: applica importi del processo civile (art. 261 DPR 115/2002).

Cumulo oggettivo: art. 10 c.p.c.; determinazione del valore in sfratto e finita locazione come da prassi (canoni non pagati/canone annuo).

Riferimenti CCII per crisi d'impresa e insolvenza (art. 18 e relativa disciplina dei procedimenti).



Glossario Sintetico

- **Accesso ai documenti amministrativi:** Diritto di visionare e ottenere copia di atti amministrativi, salvo quelli coperti da segreto (L. 241/1990).
- **Adozione:** Atto che crea un vincolo di filiazione tra adottante e adottato, anche senza legame biologico.
- **Affidamento dei minori:** Collocamento temporaneo di un minore in famiglia, comunità o istituto per garantirne cura ed educazione.
- **Amministratore di sostegno:** Figura nominata dal Giudice per assistere persone parzialmente incapaci (L. 6/2004).
- **Appello:** Impugnazione di una sentenza di primo grado per ottenerne la riforma.
- **Archiviazione:** Provvedimento che chiude le indagini per infondatezza o mancanza di condizioni di procedibilità.
- **Arresto:** Privazione temporanea della libertà in caso di flagranza di reato.
- **Attività giurisdizionale:** Funzione del Giudice per accertare diritti (cognizione), tutelarli (cautelare) o attuarli (esecuzione).
- **Avvocato:** Professionista che assiste e rappresenta le parti in giudizio.
- **Azione penale:** Atto del P.M. che avvia il processo penale formulando l'imputazione.
- **Braccialetto elettronico:** Dispositivo per controllare chi è agli arresti domiciliari.
- **Cancelliere:** Funzionario che documenta atti giudiziari e assiste il Magistrato.
- **Casellario giudiziale:** Archivio dei precedenti penali presso la Procura.
- **Certificato:** Documento che attesta fatti o diritti.
- **Circoscrizione giudiziaria:** Ambito territoriale di competenza di un organo giudiziario.
- **Consiglio di Stato:** Organo consultivo e giurisdizionale in materia amministrativa.
- **CSM:** Organo di autogoverno della magistratura.
- **Corte Costituzionale:** Giudica sulla legittimità delle leggi e conflitti tra poteri.
- **Corte di Cassazione:** Organo supremo che assicura l'interpretazione uniforme della legge.
- **Custodia cautelare:** Detenzione preventiva per esigenze processuali o di sicurezza.
- **Decreto ingiuntivo:** Ordine del Giudice di pagamento o consegna di beni.
- **Difesa d'ufficio:** Difesa garantita a chi non nomina un avvocato.
- **Giudice di Pace:** Magistrato onorario per cause civili minori e reati lievi.
- **Giurisdizione:** Funzione dello Stato per applicare la legge ai casi concreti.
- **Gratuito patrocinio:** Assistenza legale gratuita per chi non può sostenere le spese.
- **Imputato:** Persona contro cui è stata formulata imputazione.
- **Indagato:** Persona sottoposta a indagini preliminari.
- **Magistrato:** Funzionario che esercita funzioni giudicanti o requirenti.
- **Notificazione:** Atto formale di comunicazione di un provvedimento.
- **Patteggiamento:** Accordo tra imputato e P.M. per pena ridotta.
- **Procura della Repubblica:** Ufficio del P.M. presso Tribunali e Corti.
- **Reato:** Comportamento vietato dalla legge penale.
- **Sentenza:** Decisione del Giudice che conclude il processo.
- **Tribunale Ordinario:** Giudice di primo grado per cause civili e penali.
- **Udienza:** Fase del processo davanti al Giudice.
- **Volontaria giurisdizione:** Attività del Giudice per provvedimenti non contenziosi.



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Tribunale di L'Aquila

ATRAS

job

ISVRES